Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

2024/0301(COD)

5.6.2025

EMENDAMENTI
32 - 231

Progetto di relazione
Johan Danielsson, Andreas Schwab
(PE772.171v01-00)

Interfaccia pubblica connessa al sistema di informazione del mercato interno per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori e modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012

Proposta di regolamento
(COM(2024)0531 – 2024/0301(COD))

AM_Com_LegReport

Emendamento 32
Johan Danielsson, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Marianne Vind, Vivien Costanzo, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, Marit Maij, Laura Ballarín Cereza, Adnan Dibrani, Idoia Mendia, Alicia Homs Ginel, Elisabeth Grossmann, François Kalfon

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) La direttiva 2014/67/UE mira ad agevolare l'esercizio della libera prestazione dei servizi e il funzionamento del mercato interno e a garantire il rispetto di un livello adeguato di tutela dei diritti dei lavoratori distaccati per la prestazione transfrontaliera di servizi, in particolare per quanto riguarda l'applicazione delle condizioni lavorative e occupazionali applicabili nello Stato membro in cui il servizio deve essere prestato a norma dell'articolo 3 della direttiva 96/71/CE. Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/67/UE, gli Stati membri possono imporre solo gli obblighi amministrativi e le misure di controllo nella misura in cui sono necessari per assicurare l'effettiva vigilanza sul rispetto degli obblighi di cui a tale direttiva e alla direttiva 96/71/CE e a condizione che siano giustificati e proporzionati in conformità al diritto dell'Unione. In tale caso, l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/67/UE consente agli Stati membri di imporre a un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro l'obbligo di presentare alle autorità nazionali competenti responsabili una semplice dichiarazione al fine di consentire controlli fattuali sul luogo di lavoro. Spetta agli Stati membri decidere, entro limiti giustificati e proporzionati, in quali casi richiedere una dichiarazione di distacco e quali informazioni tale dichiarazione deve contenere.	(2) La direttiva 2014/67/UE mira ad agevolare l'esercizio della libera prestazione dei servizi e il funzionamento del mercato interno e a garantire il rispetto di un livello adeguato di tutela dei diritti dei lavoratori distaccati per la prestazione transfrontaliera di servizi, in particolare per quanto riguarda l'applicazione delle condizioni lavorative e occupazionali applicabili nello Stato membro in cui il servizio deve essere prestato a norma dell'articolo 3 della direttiva 96/71/CE. Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/67/UE, gli Stati membri possono imporre solo gli obblighi amministrativi e le misure di controllo nella misura in cui sono necessari per assicurare l'effettiva vigilanza sul rispetto degli obblighi di cui a tale direttiva e alla direttiva 96/71/CE e a condizione che siano giustificati e proporzionati in conformità al diritto dell'Unione. In tale caso, l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/67/UE consente agli Stati membri di imporre a un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro l'obbligo di presentare alle autorità nazionali competenti responsabili una semplice dichiarazione al fine di consentire controlli fattuali sul luogo di lavoro. Spetta agli Stati membri decidere, entro limiti giustificati e proporzionati, in quali casi richiedere una dichiarazione di distacco e quali informazioni tale dichiarazione deve contenere. ***L'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), consente agli Stati membri di imporre ai prestatori di servizi, tra l'altro, l'obbligo, durante il periodo di distacco, di***

mettere o mantenere a disposizione e/o di conservare in un luogo accessibile e chiaramente individuato nel loro territorio, copie cartacee o elettroniche di documenti relativi all'impiego. L'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), consente agli Stati membri di imporre ai prestatori di servizi l'obbligo di fornire tali documenti, dopo il periodo di distacco, su richiesta delle autorità dello Stato membro ospitante, entro un termine ragionevole.

Or. en

Emendamento 33
Brigitte van den Berg, Svenja Hahn, Jana Toom, Hristo Petrov

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) La direttiva 2014/67/UE mira ad agevolare l'esercizio della libera prestazione dei servizi ***e*** il funzionamento del mercato interno e a garantire il rispetto di un livello adeguato di tutela dei diritti dei lavoratori distaccati per la prestazione transfrontaliera di servizi, in particolare per quanto riguarda l'applicazione delle condizioni lavorative e occupazionali applicabili nello Stato membro in cui il servizio deve essere prestato a norma dell'articolo 3 della direttiva 96/71/CE. Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/67/UE, gli Stati membri possono imporre solo gli obblighi amministrativi e le misure di controllo nella misura in cui sono necessari per assicurare l'effettiva vigilanza sul rispetto degli obblighi di cui a tale direttiva e alla direttiva 96/71/CE e a condizione che siano giustificati e proporzionati in conformità al diritto dell'Unione. In tale caso, l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/67/UE consente agli Stati membri di	(2) La direttiva 2014/67/UE mira ad agevolare l'esercizio della libera prestazione dei servizi***, a promuovere la concorrenza leale tra i prestatori di servizi, sostenendo così*** il funzionamento del mercato interno***,*** e a garantire il rispetto di un livello adeguato di tutela dei diritti dei lavoratori distaccati per la prestazione transfrontaliera di servizi, in particolare per quanto riguarda l'applicazione delle condizioni lavorative e occupazionali applicabili nello Stato membro in cui il servizio deve essere prestato a norma dell'articolo 3 della direttiva 96/71/CE. Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/67/UE, gli Stati membri possono imporre solo gli obblighi amministrativi e le misure di controllo nella misura in cui sono necessari per assicurare l'effettiva vigilanza sul rispetto degli obblighi di cui a tale direttiva e alla direttiva 96/71/CE e a condizione che siano giustificati e proporzionati in conformità al diritto dell'Unione. In tale caso, l'articolo 9,

imporre a un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro l'obbligo di presentare alle autorità nazionali competenti responsabili una semplice dichiarazione al fine di consentire controlli fattuali sul luogo di lavoro. Spetta agli Stati membri decidere, entro limiti giustificati e proporzionati, in quali casi richiedere una dichiarazione di distacco e quali informazioni tale dichiarazione deve contenere.

paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/67/UE consente agli Stati membri di imporre a un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro l'obbligo di presentare alle autorità nazionali competenti responsabili una semplice dichiarazione ***contenente le informazioni pertinenti necessarie*** al fine di consentire controlli fattuali sul luogo di lavoro. Spetta agli Stati membri decidere, entro limiti giustificati e proporzionati, in quali casi richiedere una dichiarazione di distacco e quali informazioni tale dichiarazione deve contenere.

Or. en

Emendamento 34
Hanna Gedin, Per Clausen

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) ***La*** direttiva 2014/67/UE ***mira ad agevolare l'esercizio della libera prestazione dei servizi e il funzionamento del mercato interno e a*** garantire il rispetto di un livello adeguato di tutela dei diritti dei lavoratori distaccati per la prestazione transfrontaliera di servizi, in particolare ***per quanto riguarda*** l'applicazione delle condizioni lavorative e occupazionali applicabili nello Stato membro in cui il servizio deve essere prestato ***a norma dell'articolo 3 della direttiva 96/71/CE***. Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/67/UE, gli Stati membri possono imporre solo gli obblighi amministrativi e le misure di controllo nella misura in cui sono necessari per assicurare l'effettiva vigilanza sul rispetto degli obblighi di cui a tale direttiva e alla direttiva 96/71/CE e a condizione che siano giustificati e proporzionati in conformità al diritto dell'Unione. In tale caso, l'articolo 9,	(2) ***Al fine di favorire l'obiettivo della*** direttiva 2014/67/UE ***di*** garantire il rispetto di un livello adeguato di tutela dei diritti dei lavoratori distaccati per la prestazione transfrontaliera di servizi, in particolare l'applicazione delle condizioni lavorative e occupazionali applicabili nello Stato membro in cui il servizio deve essere prestato***, di esercitare la libertà di prestare servizi, di assicurare il funzionamento del mercato interno e di garantire una competizione leale***. Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/67/UE, gli Stati membri possono imporre solo gli obblighi amministrativi e le misure di controllo nella misura in cui sono necessari per assicurare l'effettiva vigilanza sul rispetto degli obblighi di cui a tale direttiva e alla direttiva 96/71/CE e a condizione che siano giustificati e proporzionati in conformità al diritto dell'Unione. In tale caso, l'articolo 9,

paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/67/UE consente agli Stati membri di imporre a un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro l'obbligo di presentare alle autorità nazionali competenti responsabili una semplice dichiarazione al fine di consentire controlli fattuali sul luogo di lavoro. Spetta agli Stati membri decidere, entro limiti giustificati e proporzionati, in quali casi richiedere una dichiarazione di distacco e quali informazioni tale dichiarazione deve contenere.

paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/67/UE consente agli Stati membri di imporre a un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro l'obbligo di presentare alle autorità nazionali competenti responsabili una semplice dichiarazione al fine di consentire controlli fattuali sul luogo di lavoro. Spetta agli Stati membri decidere, entro limiti giustificati e proporzionati, in quali casi richiedere una dichiarazione di distacco e quali informazioni tale dichiarazione deve contenere.

Or. en

Emendamento 35
Villy Søvndal, Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Tutti gli Stati membri si sono avvalsi della possibilità di imporre un obbligo di dichiarazione per i prestatori di servizi che distaccano lavoratori nei rispettivi Stati membri, con sistemi nazionali ***notevolmente*** diversi come struttura, requisiti e funzioni. Dover rispettare le prescrizioni di tali sistemi ***divergenti*** determina un ***onere*** amministrativo ***notevole*** per i prestatori di servizi che distaccano lavoratori. I portatori di interessi hanno sottolineato a più riprese che la dichiarazione di distacco dei lavoratori costituisce un obbligo comunicativo notevole, che rappresenta ***uno dei*** principali ***ostacoli amministrativi*** alla prestazione transfrontaliera di servizi nel mercato interno.	(3) Tutti gli Stati membri si sono avvalsi ***del loro margine discrezionale ai sensi*** della ***direttiva 2014/67/UE attraverso la*** possibilità di imporre un obbligo di dichiarazione per i prestatori di servizi che distaccano lavoratori nei rispettivi Stati membri, con sistemi nazionali diversi come struttura, requisiti e funzioni***, data anche la diversità dei sistemi nazionali di esecuzione, dei soggetti e delle prassi esistenti tra gli Stati membri***. Dover rispettare le prescrizioni di tali sistemi ***individuali*** determina un ***lavoro*** amministrativo ***supplementare*** per i prestatori di servizi che distaccano lavoratori. I portatori di interessi hanno sottolineato a più riprese che la dichiarazione di distacco dei lavoratori costituisce un obbligo comunicativo notevole, che rappresenta ***una delle*** principali ***condizioni preliminari amministrative*** alla prestazione

transfrontaliera di servizi nel mercato interno.

Or. en

Emendamento 36
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Tutti gli Stati membri si sono avvalsi della possibilità di imporre ***un obbligo di dichiarazione per i prestatori di servizi che distaccano lavoratori nei rispettivi Stati membri, con sistemi nazionali notevolmente diversi come struttura, requisiti e funzioni***. ***Dover rispettare le prescrizioni di tali sistemi divergenti determina un onere amministrativo notevole per i prestatori di servizi che distaccano lavoratori.*** I portatori di interessi hanno sottolineato a più riprese che la dichiarazione di distacco dei lavoratori costituisce un obbligo comunicativo notevole, che rappresenta uno dei principali ostacoli amministrativi alla prestazione transfrontaliera di servizi nel mercato interno.	(3) Tutti gli Stati membri si sono avvalsi della possibilità di imporre ***un'autodichiarazione standard***. I portatori di interessi hanno sottolineato a più riprese che la dichiarazione di distacco dei lavoratori costituisce un obbligo comunicativo notevole, che rappresenta uno dei principali ostacoli amministrativi alla prestazione transfrontaliera di servizi nel mercato interno***, con l'introduzione di un'autodichiarazione standard in tutti gli Stati membri che consenta di ridurre la burocrazia***.

Or. ro

Emendamento 37
Andreas Schwab, Pascal Arimont, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Tutti gli Stati membri si sono avvalsi della possibilità di imporre un obbligo di dichiarazione per i prestatori di	(3) Tutti gli Stati membri si sono avvalsi della possibilità di imporre un obbligo di dichiarazione per i prestatori di

servizi che distaccano lavoratori nei rispettivi Stati membri, con sistemi nazionali notevolmente diversi come struttura, requisiti e funzioni. Dover rispettare le prescrizioni di tali sistemi divergenti determina un onere amministrativo notevole per i prestatori di servizi che distaccano lavoratori. I portatori di interessi hanno sottolineato a più riprese che la dichiarazione di distacco dei lavoratori costituisce un obbligo comunicativo notevole, che rappresenta uno dei principali ostacoli amministrativi alla prestazione transfrontaliera di servizi nel mercato interno.

servizi che distaccano lavoratori nei rispettivi Stati membri, con sistemi nazionali notevolmente diversi come struttura, requisiti e funzioni. Dover rispettare le prescrizioni di tali sistemi divergenti determina un onere amministrativo notevole per i prestatori di servizi che distaccano lavoratori. I portatori di interessi hanno sottolineato a più riprese che la dichiarazione di distacco dei lavoratori costituisce un obbligo comunicativo notevole, che rappresenta uno dei principali ostacoli amministrativi alla prestazione transfrontaliera di servizi nel mercato interno. ***In alcuni casi, procedure complesse possono persino impedire alle imprese di distaccare i propri lavoratori.***

Or. en

Emendamento 38
Sebastian Kruis, Rachel Blom, Elisabeth Dieringer, Filip Turek, Ernő Schaller-Baross, Marie Dauchy, Mélanie Disdier, Pál Szekeres

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Tutti gli Stati membri si sono avvalsi della possibilità di imporre un obbligo di dichiarazione per i prestatori di servizi che distaccano lavoratori nei rispettivi Stati membri, con sistemi nazionali notevolmente diversi come struttura, requisiti e funzioni. Dover rispettare le prescrizioni di tali sistemi divergenti determina un onere amministrativo notevole per i prestatori di servizi che distaccano lavoratori. I portatori di interessi hanno sottolineato a più riprese che la dichiarazione di distacco dei lavoratori costituisce un obbligo comunicativo notevole, che rappresenta uno dei principali ostacoli amministrativi alla prestazione transfrontaliera di servizi	(3) Tutti gli Stati membri si sono avvalsi della possibilità di imporre un obbligo di dichiarazione per i prestatori di servizi che distaccano lavoratori nei rispettivi Stati membri, con sistemi nazionali notevolmente diversi come struttura, requisiti e funzioni***, ai sensi della direttiva 2014/67/UE***. Dover rispettare le prescrizioni di tali sistemi divergenti determina un onere amministrativo notevole per i prestatori di servizi che distaccano lavoratori. I portatori di interessi hanno sottolineato a più riprese che la dichiarazione di distacco dei lavoratori costituisce un obbligo comunicativo notevole, che rappresenta uno dei principali ostacoli amministrativi

nel mercato interno.	alla prestazione transfrontaliera di servizi nel mercato interno.

Or. en

Emendamento 39
Brigitte van den Berg, Svenja Hahn, Jana Toom, Hristo Petrov

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Tutti gli Stati membri si sono avvalsi della possibilità di imporre un obbligo di dichiarazione per i prestatori di servizi che distaccano lavoratori nei rispettivi Stati membri, con sistemi nazionali notevolmente diversi come struttura, requisiti e funzioni. Dover rispettare le prescrizioni di tali sistemi divergenti determina un onere amministrativo notevole per i prestatori di servizi che distaccano lavoratori. I portatori di interessi hanno sottolineato a più riprese che la dichiarazione di distacco dei lavoratori costituisce un obbligo comunicativo notevole, che rappresenta uno dei principali ostacoli amministrativi alla prestazione transfrontaliera di servizi nel mercato interno.	(3) Tutti gli Stati membri si sono avvalsi della possibilità di imporre un obbligo di dichiarazione per i prestatori di servizi che distaccano lavoratori nei rispettivi Stati membri, con sistemi nazionali notevolmente diversi come struttura, requisiti e funzioni. Dover rispettare le prescrizioni di tali sistemi divergenti determina un onere amministrativo notevole per i prestatori di servizi***, in particolare le PMI,*** che distaccano lavoratori. I portatori di interessi hanno sottolineato a più riprese che la dichiarazione di distacco dei lavoratori costituisce un obbligo comunicativo notevole, che rappresenta uno dei principali ostacoli amministrativi alla prestazione transfrontaliera di servizi nel mercato interno.

Or. en

Emendamento 40
Hanna Gedin, Per Clausen

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Tutti gli Stati membri si sono avvalsi della possibilità di imporre un	(3) Tutti gli Stati membri si sono avvalsi della possibilità di imporre un

obbligo di dichiarazione per i prestatori di servizi che distaccano lavoratori nei rispettivi Stati membri, con sistemi nazionali ***notevolmente*** diversi come struttura, requisiti e funzioni***. Dover rispettare le prescrizioni di tali*** sistemi ***divergenti determina un onere amministrativo notevole per i prestatori di servizi che distaccano lavoratori***. I portatori di interessi hanno sottolineato a più riprese che la dichiarazione di distacco dei lavoratori costituisce un obbligo comunicativo notevole, che rappresenta ***uno dei*** principali ***ostacoli amministrativi*** alla prestazione transfrontaliera di servizi nel mercato interno.	obbligo di dichiarazione per i prestatori di servizi che distaccano lavoratori nei rispettivi Stati membri, con sistemi nazionali diversi come struttura, requisiti e funzioni***, rispecchiando la diversità dei*** sistemi ***e delle prassi nazionali e le diverse esigenze e rischi in vari settori***. I portatori di interessi hanno sottolineato a più riprese che la dichiarazione di distacco dei lavoratori costituisce un obbligo comunicativo notevole, che rappresenta ***una delle*** principali ***condizioni preliminari amministrative*** alla prestazione transfrontaliera di servizi nel mercato interno.

Or. en

Emendamento 41
Hanna Gedin, Per Clausen

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) In modo analogo, i portatori di interessi, in particolare le organizzazioni delle parti sociali e le autorità preposte all'applicazione della legge, compresa l'Autorità europea del lavoro (ELA), hanno costantemente sottolineato il rischio di pratiche abusive associate al distacco dei lavoratori, come la violazione della parità di trattamento, che comportano una concorrenza sleale e il dumping sociale.

Or. en

Emendamento 42
Pascal Arimont, Andreas Schwab, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. La concorrenza sleale attraverso pratiche abusive e la violazione della parità di trattamento dei lavoratori distaccati distorce il mercato interno creando condizioni di disparità e svantaggiando le numerose imprese in buona fede che rispettano la legge.

Or. en

Motivazione

Evidenziare l'effetto distorsivo che le pratiche di distacco abusive e illegali hanno sulle società oneste e rispettose della legge.

Emendamento 43
Villy Søvndal, Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Gli obblighi comunicativi sono fondamentali per un monitoraggio adeguato e una corretta applicazione della legislazione. ***È tuttavia importante razionalizzare*** tali norme ***per fare sì che conseguano*** l'obiettivo previsto ***e per limitare gli oneri amministrativi***. Sarebbe quindi opportuno ***semplificare*** i requisiti e gli obblighi comunicativi per la presentazione di dichiarazioni di distacco alle autorità competenti dello Stato membro ospitante, stabiliti a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/67/UE***, in linea con la comunicazione della Commissione "Competitività a lungo termine dell'UE: prospettive oltre il 2030"***[5], al fine di ***ridurre in misura significativa gli oneri amministrativi per i*** prestatori di servizi	(4) Gli obblighi comunicativi sono fondamentali per un monitoraggio adeguato e una corretta applicazione della legislazione. ***Le informazioni comunicate consentono di migliorare la raccolta dei dati e i riferimenti incrociati, consentendo in tal modo ispezioni più mirate e un'elaborazione delle politiche basata su dati concreti. Una razionalizzazione di*** tali norme ***potrebbe contribuire ad agevolare la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni transfrontaliero nell'ottica di rafforzare ulteriormente*** l'obiettivo ***di applicazione*** previsto***, evitando nel contempo la duplicazione delle norme amministrative***. Sarebbe quindi opportuno ***razionalizzare, attraverso una serie comune di obblighi informativi minimi*** i requisiti e gli obblighi

stabiliti in altri Stati membri che distaccano lavoratori negli Stati membri ospitanti ***e per*** le autorità nazionali competenti.	comunicativi per la presentazione di dichiarazioni di distacco alle autorità competenti dello Stato membro ospitante, stabiliti a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/67/UE, al fine di ***agevolare la dichiarazione di distacco dei*** prestatori di servizi stabiliti in altri Stati membri che distaccano lavoratori negli Stati membri ospitanti***, garantendo nel contempo che*** le autorità nazionali competenti ***siano pienamente in possesso delle informazioni e degli strumenti necessari per monitorare e applicare efficacemente la tutela dei lavoratori distaccati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/67/UE***.

[5] COM(2023) 168 final.

Or. en

Emendamento 44
Brigitte van den Berg, Svenja Hahn, Jana Toom, Hristo Petrov

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Gli obblighi comunicativi sono fondamentali per un monitoraggio adeguato e una corretta applicazione della legislazione. È tuttavia importante razionalizzare tali norme per fare sì che conseguano l'obiettivo previsto e per limitare gli oneri amministrativi. Sarebbe quindi opportuno semplificare i requisiti e gli obblighi comunicativi per la presentazione di dichiarazioni di distacco alle autorità competenti dello Stato membro ospitante, stabiliti a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/67/UE, in linea con la comunicazione della Commissione "Competitività a lungo termine dell'UE: prospettive oltre il 2030"[5],	(4) Gli obblighi comunicativi sono fondamentali per un monitoraggio adeguato e una corretta applicazione della legislazione. È tuttavia importante razionalizzare tali norme per fare sì che conseguano l'obiettivo previsto e per limitare gli oneri amministrativi. Sarebbe quindi opportuno semplificare i requisiti e gli obblighi comunicativi per la presentazione di dichiarazioni di distacco alle autorità competenti dello Stato membro ospitante, stabiliti a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/67/UE***, fatta salva la tutela adeguata dei diritti dei lavoratori distaccati ai sensi della direttiva 96/71/CE e della sua***

al fine di ridurre in misura significativa gli oneri amministrativi per i prestatori di servizi stabiliti in altri Stati membri che distaccano lavoratori negli Stati membri ospitanti e per le autorità nazionali competenti.

[5] COM(2023) 168 final.

applicazione ai sensi della direttiva 2014/67/UE, in linea con la comunicazione della Commissione "Competitività a lungo termine dell'UE: prospettive oltre il 2030"[5], al fine di ridurre in misura significativa gli oneri amministrativi per i prestatori di servizi stabiliti in altri Stati membri che distaccano lavoratori negli Stati membri ospitanti e per le autorità nazionali competenti***, sulle quali grava un onere amministrativo quando richiedono informazioni o reciproca assistenza, ostacolando così l'effettivo monitoraggio della conformità alle norme sul distacco dei lavoratori***.

[5] COM(2023) 168 final.

Or. en

Emendamento 45
Hanna Gedin, Per Clausen

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Gli obblighi comunicativi sono fondamentali per un monitoraggio adeguato e una corretta applicazione della legislazione. ***È tuttavia importante razionalizzare tali*** norme ***per fare sì che conseguano l'obiettivo previsto e per limitare gli oneri amministrativi***. Sarebbe quindi opportuno ***semplificare*** i requisiti e gli obblighi comunicativi per la presentazione di dichiarazioni di distacco alle autorità competenti dello Stato membro ospitante, stabiliti a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/67/UE***, in linea con la comunicazione della Commissione "Competitività a lungo termine dell'UE: prospettive oltre il 2030"[5],*** al fine di ridurre ***in misura significativa gli oneri***	(4) Gli obblighi comunicativi sono fondamentali per un monitoraggio adeguato e una corretta applicazione della legislazione. ***Una migliore razionalizzazione delle*** norme ***nazionali relative ai sistemi di comunicazione potrebbe contribuire a una migliore cooperazione amministrativa e a un migliore scambio di informazioni transfrontaliero ai fini di ispezioni mirate ed efficaci e di un'applicazione rafforzata***. Sarebbe quindi opportuno ***razionalizzare parzialmente, attraverso una serie comune di obblighi comunicativi minimi,*** i requisiti e gli obblighi comunicativi per la presentazione di dichiarazioni di distacco alle autorità competenti dello Stato membro ospitante, stabiliti a norma

amministrativi per i prestatori di servizi stabiliti in altri Stati membri che distaccano lavoratori negli Stati membri ospitanti e ***per*** le autorità nazionali competenti.

dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/67/UE, al fine di ***agevolare la dichiarazione di distacco dei*** prestatori di servizi stabiliti in altri Stati membri che distaccano lavoratori negli Stati membri ospitanti***, al fine di garantire che*** le autorità nazionali competenti ***siano in possesso delle informazioni necessarie per monitorare e attuare efficacemente i diritti alla tutela dei lavoratori distaccati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/67/UE***.

---

[5] COM(2023) 168 final.

Or. en

Emendamento 46
Sebastian Kruis, Rachel Blom, Elisabeth Dieringer, Filip Turek, Marie Dauchy, Mélanie Disdier, Séverine Werbrouck

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Gli obblighi comunicativi sono fondamentali per un monitoraggio adeguato e una corretta applicazione della legislazione. È tuttavia importante razionalizzare tali norme per fare sì che conseguano l'obiettivo previsto e per limitare ***gli oneri amministrativi***. Sarebbe quindi opportuno semplificare i requisiti e gli obblighi comunicativi per la presentazione di dichiarazioni di distacco alle autorità competenti dello Stato membro ospitante, stabiliti a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/67/UE, in linea con la comunicazione della Commissione "Competitività a lungo termine dell'UE: prospettive oltre il 2030"[5], al fine di ridurre in misura significativa gli oneri amministrativi per i prestatori di servizi stabiliti in altri Stati membri che distaccano lavoratori negli Stati membri	(4) Gli obblighi comunicativi sono fondamentali per un monitoraggio adeguato e una corretta applicazione della legislazione. È tuttavia importante razionalizzare tali norme per fare sì che conseguano l'obiettivo previsto e per limitare ***qualsiasi onere amministrativo eccessivo***. Sarebbe quindi opportuno semplificare i requisiti e gli obblighi comunicativi per la presentazione di dichiarazioni di distacco alle autorità competenti dello Stato membro ospitante, stabiliti a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/67/UE, in linea con la comunicazione della Commissione "Competitività a lungo termine dell'UE: prospettive oltre il 2030"[5]***, preservando nel contempo una flessibilità sufficiente affinché gli Stati membri definiscano e adattino obblighi specifici in linea con i***

ospitanti e per le autorità nazionali competenti.	***rispettivi sistemi nazionali***, al fine di ridurre in misura significativa gli oneri amministrativi per i prestatori di servizi stabiliti in altri Stati membri che distaccano lavoratori negli Stati membri ospitanti e per le autorità nazionali competenti.
[5] COM(2023) 168 final.	[5] COM(2023) 168 final.

Or. en

Emendamento 47
Arba Kokalari, Andrea Wechsler, Angelika Winzig, Henrik Dahl

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Gli obblighi comunicativi sono fondamentali per un monitoraggio adeguato e una corretta applicazione della legislazione. È tuttavia importante razionalizzare tali norme per fare sì che conseguano ***l'***obiettivo previsto ***e per limitare gli oneri*** amministrativi. Sarebbe quindi opportuno semplificare i requisiti e gli obblighi comunicativi per la presentazione di dichiarazioni di distacco alle autorità competenti dello Stato membro ospitante, stabiliti a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/67/UE, in linea con la comunicazione della Commissione "Competitività a lungo termine dell'UE: prospettive oltre il 2030"[5], al fine di ridurre in misura significativa gli oneri amministrativi per i prestatori di servizi stabiliti in altri Stati membri che distaccano lavoratori negli Stati membri ospitanti e per le autorità nazionali competenti.	(4) Gli obblighi comunicativi sono fondamentali per un monitoraggio adeguato e una corretta applicazione della legislazione. È tuttavia importante razionalizzare tali norme per fare sì che ***siano proporzionate, chiaramente mirate e che*** conseguano ***il loro*** obiettivo previsto ***senza aumentare i costi*** amministrativi ***né creare oneri burocratici superflui per le imprese, gli utenti o gli Stati membri***. Sarebbe quindi opportuno semplificare i requisiti e gli obblighi comunicativi per la presentazione di dichiarazioni di distacco alle autorità competenti dello Stato membro ospitante, stabiliti a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/67/UE, in linea con la comunicazione della Commissione "Competitività a lungo termine dell'UE: prospettive oltre il 2030"[5], al fine di ridurre in misura significativa gli oneri amministrativi per i prestatori di servizi stabiliti in altri Stati membri che distaccano lavoratori negli Stati membri ospitanti e per le autorità nazionali competenti.

[5] COM(2023) 168 final.

[5] COM(2023) 168 final.

Or. en

Emendamento 48
Kosma Złotowski

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Gli obblighi comunicativi sono fondamentali per un monitoraggio adeguato e una corretta applicazione della legislazione. È ***tuttavia importante*** razionalizzare tali norme per fare sì che conseguano l'obiettivo previsto e per limitare gli oneri amministrativi. Sarebbe quindi opportuno semplificare i requisiti e gli obblighi comunicativi per la presentazione di dichiarazioni di distacco alle autorità competenti dello Stato membro ospitante, stabiliti a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/67/UE, in linea con la comunicazione della Commissione "Competitività a lungo termine dell'UE: prospettive oltre il 2030"[5], al fine di ridurre in misura significativa gli oneri amministrativi per i prestatori di servizi stabiliti in altri Stati membri che distaccano lavoratori negli Stati membri ospitanti e per le autorità nazionali competenti.	(4) Gli obblighi comunicativi sono fondamentali per un monitoraggio adeguato e una corretta applicazione della legislazione. È ***fondamentale*** razionalizzare tali norme per fare sì che conseguano l'obiettivo previsto e per limitare gli oneri amministrativi. Sarebbe quindi opportuno semplificare i requisiti e gli obblighi comunicativi per la presentazione di dichiarazioni di distacco alle autorità competenti dello Stato membro ospitante, stabiliti a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/67/UE, in linea con la comunicazione della Commissione "Competitività a lungo termine dell'UE: prospettive oltre il 2030"[5], al fine di ridurre in misura significativa gli oneri amministrativi per i prestatori di servizi stabiliti in altri Stati membri che distaccano lavoratori negli Stati membri ospitanti e per le autorità nazionali competenti.

[5] COM(2023) 168 final.

[5] COM(2023) 168 final.

Or. en

Emendamento 49
Hanna Gedin, Per Clausen

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) ***La riduzione*** degli ***oneri*** amministrativi per i prestatori di servizi e le autorità nazionali competenti deve procedere di pari passo con il rispetto di condizioni di lavoro adeguate e la tutela sociale dei lavoratori distaccati. Agevolando l'effettiva vigilanza sul rispetto delle norme da parte degli Stati membri e rafforzando la cooperazione amministrativa reciproca si migliora la tutela dei diritti dei lavoratori.	(5) ***Tale semplificazione parziale*** degli ***obblighi*** amministrativi per i prestatori di servizi e le ***informazioni raccolte dalle*** autorità nazionali competenti deve procedere di pari passo con il rispetto di condizioni di lavoro adeguate e la tutela sociale dei lavoratori distaccati***, al fine di garantire che le autorità nazionali competenti e le parti sociali abbiano accesso alle informazioni necessarie per attuare efficacemente la legislazione e i contratti collettivi applicabili***. Agevolando l'effettiva vigilanza sul rispetto delle norme da parte degli Stati membri e rafforzando la cooperazione amministrativa reciproca si migliora la tutela dei diritti dei lavoratori.

Or. en

Emendamento 50
Villy Søvndal, Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) ***La riduzione*** degli ***oneri*** amministrativi per i prestatori di servizi e le autorità nazionali competenti deve procedere di pari passo con il rispetto di condizioni di lavoro adeguate e la tutela sociale dei lavoratori distaccati. Agevolando l'effettiva vigilanza sul rispetto delle norme da parte degli Stati membri e rafforzando la cooperazione amministrativa reciproca si migliora la tutela dei diritti dei lavoratori.	(5) ***Tale razionalizzazione*** degli ***obblighi*** amministrativi per i prestatori di servizi e le ***informazioni raccolte dalle*** autorità nazionali competenti deve procedere di pari passo con il rispetto di condizioni di lavoro adeguate e la tutela sociale dei lavoratori distaccati***, al fine di garantire che le autorità nazionali competenti e le parti sociali abbiano accesso alle informazioni necessarie per attuare efficacemente la legislazione e i contratti collettivi applicabili***. Agevolando l'effettiva vigilanza sul rispetto delle norme da parte degli Stati membri e rafforzando la cooperazione amministrativa reciproca si migliora la tutela dei diritti dei lavoratori.

Or. en

Emendamento 51
Sebastian Kruis, Rachel Blom, Elisabeth Dieringer, Filip Turek, Marie Dauchy, Mélanie Disdier

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) La riduzione degli oneri amministrativi per i prestatori di servizi e le autorità nazionali competenti deve procedere di pari passo con il rispetto di condizioni di lavoro adeguate e la tutela sociale dei lavoratori distaccati. Agevolando l'effettiva vigilanza sul rispetto delle norme da parte degli Stati membri e rafforzando la cooperazione amministrativa reciproca si migliora la tutela dei diritti dei lavoratori.	(5) La riduzione degli oneri amministrativi per i prestatori di servizi e le autorità nazionali competenti deve procedere di pari passo con il rispetto di condizioni di lavoro adeguate e la tutela sociale dei lavoratori distaccati. Agevolando l'effettiva vigilanza sul rispetto delle norme da parte degli Stati membri e rafforzando la cooperazione amministrativa reciproca si migliora la tutela dei diritti dei lavoratori***, garantendo che i lavoratori distaccati godano dello stesso livello di diritti e tutela dei lavoratori locali nello Stato membro ospitante, se applicabile, al fine di assicurare una competizione leale e prevenire qualsiasi forma di dumping sociale***.

Or. en

Emendamento 52
Brigitte van den Berg, Svenja Hahn, Jana Toom, Hristo Petrov

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) La riduzione degli oneri amministrativi per i prestatori di servizi e le autorità nazionali competenti deve procedere di pari passo con il rispetto di condizioni di lavoro adeguate e la tutela	(5) La riduzione degli oneri amministrativi per i prestatori di servizi e le autorità nazionali competenti deve procedere di pari passo con il ***pieno*** rispetto di condizioni di lavoro adeguate e

sociale dei lavoratori distaccati. Agevolando l'effettiva vigilanza sul rispetto delle norme da parte degli Stati membri e rafforzando la cooperazione amministrativa reciproca si migliora la tutela dei diritti dei lavoratori.	la tutela sociale dei lavoratori distaccati. Agevolando l'effettiva vigilanza sul rispetto delle norme da parte degli Stati membri e rafforzando la cooperazione amministrativa reciproca si migliora la tutela dei diritti dei lavoratori ***e la lotta contro le pratiche abusive e il lavoro non dichiarato che compromettono i diritti fondamentali dei lavoratori e la parità di condizioni per i prestatori di servizi***.
	Or. en

Emendamento 53
Pascal Arimont, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) La libera circolazione delle persone e dei servizi caratterizza la vita lavorativa quotidiana, in particolare nelle regioni frontaliere intraeuropee. Ciò ha comportato diverse forme di mobilità del lavoro. Il lavoro transfrontaliero svolge pertanto un ruolo di primo piano in tali regioni di frontiera. In tale contesto e in considerazione degli sforzi della Commissione europea per ridurre la burocrazia al fine di rafforzare il mercato interno, il Parlamento europeo invita la Commissione e il Consiglio a esaminare le esenzioni dall'obbligo di dichiarare i distacchi per le PMI nelle regioni frontaliere intraeuropee, definite ai sensi della nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS) come regioni con una frontiera terrestre o regioni in cui più della metà della popolazione vive entro 25 km dalle frontiere terrestri. In particolare, è opportuno considerare l'idea di un'autorizzazione globale di un anno che consenta alle PMI di distaccare i propri dipendenti negli Stati membri limitrofi, a condizione che tali PMI

abbiano rispettato e osservato tutte le leggi sul distacco negli ultimi cinque esercizi finanziari.

Or. en

Motivazione

Nelle regioni transfrontaliere la mobilità dei lavoratori fa parte della vita quotidiana. Per ridurre la burocrazia e rafforzare il mercato interno, le PMI che sono sempre state conformi dovrebbero beneficiare di procedure semplificate, come un'autorizzazione globale di un anno per i distacchi. Le esenzioni per le regioni frontaliere (secondo i criteri NUTS) alleggerirebbero gli oneri mantenendo nel contempo la tutela dei lavoratori.

Emendamento 54
Sebastian Kruis, Rachel Blom, Elisabeth Dieringer, Filip Turek

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) Anche i lavoratori autonomi dovrebbero poter beneficiare della possibilità di presentare, su base volontaria, le dichiarazioni di distacco di cui al presente regolamento. Agevolare l'accesso a tale meccanismo può migliorare la trasparenza, rafforzare il controllo e sostenere la tutela e l'applicazione dei loro diritti.

Or. en

Emendamento 55
Villy Søvndal, Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) A norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1024/2012 possono	(6) A norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1024/2012 possono

essere messi a disposizione mezzi tecnici per consentire a soggetti esterni di interagire con l'IMI. Tale interazione dovrebbe essere agevolata da un'interfaccia pubblica elettronica multilingue connessa all'IMI ("interfaccia pubblica"), attraverso la quale i prestatori di servizi dovrebbero trasmettere le dichiarazioni di distacco agli Stati membri che utilizzano tale interfaccia ("Stati membri partecipanti"). ***Questi*** Stati membri ***dovrebbero quindi*** utilizzare, ***se*** necessario, le informazioni ricevute tramite l'IMI ***per presentare*** richieste motivate nei moduli relativi al distacco dell'IMI, conformemente all'obbligo di fornire cooperazione amministrativa e assistenza reciproca di cui agli articoli 6 e 7 della direttiva 2014/67/UE.

essere messi a disposizione mezzi tecnici per consentire a soggetti esterni di interagire con l'IMI. Tale interazione dovrebbe essere agevolata da un'interfaccia pubblica elettronica multilingue connessa all'IMI ("interfaccia pubblica"), attraverso la quale i prestatori di servizi dovrebbero trasmettere le dichiarazioni di distacco agli Stati membri che utilizzano tale interfaccia ("Stati membri partecipanti")***, alimentando simultaneamente il repertorio dell'IMI e i sistemi di back-end delle autorità nazionali competenti, al fine di garantire l'interoperabilità***. ***Gli*** Stati membri ***possono*** utilizzare ***di conseguenza***, ***laddove*** necessario ***per finalità quali l'aggregazione dei dati e il riferimento incrociato***, le informazioni ricevute tramite l'IMI ***presentando*** richieste motivate nei moduli relativi al distacco dell'IMI, conformemente all'obbligo di fornire cooperazione amministrativa e assistenza reciproca di cui agli articoli 6 e 7 della direttiva 2014/67/UE. ***È importante sottolineare che le informazioni raccolte tramite l'interfaccia pubblica saranno utilizzate prevalentemente dagli Stati membri che ricevono lavoratori distaccati nel loro territorio al fine di garantire un monitoraggio e un'attuazione efficaci delle norme e degli obblighi applicabili. Gli obblighi di informazione specifici dovrebbero pertanto contribuire altresì a individuare e affrontare i distacchi ad alto rischio, come quelli che coinvolgono catene di subappalto complesse, intermediari del lavoro, società di comodo, lavoratori cittadini di paesi terzi, falsi distacchi o lavoro autonomo fittizio.***

Or. en

Emendamento 56
Hanna Gedin, Per Clausen

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) A norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1024/2012 possono essere messi a disposizione mezzi tecnici per consentire a soggetti esterni di interagire con l'IMI. Tale interazione dovrebbe essere agevolata da un'interfaccia pubblica elettronica multilingue connessa all'IMI ("interfaccia pubblica"), attraverso la quale i prestatori di servizi dovrebbero trasmettere le dichiarazioni di distacco agli Stati membri che utilizzano tale interfaccia ("Stati membri partecipanti"). Questi Stati membri dovrebbero quindi utilizzare, se necessario, le informazioni ricevute tramite l'IMI per presentare richieste motivate nei moduli relativi al distacco dell'IMI, conformemente all'obbligo di fornire cooperazione amministrativa e assistenza reciproca di cui agli articoli 6 e 7 della direttiva 2014/67/UE.	(6) A norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1024/2012 possono essere messi a disposizione mezzi tecnici per consentire a soggetti esterni di interagire con l'IMI. Tale interazione dovrebbe essere agevolata da un'interfaccia pubblica elettronica multilingue connessa all'IMI ("interfaccia pubblica"), attraverso la quale i prestatori di servizi dovrebbero trasmettere le dichiarazioni di distacco agli Stati membri che utilizzano tale interfaccia ("Stati membri partecipanti")***, alimentando simultaneamente il repertorio dell'IMI e i sistemi di back-end delle autorità nazionali competenti, al fine di garantire l'interoperabilità***. Questi Stati membri ***partecipanti*** dovrebbero quindi utilizzare, se necessario, le informazioni ricevute tramite l'IMI per presentare richieste motivate nei moduli relativi al distacco dell'IMI, conformemente all'obbligo di fornire cooperazione amministrativa e assistenza reciproca di cui agli articoli 6 e 7 della direttiva 2014/67/UE.

Or. en

Emendamento 57
Brigitte van den Berg, Svenja Hahn, Jana Toom, Hristo Petrov

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) A norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1024/2012 possono essere messi a disposizione mezzi tecnici per consentire a soggetti esterni di interagire con l'IMI. Tale interazione dovrebbe essere agevolata da un'interfaccia pubblica elettronica multilingue connessa all'IMI ("interfaccia pubblica"), attraverso la quale i prestatori di servizi dovrebbero	(6) A norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1024/2012 possono essere messi a disposizione mezzi tecnici per consentire a soggetti esterni di interagire con l'IMI. Tale interazione dovrebbe essere agevolata da un'interfaccia pubblica elettronica multilingue connessa all'IMI ("interfaccia pubblica"), attraverso la quale i prestatori di servizi dovrebbero

trasmettere le dichiarazioni di distacco agli Stati membri ***che utilizzano tale interfaccia ("Stati membri partecipanti")***. Questi Stati membri dovrebbero quindi utilizzare, se necessario, le informazioni ricevute tramite l'IMI per presentare richieste motivate nei moduli relativi al distacco dell'IMI, conformemente all'obbligo di fornire cooperazione amministrativa e assistenza reciproca di cui agli articoli 6 e 7 della direttiva 2014/67/UE.	trasmettere le dichiarazioni di distacco agli Stati membri. Questi Stati membri dovrebbero quindi utilizzare, se necessario, le informazioni ricevute tramite l'IMI per presentare richieste motivate nei moduli relativi al distacco dell'IMI, conformemente all'obbligo di fornire cooperazione amministrativa e assistenza reciproca di cui agli articoli 6 e 7 della direttiva 2014/67/UE.

Or. en

Emendamento 58
Hanna Gedin, Per Clausen

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) Il valore aggiunto europeo è la condivisione delle informazioni relative al distacco dei lavoratori nell'IMI, che dovrebbe migliorare la raccolta dei dati e i riferimenti incrociati. A sua volta, ciò dovrebbe rafforzare la cooperazione transfrontaliera per individuare e contrastare le frodi e le pratiche abusive che coinvolgono catene di subappalto complesse, intermediari del lavoro, società di comodo, falsi distacchi, lavoratori cittadini di paesi terzi o lavoro autonomo fittizio.

Or. en

Emendamento 59
Hanna Gedin, Per Clausen

Proposta di regolamento
Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 ter) I requisiti informativi specifici dovrebbero pertanto contribuire anche a individuare e affrontare i distacchi ad alto rischio che coinvolgono imprese che hanno una comprovata esperienza nell'utilizzo del distacco di lavoratori per minare la libertà di associazione, come nel caso dell'uso sistematico da parte di Tesla di lavoratori distaccati come crumiri.

Or. en

Emendamento 60
Villy Søvndal, Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Una semplificazione del processo di invio ***e*** aggiornamento delle dichiarazioni di distacco derivante dalla realizzazione dell'interfaccia pubblica dovrebbe ***ridurre*** gli ***ostacoli*** amministrativi ***alla libera prestazione dei servizi, compresi gli ostacoli al diritto*** delle imprese di prestare servizi in un altro Stato membro impiegando i propri lavoratori.	(7) Una semplificazione del processo di invio***,*** aggiornamento ***e tracciamento*** delle dichiarazioni di distacco derivante dalla realizzazione dell'interfaccia pubblica dovrebbe ***contribuire a semplificare parzialmente*** gli ***obblighi*** amministrativi ***concernenti la libertà*** delle imprese di prestare servizi in un altro Stato membro impiegando i propri lavoratori***, garantendo nel contempo la tutela dei lavoratori distaccati in relazione a tale libertà di prestare servizi***.

Or. en

Emendamento 61
Hanna Gedin, Per Clausen

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Una semplificazione del processo di invio ***e*** aggiornamento delle dichiarazioni di distacco derivante dalla realizzazione dell'interfaccia pubblica dovrebbe ***ridurre*** gli ***ostacoli*** amministrativi ***alla libera prestazione dei servizi, compresi gli ostacoli al diritto*** delle imprese di prestare servizi in un altro Stato membro impiegando i propri lavoratori.	(7) Una semplificazione del processo di invio***,*** aggiornamento ***e tracciamento*** delle dichiarazioni di distacco derivante dalla realizzazione dell'interfaccia pubblica dovrebbe ***contribuire a semplificare*** gli ***obblighi*** amministrativi ***concernenti la libertà*** delle imprese di prestare servizi in un altro Stato membro impiegando i propri lavoratori***, garantendo nel contempo la tutela dei lavoratori distaccati in relazione a tale libertà di prestare servizi***.

Or. en

Emendamento 62
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Una semplificazione del processo di invio e aggiornamento delle dichiarazioni di distacco derivante dalla realizzazione dell'interfaccia pubblica dovrebbe ridurre gli ostacoli amministrativi alla libera prestazione dei servizi, compresi gli ostacoli al diritto delle imprese di prestare servizi in un altro Stato membro impiegando i propri lavoratori.	(7) Una semplificazione del processo di invio e aggiornamento delle dichiarazioni di distacco derivante dalla realizzazione dell'interfaccia pubblica dovrebbe ridurre gli ostacoli amministrativi alla libera prestazione dei servizi, compresi gli ostacoli al diritto delle imprese di prestare servizi in un altro Stato membro impiegando i propri lavoratori***, per agevolare l'internazionalizzazione delle attività***.

Or. ro

Emendamento 63
Brigitte van den Berg, Svenja Hahn, Jana Toom, Hristo Petrov

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Una semplificazione del processo di invio e aggiornamento delle dichiarazioni di distacco derivante dalla realizzazione dell'interfaccia pubblica dovrebbe ridurre gli ostacoli amministrativi alla libera prestazione dei servizi, compresi gli ostacoli al diritto delle imprese di prestare servizi in un altro Stato membro impiegando i propri lavoratori.	(7) Una semplificazione del processo di invio e aggiornamento delle dichiarazioni di distacco derivante dalla realizzazione dell'interfaccia pubblica dovrebbe ridurre gli ostacoli amministrativi alla libera prestazione dei servizi, compresi gli ostacoli al diritto delle imprese di prestare servizi in un altro Stato membro impiegando i propri lavoratori***, e agevolare la mobilità dei lavoratori all'interno dell'UE***.

Or. en

Emendamento 64
Kosma Złotowski

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Una semplificazione del processo di invio e aggiornamento delle dichiarazioni di distacco derivante dalla realizzazione dell'interfaccia pubblica ***dovrebbe ridurre*** gli ostacoli amministrativi alla libera prestazione dei servizi, compresi gli ostacoli al diritto delle imprese di prestare servizi in un altro Stato membro impiegando i propri lavoratori.	(7) Una semplificazione del processo di invio e aggiornamento delle dichiarazioni di distacco derivante dalla realizzazione dell'interfaccia pubblica ***ridurrà*** gli ostacoli amministrativi alla libera prestazione dei servizi, compresi gli ostacoli al diritto delle imprese di prestare servizi in un altro Stato membro impiegando i propri lavoratori.

Or. en

Emendamento 65
Grégory Allione, Valérie Devaux, Stéphanie Yon-Courtin, Marie-Pierre Vedrenne, Sandro Gozi

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*

(8) La semplificazione del processo di invio e aggiornamento delle dichiarazioni di distacco ***dovrebbe*** facilitare un'applicazione migliore ***e maggiormente uniforme*** della direttiva 96/71/CE, nonché la sua attuazione nella pratica, riducendo i casi di inosservanza delle norme in materia di distacco ***dovuti a procedure diverse per la presentazione delle dichiarazioni di distacco***. Ciò ***faciliterà*** lo svolgimento di ispezioni efficaci e adeguate da parte degli Stati membri, contribuendo alla tutela dei diritti dei lavoratori distaccati.	(8) La semplificazione del processo di invio e aggiornamento delle dichiarazioni di distacco ***attraverso un'interfaccia pubblica mira a*** facilitare un'applicazione migliore della direttiva 96/71/CE, nonché la sua attuazione nella pratica, riducendo i casi di inosservanza delle norme in materia di distacco. Ciò ***mira a facilitare*** lo svolgimento di ispezioni efficaci e adeguate da parte degli Stati membri, contribuendo alla tutela dei diritti dei lavoratori distaccati. ***A tal fine, il modulo standard contiene un elenco di informazioni necessarie per consentire i controlli in qualsiasi Stato membro. Tale elenco dovrebbe essere modificato su richiesta di uno Stato membro al fine di tenere conto delle sue esigenze nazionali e di consentire controlli fattuali sul luogo di lavoro. Tali informazioni possono comprendere, tra l'altro, elementi relativi alle condizioni di lavoro e all'alloggio collettivo, se del caso.***

Or. en

Emendamento 66
Johan Danielsson, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Marianne Vind, Vivien Costanzo, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, Marit Maij, Laura Ballarín Cereza, Adnan Dibrani, Idoia Mendia, Alicia Homs Ginel, Elisabeth Grossmann, François Kalfon

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) La semplificazione del processo di invio ***e*** aggiornamento delle dichiarazioni di distacco dovrebbe facilitare un'applicazione migliore ***e*** maggiormente uniforme della direttiva 96/71/CE, nonché la sua attuazione nella pratica, riducendo i casi di inosservanza delle norme in materia di distacco dovuti a procedure diverse per la presentazione delle dichiarazioni di distacco. Ciò faciliterà lo svolgimento di ispezioni efficaci e adeguate da parte degli	(8) La semplificazione del processo di invio***,*** aggiornamento ***e tracciamento*** delle dichiarazioni di distacco dovrebbe facilitare un'applicazione migliore***,*** maggiormente uniforme ***ed efficace*** della direttiva 96/71/CE, nonché la sua attuazione nella pratica, riducendo i casi di inosservanza delle norme in materia di distacco dovuti a procedure diverse per la presentazione delle dichiarazioni di distacco. Ciò faciliterà lo svolgimento di

Stati membri, contribuendo alla tutela dei diritti dei lavoratori distaccati.	ispezioni efficaci e adeguate da parte degli Stati membri, contribuendo alla tutela dei diritti dei lavoratori distaccati ***e contribuirà alla lotta contro l'elusione e l'abuso delle norme in materia di distacco, il lavoro non dichiarato e lo sfruttamento dei lavoratori nell'ambito del distacco dei lavoratori***.

Or. en

Emendamento 67
Andreas Schwab, Pascal Arimont, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) La semplificazione del processo di invio e aggiornamento delle dichiarazioni di distacco dovrebbe facilitare un'applicazione migliore e maggiormente uniforme della direttiva 96/71/CE, nonché la sua attuazione nella pratica, riducendo i casi di inosservanza delle norme in materia di distacco dovuti a procedure diverse per la presentazione delle dichiarazioni di distacco. Ciò faciliterà lo svolgimento di ispezioni efficaci e adeguate da parte degli Stati membri, contribuendo alla tutela dei diritti dei lavoratori distaccati.	(8) La semplificazione del processo di invio e aggiornamento delle dichiarazioni di distacco dovrebbe facilitare un'applicazione migliore e maggiormente uniforme della direttiva 96/71/CE, nonché la sua attuazione nella pratica, ***migliorando la raccolta e la comparabilità dei dati attraverso un modulo standard come stabilito nell'allegato I e*** riducendo i casi di inosservanza delle norme in materia di distacco dovuti a procedure diverse per la presentazione delle dichiarazioni di distacco. Ciò faciliterà lo svolgimento di ispezioni efficaci e adeguate da parte degli Stati membri, contribuendo alla tutela dei diritti dei lavoratori distaccati.

Or. en

Emendamento 68
Hanna Gedin, Per Clausen

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) La semplificazione del processo di invio ***e*** aggiornamento delle dichiarazioni di distacco dovrebbe facilitare un'applicazione ***migliore e*** maggiormente uniforme della direttiva 96/71/CE, nonché la sua attuazione nella pratica***, riducendo i casi di inosservanza delle norme in materia di distacco dovuti a procedure diverse per la presentazione delle dichiarazioni di distacco***. ***Ciò*** faciliterà lo svolgimento di ispezioni efficaci e adeguate da parte degli Stati membri, contribuendo alla tutela dei diritti dei lavoratori distaccati.	(8) La semplificazione del processo di invio***,*** aggiornamento ***e tracciamento*** delle dichiarazioni di distacco dovrebbe facilitare un'applicazione maggiormente uniforme ***ed efficace*** della direttiva 96/71/CE, nonché la sua attuazione nella pratica. ***Consentendo una migliore raccolta e aggregazione dei dati e il riferimento incrociato, il repertorio dell'IMI dedicato*** faciliterà ***la cooperazione transfrontaliera e*** lo svolgimento di ispezioni efficaci e adeguate da parte degli Stati membri, contribuendo alla tutela dei diritti dei lavoratori distaccati ***nonché alla lotta contro il distacco non dichiarato e il dumping sociale***.

Or. en

Emendamento 69
Villy Søvndal, Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) La semplificazione del processo di invio ***e*** aggiornamento delle dichiarazioni di distacco dovrebbe facilitare un'applicazione ***migliore e*** maggiormente uniforme della direttiva 96/71/CE, nonché la sua attuazione nella pratica***, riducendo i casi di inosservanza delle norme in materia di distacco dovuti a procedure diverse per la presentazione delle dichiarazioni di distacco***. ***Ciò*** faciliterà lo svolgimento di ispezioni efficaci e adeguate da parte degli Stati membri, contribuendo alla tutela dei diritti dei lavoratori distaccati.	(8) La semplificazione del processo di invio***,*** aggiornamento ***e tracciamento*** delle dichiarazioni di distacco dovrebbe facilitare un'applicazione maggiormente uniforme ***ed efficace*** della direttiva 96/71/CE, nonché la sua attuazione nella pratica. ***Consentendo una migliore raccolta e aggregazione dei dati e il riferimento incrociato, il repertorio dell'IMI dedicato*** faciliterà ***la cooperazione transfrontaliera e*** lo svolgimento di ispezioni efficaci e adeguate da parte degli Stati membri, ***contrastando le frodi e gli abusi e*** contribuendo ***in tal modo*** alla tutela dei diritti dei lavoratori distaccati.

Or. en

Emendamento 70
Kosma Złotowski

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) La semplificazione del processo di invio e aggiornamento delle dichiarazioni di distacco ***dovrebbe facilitare*** un'applicazione migliore e maggiormente uniforme della direttiva 96/71/CE, nonché la sua attuazione nella pratica, riducendo i casi di inosservanza delle norme in materia di distacco dovuti a procedure diverse per la presentazione delle dichiarazioni di distacco. Ciò faciliterà lo svolgimento di ispezioni efficaci e adeguate da parte degli Stati membri, contribuendo alla tutela dei diritti dei lavoratori distaccati.	(8) La semplificazione del processo di invio e aggiornamento delle dichiarazioni di distacco ***faciliterà*** un'applicazione migliore e maggiormente uniforme della direttiva 96/71/CE, nonché la sua attuazione nella pratica, riducendo i casi di inosservanza delle norme in materia di distacco dovuti a procedure diverse per la presentazione delle dichiarazioni di distacco. Ciò faciliterà lo svolgimento di ispezioni efficaci e adeguate da parte degli Stati membri, contribuendo alla tutela dei diritti dei lavoratori distaccati.

Or. en

Emendamento 71
Hanna Gedin, Per Clausen

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Una semplificazione del processo di invio ***e*** aggiornamento delle dichiarazioni di distacco dovrebbe ridurre gli ***oneri amministrativi*** a carico delle autorità nazionali competenti che chiedono assistenza reciproca ad altri Stati membri. Per fare in modo che le autorità nazionali competenti responsabili possano prestarsi assistenza reciproca senza indebito ritardo e per semplificare le richieste di assistenza reciproca, le informazioni presentate nelle	(9) Una semplificazione del processo di invio***,*** aggiornamento ***e tracciamento*** delle dichiarazioni di distacco dovrebbe ridurre gli ***ostacoli all'applicazione transfrontaliera e alla cooperazione amministrativa*** a carico delle autorità nazionali competenti che chiedono assistenza reciproca ad altri Stati membri. Per fare in modo che le autorità nazionali competenti responsabili possano prestarsi assistenza reciproca senza indebito ritardo

dichiarazioni di distacco dovrebbero essere rese disponibili direttamente nell'IMI, facilitando in tal modo l'applicazione nella pratica della direttiva 2014/67/UE e della direttiva 96/71/CE e sostenendo la relativa cooperazione amministrativa tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri che contribuiscono al funzionamento corretto del mercato interno.

e per semplificare le richieste di assistenza reciproca, le informazioni presentate nelle dichiarazioni di distacco dovrebbero essere rese disponibili direttamente nell'IMI, facilitando in tal modo l'applicazione nella pratica della direttiva 2014/67/UE e della direttiva 96/71/CE e sostenendo la relativa cooperazione amministrativa tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri che contribuiscono ***a un'applicazione più efficace e*** al funzionamento corretto del mercato interno.

Or. en

Emendamento 72
Villy Søvndal, Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Una semplificazione del processo di invio ***e*** aggiornamento delle dichiarazioni di distacco dovrebbe ridurre gli ***oneri amministrativi*** a carico delle autorità nazionali competenti che chiedono assistenza reciproca ad altri Stati membri. Per fare in modo che le autorità nazionali competenti responsabili possano prestarsi assistenza reciproca senza indebito ritardo e per semplificare le richieste di assistenza reciproca, le informazioni presentate nelle dichiarazioni di distacco dovrebbero essere rese disponibili direttamente nell'IMI, facilitando in tal modo l'applicazione nella pratica della direttiva 2014/67/UE e della direttiva 96/71/CE e sostenendo la relativa cooperazione amministrativa tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri che contribuiscono al funzionamento corretto del mercato interno.	(9) Una semplificazione del processo di invio***,*** aggiornamento ***e tracciamento*** delle dichiarazioni di distacco dovrebbe ridurre gli ***ostacoli all'applicazione transfrontaliera e alla cooperazione amministrativa*** a carico delle autorità nazionali competenti che chiedono assistenza reciproca ad altri Stati membri. Per fare in modo che le autorità nazionali competenti responsabili possano prestarsi assistenza reciproca senza indebito ritardo e per semplificare le richieste di assistenza reciproca, le informazioni presentate nelle dichiarazioni di distacco dovrebbero essere rese disponibili direttamente nell'IMI, facilitando in tal modo l'applicazione nella pratica della direttiva 2014/67/UE e della direttiva 96/71/CE e sostenendo la relativa cooperazione amministrativa tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri che contribuiscono ***a un'applicazione più efficace e*** al funzionamento corretto del

mercato interno.

Or. en

Emendamento 73
Johan Danielsson, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Marianne Vind, Vivien Costanzo, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, Marit Maij, Laura Ballarín Cereza, Adnan Dibrani, Idoia Mendia, Alicia Homs Ginel, Elisabeth Grossmann, François Kalfon

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Una semplificazione del processo di invio e aggiornamento delle dichiarazioni di distacco dovrebbe ridurre gli oneri amministrativi a carico delle autorità nazionali competenti che chiedono assistenza reciproca ad altri Stati membri. Per fare in modo che le autorità nazionali competenti responsabili possano prestarsi assistenza reciproca senza indebito ritardo e per semplificare le richieste di assistenza reciproca, le informazioni presentate nelle dichiarazioni di distacco dovrebbero essere rese disponibili direttamente nell'IMI, facilitando in tal modo l'applicazione nella pratica della direttiva 2014/67/UE e della direttiva 96/71/CE e sostenendo la relativa cooperazione amministrativa tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri che contribuiscono al funzionamento corretto del mercato interno.	(9) Una semplificazione del processo di invio e aggiornamento delle dichiarazioni di distacco dovrebbe ridurre gli oneri amministrativi a carico delle autorità nazionali competenti che chiedono assistenza reciproca ad altri Stati membri ***e migliorare la raccolta dei dati quale modalità per migliorare le ispezioni***. Per fare in modo che le autorità nazionali competenti responsabili possano prestarsi assistenza reciproca senza indebito ritardo e per semplificare le richieste di assistenza reciproca, le informazioni presentate nelle dichiarazioni di distacco dovrebbero essere rese disponibili direttamente nell'IMI, facilitando in tal modo l'applicazione nella pratica della direttiva 2014/67/UE e della direttiva 96/71/CE e sostenendo la relativa cooperazione amministrativa tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri che contribuiscono al funzionamento corretto del mercato interno.

Or. en

Emendamento 74
Kosma Złotowski

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Una semplificazione del processo di invio e aggiornamento delle dichiarazioni di distacco ***dovrebbe ridurre*** gli oneri amministrativi a carico delle autorità nazionali competenti che chiedono assistenza reciproca ad altri Stati membri. Per fare in modo che le autorità nazionali competenti responsabili possano prestarsi assistenza reciproca senza indebito ritardo e per semplificare le richieste di assistenza reciproca, le informazioni presentate nelle dichiarazioni di distacco dovrebbero essere rese disponibili direttamente nell'IMI, facilitando in tal modo l'applicazione nella pratica della direttiva 2014/67/UE e della direttiva 96/71/CE e sostenendo la relativa cooperazione amministrativa tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri che contribuiscono al funzionamento corretto del mercato interno.	(9) Una semplificazione del processo di invio e aggiornamento delle dichiarazioni di distacco ***ridurrà*** gli oneri amministrativi a carico delle autorità nazionali competenti che chiedono assistenza reciproca ad altri Stati membri. Per fare in modo che le autorità nazionali competenti responsabili possano prestarsi assistenza reciproca senza indebito ritardo e per semplificare le richieste di assistenza reciproca, le informazioni presentate nelle dichiarazioni di distacco dovrebbero essere rese disponibili direttamente nell'IMI, facilitando in tal modo l'applicazione nella pratica della direttiva 2014/67/UE e della direttiva 96/71/CE e sostenendo la relativa cooperazione amministrativa tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri che contribuiscono al funzionamento corretto del mercato interno.

Or. en

Emendamento 75
Johan Danielsson, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Marianne Vind, Vivien Costanzo, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, Marit Maij, Laura Ballarín Cereza, Adnan Dibrani, Idoia Mendia, Alicia Homs Ginel, Elisabeth Grossmann, François Kalfon

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) La Commissione dovrebbe istituire un'interfaccia pubblica per l'uso volontario da parte degli Stati membri. Gli Stati membri possono scegliere di imporre ai prestatori di servizi l'uso dell'interfaccia pubblica elettronica per la presentazione di una dichiarazione di distacco alle proprie autorità nazionali competenti responsabili, al fine di rispettare gli obblighi giustificati e proporzionati imposti da tali Stati membri per dichiarare il distacco dei lavoratori. Tale interfaccia pubblica	(10) La Commissione dovrebbe istituire un'interfaccia pubblica per l'uso volontario da parte degli Stati membri. Gli Stati membri possono scegliere di imporre ai prestatori di servizi l'uso dell'interfaccia pubblica elettronica per la presentazione di una dichiarazione di distacco alle proprie autorità nazionali competenti responsabili, al fine di rispettare gli obblighi giustificati e proporzionati imposti da tali Stati membri per dichiarare il distacco dei lavoratori ***e di consentire controlli fattuali***

dovrebbe aiutare gli Stati membri a fare in modo che le procedure e le formalità relative al distacco dei lavoratori possano essere espletate in modo agevole per le imprese, a distanza e per via elettronica, agevolando la trasmissione delle dichiarazioni di distacco ove necessario.	***sul luogo di lavoro***. Tale interfaccia pubblica dovrebbe aiutare gli Stati membri a fare in modo che le procedure e le formalità relative al distacco dei lavoratori possano essere espletate in modo agevole per le imprese, a distanza e per via elettronica, agevolando la trasmissione delle dichiarazioni di distacco ***e il caricamento dei documenti*** ove necessario. ***L'interfaccia pubblica dovrebbe convalidare i dati nelle dichiarazioni di distacco da un punto di vista tecnico per garantire, nella misura del possibile, la plausibilità e l'accuratezza tecnica delle informazioni fornite e del formato dei dati. Tale convalida potrebbe essere effettuata integrando nell'interfaccia pubblica un controllo nei pertinenti registri dell'Unione o nazionali, quali i registri degli indirizzi o delle imprese. L'attività del prestatore di servizi in quanto utente nell'interfaccia pubblica riguardo alle dichiarazioni di distacco e ai dati ivi inclusi dovrebbe essere registrata e riportata in un log al fine di garantire piena trasparenza e tracciabilità.***

Or. en

Emendamento 76
Villy Søvndal, Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) La Commissione dovrebbe istituire un'interfaccia pubblica per l'uso volontario da parte degli Stati membri. Gli Stati membri possono scegliere di imporre ai prestatori di servizi l'uso dell'interfaccia pubblica elettronica per la presentazione di una dichiarazione di distacco alle proprie autorità nazionali competenti responsabili,	(10) La Commissione dovrebbe istituire un'interfaccia pubblica per l'uso volontario da parte degli Stati membri. Gli Stati membri possono scegliere di imporre ai prestatori di servizi l'uso dell'interfaccia pubblica elettronica per la presentazione di una dichiarazione di distacco alle proprie autorità nazionali competenti responsabili,

al fine di rispettare gli obblighi giustificati e proporzionati imposti da tali Stati membri per dichiarare il distacco dei lavoratori. Tale interfaccia pubblica dovrebbe aiutare gli Stati membri a fare in modo che le procedure e le formalità relative al distacco dei lavoratori possano essere espletate in modo agevole per le imprese, a distanza e per via elettronica, agevolando la trasmissione delle dichiarazioni di distacco ove necessario.	al fine di rispettare gli obblighi giustificati e proporzionati imposti da tali Stati membri per dichiarare il distacco dei lavoratori ***e di consentire controlli fattuali sul luogo di lavoro***. Tale interfaccia pubblica dovrebbe aiutare gli Stati membri ***partecipanti*** a fare in modo che le procedure e le formalità relative al distacco dei lavoratori ***nei rispettivi Stati membri*** possano essere espletate in modo agevole per le imprese, a distanza e per via elettronica, agevolando la trasmissione delle dichiarazioni di distacco e il caricamento dei documenti ove necessario***, al fine di garantire una raccolta e un'operatività efficaci delle informazioni necessarie***.
	Or. en

Emendamento 77
Hanna Gedin, Per Clausen

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) La Commissione dovrebbe istituire un'interfaccia pubblica per l'uso volontario da parte degli Stati membri. Gli Stati membri possono scegliere di imporre ai prestatori di servizi l'uso dell'interfaccia pubblica elettronica per la presentazione di una dichiarazione di distacco alle proprie autorità nazionali competenti responsabili, al fine di rispettare gli obblighi giustificati e proporzionati imposti da tali Stati membri per dichiarare il distacco dei lavoratori. Tale interfaccia pubblica dovrebbe aiutare gli Stati membri a fare in modo che le procedure e le formalità relative al distacco dei lavoratori possano essere espletate in modo agevole per le imprese, a distanza e per via elettronica, agevolando la trasmissione delle	(10) La Commissione dovrebbe istituire un'interfaccia pubblica per l'uso volontario da parte degli Stati membri. Gli Stati membri possono scegliere di imporre ai prestatori di servizi l'uso dell'interfaccia pubblica elettronica per la presentazione di una dichiarazione di distacco alle proprie autorità nazionali competenti responsabili, al fine di rispettare gli obblighi giustificati e proporzionati imposti da tali Stati membri per dichiarare il distacco dei lavoratori ***e di consentire controlli fattuali sul luogo di lavoro***. Tale interfaccia pubblica dovrebbe aiutare gli Stati membri ***partecipanti*** a fare in modo che le procedure e le formalità relative al distacco dei lavoratori possano essere espletate in modo agevole per le imprese, a distanza e per via elettronica, agevolando la

dichiarazioni di distacco ove necessario.	trasmissione delle dichiarazioni di distacco e il caricamento dei documenti ove necessario***, al fine di garantire una raccolta e un'operatività efficaci delle informazioni necessarie***.

Or. en

Emendamento 78
Arba Kokalari, Andrea Wechsler, Angelika Winzig

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) La Commissione dovrebbe istituire un'interfaccia pubblica per l'uso volontario da parte degli Stati membri. Gli Stati membri possono scegliere di imporre ai prestatori di servizi l'uso dell'interfaccia pubblica elettronica per la presentazione di una dichiarazione di distacco alle proprie autorità nazionali competenti responsabili, al fine di rispettare gli obblighi giustificati e proporzionati imposti da tali Stati membri per dichiarare il distacco dei lavoratori. Tale interfaccia pubblica dovrebbe aiutare gli Stati membri a fare in modo che le procedure e le formalità relative al distacco dei lavoratori possano essere espletate in modo agevole per le imprese, a distanza e per via elettronica, agevolando la trasmissione delle dichiarazioni di distacco ove necessario.	(10) La Commissione dovrebbe istituire un'interfaccia pubblica per l'uso volontario da parte degli Stati membri***. La Commissione dovrebbe incoraggiare e sostenere attivamente gli Stati membri a utilizzare tale interfaccia pubblica nel modo che meglio si adatta ai rispettivi contesti nazionali***. Gli Stati membri possono scegliere di imporre ai prestatori di servizi l'uso dell'interfaccia pubblica elettronica per la presentazione di una dichiarazione di distacco alle proprie autorità nazionali competenti responsabili, al fine di rispettare gli obblighi giustificati e proporzionati imposti da tali Stati membri per dichiarare il distacco dei lavoratori. Tale interfaccia pubblica dovrebbe aiutare gli Stati membri a fare in modo che le procedure e le formalità relative al distacco dei lavoratori possano essere espletate in modo agevole per le imprese, a distanza e per via elettronica, agevolando la trasmissione delle dichiarazioni di distacco ove necessario.

Or. en

Emendamento 79
Andreas Schwab, Pascal Arimont, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) La Commissione dovrebbe istituire un'interfaccia pubblica per l'uso volontario da parte degli Stati membri. Gli Stati membri possono scegliere di imporre ai prestatori di servizi l'uso dell'interfaccia pubblica elettronica per la presentazione di una dichiarazione di distacco alle proprie autorità nazionali competenti responsabili, al fine di rispettare gli obblighi giustificati e proporzionati imposti da tali Stati membri per dichiarare il distacco dei lavoratori. Tale interfaccia pubblica dovrebbe aiutare gli Stati membri a fare in modo che le procedure e le formalità relative al distacco dei lavoratori possano essere espletate in modo agevole per le imprese, a distanza e per via elettronica, agevolando la trasmissione delle dichiarazioni di distacco ove necessario.	(10) La Commissione dovrebbe istituire un'interfaccia pubblica per l'uso volontario da parte degli Stati membri. Gli Stati membri possono scegliere di imporre ai prestatori di servizi l'uso dell'interfaccia pubblica elettronica ***e del modulo standard come stabilito nell'allegato I*** per la presentazione di una dichiarazione di distacco alle proprie autorità nazionali competenti responsabili, al fine di rispettare gli obblighi giustificati e proporzionati imposti da tali Stati membri per dichiarare il distacco dei lavoratori. Tale interfaccia pubblica dovrebbe aiutare gli Stati membri a fare in modo che le procedure e le formalità relative al distacco dei lavoratori possano essere espletate in modo agevole per le imprese ***a titolo gratuito***, a distanza e per via elettronica, agevolando la trasmissione delle dichiarazioni di distacco ove necessario.

Or. en

Emendamento 80
Miriam Lexmann

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) La Commissione dovrebbe istituire un'interfaccia pubblica per ***l'uso volontario da parte degli Stati membri.*** Gli Stati membri ***possono scegliere di imporre ai*** prestatori di servizi ***l'uso dell'interfaccia pubblica elettronica per la*** presentazione di una dichiarazione di distacco alle proprie autorità nazionali competenti responsabili, al fine di rispettare gli	(10) La Commissione dovrebbe istituire un'interfaccia pubblica per gli Stati membri ***per agevolare i*** prestatori di servizi ***nella*** presentazione di una dichiarazione di distacco alle proprie autorità nazionali competenti responsabili, al fine di rispettare gli obblighi giustificati e proporzionati imposti da tali Stati membri per dichiarare il distacco dei lavoratori.

obblighi giustificati e proporzionati imposti da tali Stati membri per dichiarare il distacco dei lavoratori. Tale interfaccia pubblica dovrebbe aiutare gli Stati membri a fare in modo che le procedure e le formalità relative al distacco dei lavoratori possano essere espletate in modo agevole per le imprese, a distanza e per via elettronica, agevolando la trasmissione delle dichiarazioni di distacco ***ove necessario***.	Tale interfaccia pubblica dovrebbe aiutare gli Stati membri a fare in modo che le procedure e le formalità relative al distacco dei lavoratori possano essere espletate in modo agevole per le imprese, a distanza e per via elettronica, agevolando la trasmissione delle dichiarazioni di distacco.

Or. en

Emendamento 81
Kosma Złotowski

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) La Commissione dovrebbe istituire un'interfaccia pubblica per l'uso ***volontario*** da parte degli Stati membri. Gli Stati membri possono scegliere di imporre ai prestatori di servizi l'uso dell'interfaccia pubblica elettronica per la presentazione di una dichiarazione di distacco alle proprie autorità nazionali competenti responsabili, al fine di rispettare gli obblighi giustificati e proporzionati imposti da tali Stati membri per dichiarare il distacco dei lavoratori. Tale interfaccia pubblica ***dovrebbe aiutare*** gli Stati membri a fare in modo che le procedure e le formalità relative al distacco dei lavoratori possano essere espletate in modo agevole per le imprese, a distanza e per via elettronica, agevolando la trasmissione delle dichiarazioni di distacco ove necessario.	(10) La Commissione dovrebbe istituire un'interfaccia pubblica per l'uso ***obbligatorio*** da parte degli Stati membri. Gli Stati membri possono scegliere di imporre ai prestatori di servizi l'uso dell'interfaccia pubblica elettronica per la presentazione di una dichiarazione di distacco alle proprie autorità nazionali competenti responsabili, al fine di rispettare gli obblighi giustificati e proporzionati imposti da tali Stati membri per dichiarare il distacco dei lavoratori. Tale interfaccia pubblica ***aiuterà*** gli Stati membri a fare in modo che le procedure e le formalità relative al distacco dei lavoratori possano essere espletate in modo agevole per le imprese, a distanza e per via elettronica, agevolando la trasmissione delle dichiarazioni di distacco ove necessario.

Or. en

Emendamento 82
Brigitte van den Berg, Svenja Hahn, Jana Toom, Hristo Petrov

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) La Commissione dovrebbe istituire un'interfaccia pubblica per l'uso ***volontario*** da parte degli Stati membri. Gli Stati membri ***possono scegliere di*** imporre ai prestatori di servizi l'uso dell'interfaccia pubblica elettronica per la presentazione di una dichiarazione di distacco alle proprie autorità nazionali competenti responsabili, al fine di rispettare gli obblighi giustificati e proporzionati imposti da tali Stati membri per dichiarare il distacco dei lavoratori. Tale interfaccia pubblica dovrebbe aiutare gli Stati membri a fare in modo che le procedure e le formalità relative al distacco dei lavoratori possano essere espletate in modo agevole per le imprese, a distanza e per via elettronica, agevolando la trasmissione delle dichiarazioni di distacco ove necessario.	(10) La Commissione dovrebbe istituire un'interfaccia pubblica per l'uso ***obbligatorio*** da parte degli Stati membri. Gli Stati membri ***dovrebbero*** imporre ai prestatori di servizi l'uso dell'interfaccia pubblica elettronica per la presentazione di una dichiarazione di distacco alle proprie autorità nazionali competenti responsabili, al fine di rispettare gli obblighi giustificati e proporzionati imposti da tali Stati membri per dichiarare il distacco dei lavoratori. Tale interfaccia pubblica dovrebbe aiutare gli Stati membri a fare in modo che le procedure e le formalità relative al distacco dei lavoratori possano essere espletate in modo agevole per le imprese, a distanza e per via elettronica, agevolando la trasmissione delle dichiarazioni di distacco ove necessario.

Or. en

Emendamento 83
Pascal Arimont, Andreas Schwab, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) Molti prestatori di servizi, in particolare le PMI, chiedono un miglioramento dell'accessibilità delle informazioni sulla legislazione nazionale sociale e in materia di lavoro applicabile e sui contratti collettivi applicabili, come previsto all'articolo 5 della direttiva 2014/67/UE. Nel suo opuscolo del marzo 2023, dal titolo "Lessons learnt for single

national websites on the posting of workers" (Lezioni apprese per singoli siti web nazionali sul distacco dei lavoratori), l'Autorità europea del lavoro (ELA) fa riferimento, tra l'altro, al valore aggiunto di traduzioni coerenti, complete e aggiornate del sito web in tutte le lingue disponibili e di informazioni complete sui contratti collettivi applicabili in caso di distacco. Data la complessità della legislazione applicabile e delle raccomandazioni dell'ELA, anche l'interfaccia digitale dovrebbe svolgere un ruolo chiave nell'accessibilità delle informazioni a norma dell'articolo 5 della direttiva 2014/67/UE.

Or. en

(Cfr. l'articolo 5 della direttiva 2014/67/UE).

Motivazione

Per sostenere le PMI e garantire il rispetto dell'articolo 5 della direttiva 2014/67/UE, l'interfaccia deve fornire un accesso chiaro e multilingue alle norme nazionali sociali, fiscali e in materia di lavoro, nonché ai contratti collettivi. Ciò rafforza la certezza del diritto, tutela i diritti dei lavoratori e dà seguito alle raccomandazioni dell'ELA del 2023 relative a informazioni accessibili e complete.

Emendamento 84
Andreas Schwab, Pascal Arimont, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	10 bis. Attualmente il distacco dei lavoratori e il coordinamento della sicurezza sociale seguono procedure di notifica diverse. Le imprese devono utilizzare portali diversi per inviare notifiche ai lavoratori distaccati e richiedere un documento portatile A1. La Commissione dovrebbe esaminare le possibilità di estendere l'uso dell'interfaccia pubblica e la

riutilizzabilità dei dati, in particolare per quanto riguarda il documento portatile A1, con l'obiettivo di ravvicinare le domande di notifica dei lavoratori distaccati e le domande di certificato A1 e potenzialmente di fonderle in futuro.

Or. en

Emendamento 85
Arba Kokalari, Andrea Wechsler, Angelika Winzig, Henrik Dahl

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	10 bis. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero cooperare costantemente per individuare ed eliminare le fasi e gli obblighi amministrativi superflui nel processo di dichiarazione di distacco, garantendo che gli strumenti digitali riducano efficacemente gli oneri normativi per le imprese senza compromettere le tutele dei lavoratori.

Or. en

Emendamento 86
Pascal Arimont, Andreas Schwab, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	10 ter L'interfaccia pubblica offre un grande potenziale come piattaforma in linea con l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2014/67/UE. Poiché la legislazione sociale e in materia di lavoro applicabile e le esenzioni dall'obbligo di dichiarare un distacco variano da uno Stato membro all'altro, l'interfaccia

pubblica dovrebbe, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2014/67/UE, fornire alle società e ai prestatori di servizi le pertinenti normative e contratti collettivi applicabili, una panoramica delle esenzioni dall'obbligo di dichiarazione di distacco e la legislazione fiscale di tutti gli Stati membri, compresi quelli che non utilizzano l'interfaccia pubblica, in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. Queste informazioni assicurano il rispetto dei diritti dei lavoratori, garantiscono la certezza del diritto e aiutano le imprese, in particolare le PMI, per le quali la ricerca delle normative applicabili in materia di lavoro è altrimenti particolarmente difficile e impegnativa.

Or. en

(Cfr. l'articolo 5 della direttiva 2014/67/UE).

Motivazione

Per sostenere le PMI e garantire il rispetto dell'articolo 5 della direttiva 2014/67/UE, l'interfaccia deve fornire un accesso chiaro e multilingue alle norme nazionali sociali, fiscali e in materia di lavoro, nonché ai contratti collettivi. Ciò rafforza la certezza del diritto, tutela i diritti dei lavoratori e dà seguito alle raccomandazioni dell'ELA del 2023 relative a informazioni accessibili e complete.

Emendamento 87
Arba Kokalari, Andrea Wechsler, Angelika Winzig, Henrik Dahl

Proposta di regolamento
Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	10 ter La Commissione dovrebbe promuovere attivamente l'uso di tecnologie digitali emergenti come l'IA, i controlli di conformità automatizzati e le interfacce compatibili con dispositivi e piattaforme, comprese le interfacce mobili, per migliorare l'accessibilità e l'efficacia dell'interfaccia pubblica a

sostegno della libera circolazione dei servizi e dei lavoratori.

Or. en

Emendamento 88
Johan Danielsson, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Marianne Vind, Vivien Costanzo, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, Marit Maij, Laura Ballarín Cereza, Adnan Dibrani, Idoia Mendia, Alicia Homs Ginel, Elisabeth Grossmann, François Kalfon

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) L'interfaccia pubblica connessa all'IMI è uno strumento tecnico messo a disposizione dalla Commissione europea per l'uso volontario da parte degli Stati membri. Prima di imporre ai prestatori di servizi di dichiarare le informazioni del caso mediante tale interfaccia, gli Stati membri dovrebbero fare in modo che tale obbligo sia previsto dal diritto nazionale, in linea con il diritto dell'Unione. Per un uso senza ostacoli dell'interfaccia pubblica, gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione il loro interesse a utilizzare l'interfaccia pubblica elettronica multilingue in qualsiasi momento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.	(12) L'interfaccia pubblica connessa all'IMI è uno strumento tecnico messo a disposizione dalla Commissione europea per l'uso volontario da parte degli Stati membri***. La Commissione dovrebbe essere assistita dal gruppo di esperti su un modulo elettronico comune per la dichiarazione di distacco dei lavoratori e dovrebbe monitorare il corretto funzionamento dell'interfaccia pubblica periodicamente o sulla base di segnalazioni da parte delle parti sociali, delle imprese o delle autorità nazionali competenti***. Prima di imporre ai prestatori di servizi di dichiarare le informazioni del caso mediante tale interfaccia, gli Stati membri dovrebbero fare in modo che tale obbligo sia previsto dal diritto nazionale, in linea con il diritto dell'Unione. Per un uso senza ostacoli dell'interfaccia pubblica, gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione il loro interesse a utilizzare l'interfaccia pubblica elettronica multilingue in qualsiasi momento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 89

Miriam Lexmann

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) L'interfaccia pubblica connessa all'IMI è uno strumento tecnico messo a disposizione dalla Commissione europea per l'uso ***volontario*** da parte degli Stati membri. Prima di imporre ai prestatori di servizi di dichiarare le informazioni del caso mediante tale interfaccia, gli Stati membri dovrebbero fare in modo che tale obbligo sia previsto dal diritto nazionale, in linea con il diritto dell'Unione. ***Per un uso senza ostacoli dell'interfaccia pubblica, gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione il loro interesse a utilizzare l'interfaccia pubblica elettronica multilingue in qualsiasi momento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.***	(12) L'interfaccia pubblica connessa all'IMI è uno strumento tecnico messo a disposizione dalla Commissione europea per l'uso da parte degli Stati membri. Prima di imporre ai prestatori di servizi di dichiarare le informazioni del caso mediante tale interfaccia, gli Stati membri dovrebbero fare in modo che tale obbligo sia previsto dal diritto nazionale, in linea con il diritto dell'Unione.

Or. en

Emendamento 90
Brigitte van den Berg, Svenja Hahn, Jana Toom, Hristo Petrov

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) L'interfaccia pubblica connessa all'IMI è uno strumento tecnico messo a disposizione dalla Commissione europea per l'uso ***volontario*** da parte degli Stati membri. Prima di imporre ai prestatori di servizi di dichiarare le informazioni del caso mediante tale interfaccia, gli Stati membri dovrebbero fare in modo che tale obbligo sia previsto dal diritto nazionale, in linea con il diritto dell'Unione. ***Per un uso senza ostacoli dell'interfaccia pubblica, gli Stati membri dovrebbero comunicare***	(12) L'interfaccia pubblica connessa all'IMI è uno strumento tecnico messo a disposizione dalla Commissione europea per l'uso ***obbligatorio*** da parte degli Stati membri. Prima di imporre ai prestatori di servizi di dichiarare le informazioni del caso mediante tale interfaccia, gli Stati membri dovrebbero fare in modo che tale obbligo sia previsto dal diritto nazionale, ***entro la data di applicazione del presente regolamento,*** in linea con il diritto dell'Unione.

alla Commissione il loro interesse a utilizzare l'interfaccia pubblica elettronica multilingue in qualsiasi momento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 91
Kosma Złotowski

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) L'interfaccia pubblica connessa all'IMI è uno strumento tecnico messo a disposizione dalla Commissione europea per l'uso ***volontario*** da parte degli Stati membri. Prima di imporre ai prestatori di servizi di dichiarare le informazioni del caso mediante tale interfaccia, gli Stati membri dovrebbero fare in modo che tale obbligo sia previsto dal diritto nazionale, in linea con il diritto dell'Unione. Per un uso senza ostacoli dell'interfaccia pubblica, gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione il loro interesse a utilizzare l'interfaccia pubblica elettronica multilingue in qualsiasi momento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.	(12) L'interfaccia pubblica connessa all'IMI è uno strumento tecnico messo a disposizione dalla Commissione europea per l'uso ***obbligatorio*** da parte degli Stati membri. Prima di imporre ai prestatori di servizi di dichiarare le informazioni del caso mediante tale interfaccia, gli Stati membri dovrebbero fare in modo che tale obbligo sia previsto dal diritto nazionale, in linea con il diritto dell'Unione. Per un uso senza ostacoli dell'interfaccia pubblica, gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione il loro interesse a utilizzare l'interfaccia pubblica elettronica multilingue in qualsiasi momento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 92
Brigitte van den Berg, Svenja Hahn, Jana Toom, Hristo Petrov

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) I prestatori di servizi dovrebbero	(14) I prestatori di servizi dovrebbero

poter presentare una dichiarazione di distacco alle autorità nazionali competenti di uno Stato membro ***partecipante*** in cui un lavoratore è distaccato, vale a dire lo Stato membro ospitante, utilizzando un modulo standard multilingue di tale interfaccia pubblica.	poter presentare una dichiarazione di distacco alle autorità nazionali competenti di uno Stato membro in cui un lavoratore è distaccato, vale a dire lo Stato membro ospitante, utilizzando un modulo standard multilingue di tale interfaccia pubblica. ***La funzione di traduzione nell'IMI dovrebbe consentire alle autorità nazionali competenti di tradurre i documenti da e verso una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione. Dovrebbe così essere eliminata la necessità di imporre al prestatore di servizi l'obbligo di fornire una traduzione di tali documenti.***

Or. en

Emendamento 93
Arba Kokalari, Andrea Wechsler, Angelika Winzig, Henrik Dahl

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) I prestatori di servizi dovrebbero poter presentare una dichiarazione di distacco alle autorità nazionali competenti di uno Stato membro partecipante in cui un lavoratore è distaccato, vale a dire lo Stato membro ospitante, utilizzando un modulo standard multilingue di tale interfaccia pubblica.	(14) I prestatori di servizi dovrebbero poter presentare una dichiarazione di distacco alle autorità nazionali competenti di uno Stato membro partecipante in cui un lavoratore è distaccato, vale a dire lo Stato membro ospitante, utilizzando un modulo standard multilingue ***e di facile uso*** di tale interfaccia pubblica. ***Tale modulo dovrebbe essere accessibile su tutti i dispositivi e le piattaforme a sostegno di un'agevole prestazione transfrontaliera di servizi. Dovrebbe inoltre comprendere orientamenti ed elementi di sostegno chiari per aiutare i prestatori di servizi a completare la dichiarazione in modo efficiente.***

Or. en

Emendamento 94

Villy Søvndal, Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) I prestatori di servizi dovrebbero poter presentare una dichiarazione di distacco alle autorità nazionali competenti di uno Stato membro partecipante in cui un lavoratore è distaccato, vale a dire lo Stato membro ospitante, utilizzando un modulo standard multilingue di tale interfaccia pubblica.	(14) I prestatori di servizi dovrebbero poter presentare una dichiarazione di distacco alle autorità nazionali competenti di uno Stato membro partecipante in cui un lavoratore è distaccato, vale a dire lo Stato membro ospitante, utilizzando un modulo standard multilingue di tale interfaccia pubblica ***con una serie comune di obblighi informativi minimi***.

Or. en

Emendamento 95
Andreas Schwab, Pascal Arimont, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) I prestatori di servizi dovrebbero poter presentare una dichiarazione di distacco alle autorità nazionali competenti di uno Stato membro partecipante in cui un lavoratore è distaccato, vale a dire lo Stato membro ospitante, utilizzando un modulo standard multilingue di tale interfaccia pubblica.	(14) I prestatori di servizi dovrebbero poter presentare una dichiarazione di distacco alle autorità nazionali competenti di uno Stato membro partecipante in cui un lavoratore è distaccato, vale a dire lo Stato membro ospitante, utilizzando un modulo standard multilingue di tale interfaccia pubblica ***e il modulo standard come stabilito nell'allegato I***.

Or. en

Emendamento 96
Johan Danielsson, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Marianne Vind, Vivien Costanzo, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, Marit Maij, Laura Ballarín Cereza, Adnan Dibrani, Idoia Mendia, Alicia Homs Ginel, Elisabeth Grossmann, François Kalfon

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) I prestatori di servizi dovrebbero poter presentare una dichiarazione di distacco alle autorità nazionali competenti di uno Stato membro partecipante in cui un lavoratore è distaccato, vale a dire lo Stato membro ospitante, utilizzando un modulo standard multilingue di tale interfaccia pubblica.	(14) I prestatori di servizi dovrebbero poter presentare una dichiarazione di distacco alle autorità nazionali competenti di uno Stato membro partecipante in cui un lavoratore è distaccato, vale a dire lo Stato membro ospitante, ***e mettere a loro disposizione i documenti pertinenti,*** utilizzando un modulo standard multilingue di tale interfaccia pubblica.

Or. en

Emendamento 97
Hanna Gedin, Per Clausen

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) I prestatori di servizi dovrebbero poter presentare una dichiarazione di distacco alle autorità nazionali competenti di uno Stato membro partecipante in cui un lavoratore è distaccato, vale a dire lo Stato membro ospitante, utilizzando ***un modulo standard multilingue di tale*** interfaccia pubblica.	(14) I prestatori di servizi dovrebbero poter presentare una dichiarazione di distacco alle autorità nazionali competenti di uno Stato membro partecipante in cui un lavoratore è distaccato, vale a dire lo Stato membro ospitante, utilizzando ***un'***interfaccia pubblica ***multilingue con una serie comune di obblighi informativi minimi***.

Or. en

Emendamento 98
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*

(14) I prestatori di servizi dovrebbero poter presentare ***una dichiarazione di distacco*** alle autorità nazionali competenti di uno Stato membro partecipante in cui un lavoratore è distaccato, vale a dire lo Stato membro ospitante***, utilizzando un modulo standard multilingue di tale interfaccia pubblica***.	(14) I prestatori di servizi dovrebbero poter presentare ***un'autodichiarazione standard*** alle autorità nazionali competenti di uno Stato membro partecipante in cui un lavoratore è distaccato, vale a dire lo Stato membro ospitante.

Or. ro

Emendamento 99
Pascal Arimont, Andreas Schwab, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 bis) Indipendentemente dal processo formale di registrazione di un distacco, l'interfaccia pubblica, nella sua funzione di piattaforma di informazione e nello spirito dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2014/67/UE, deve consentire ai prestatori di servizi un accesso agevole alla pertinente legislazione sociale e in materia di lavoro applicabile, a una panoramica delle esenzioni dall'obbligo di dichiarare un distacco, nonché ai contratti collettivi e alla legislazione fiscale applicabili di tutti gli Stati membri in tutte le lingue ufficiali dell'UE. Ciò garantisce la tutela dei diritti dei lavoratori e la certezza del diritto.

Or. en

(Cfr. l'articolo 5 della direttiva 2014/67/UE).

Motivazione

Per sostenere le PMI e garantire il rispetto dell'articolo 5 della direttiva 2014/67/UE, l'interfaccia deve fornire un accesso chiaro e multilingue alle norme nazionali sociali, fiscali e in materia di lavoro, nonché ai contratti collettivi. Ciò rafforza la certezza del diritto, tutela i diritti dei lavoratori e dà seguito alle raccomandazioni dell'ELA del 2023 relative a informazioni accessibili e complete.

Emendamento 100
Villy Søvndal, Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 bis) Su richiesta di uno Stato membro, qualora il diritto di uno Stato membro preveda che taluni tipi di lavoratori autonomi presentino una dichiarazione, questi dovrebbero poter presentare una dichiarazione tramite l'interfaccia pubblica.

Or. en

Emendamento 101
Brigitte van den Berg, Svenja Hahn, Jana Toom, Hristo Petrov

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 bis) Qualora il diritto di uno Stato membro imponga a talune categorie di lavoratori autonomi di dichiarare il proprio distacco, questi dovrebbero poter utilizzare l'interfaccia pubblica per presentare tali dichiarazioni.

Or. en

Emendamento 102
Arba Kokalari, Andrea Wechsler, Angelika Winzig

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*

(15) La Commissione ha ricevuto i contributi del gruppo di esperti per un modulo elettronico comune per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori in merito agli obblighi e ai sistemi di dichiarazione nazionali e alle informazioni necessarie per consentire controlli fattuali sul luogo di lavoro. La Commissione ha ricevuto la consulenza del gruppo di esperti in merito agli obblighi informativi che il gruppo di esperti ritiene opportuno includere nel modulo comune per la dichiarazione di distacco dei lavoratori. Tenendo conto di tale consulenza e al fine di consentire la fornitura delle informazioni eventualmente necessarie per consentire controlli fattuali sul luogo di lavoro, il modulo standard utilizzato dall'interfaccia pubblica elettronica dovrebbe recare informazioni relative al prestatore di servizi, al lavoratore distaccato, all'incarico di distacco, alla persona di contatto per le autorità competenti e al destinatario del servizio. Il modulo standard dovrebbe essere disponibile in tutte le lingue dell'UE. Gli Stati membri possono decidere che determinati elementi contenuti nel modulo standard, che non ritengono pertinenti alla luce del loro contesto nazionale e del modo in cui organizzano i controlli fattuali sul luogo di lavoro, non siano richiesti ai prestatori di servizi che distaccano lavoratori nel loro territorio compilando il modulo sull'interfaccia pubblica elettronica.

(15) La Commissione ha ricevuto i contributi del gruppo di esperti per un modulo elettronico comune per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori in merito agli obblighi e ai sistemi di dichiarazione nazionali e alle informazioni necessarie per consentire controlli fattuali sul luogo di lavoro. La Commissione ha ricevuto la consulenza del gruppo di esperti in merito agli obblighi informativi che il gruppo di esperti ritiene opportuno includere nel modulo comune per la dichiarazione di distacco dei lavoratori. Tenendo conto di tale consulenza e al fine di consentire la fornitura delle informazioni eventualmente necessarie per consentire controlli fattuali sul luogo di lavoro, il modulo standard utilizzato dall'interfaccia pubblica elettronica dovrebbe recare informazioni relative al prestatore di servizi, al lavoratore distaccato, all'incarico di distacco, alla persona di contatto per le autorità competenti e al destinatario del servizio. Il modulo standard dovrebbe essere disponibile in tutte le lingue dell'UE. ***Il modulo dovrebbe essere semplice e di facile utilizzo per ridurre gli oneri amministrativi.*** Gli Stati membri possono decidere che determinati elementi contenuti nel modulo standard, che non ritengono pertinenti alla luce del loro contesto nazionale e del modo in cui organizzano i controlli fattuali sul luogo di lavoro, non siano richiesti ai prestatori di servizi che distaccano lavoratori nel loro territorio compilando il modulo sull'interfaccia pubblica elettronica. ***Inoltre la Commissione dovrebbe incoraggiare attivamente gli Stati membri a partecipare a tale modulo standard e a migliorarne costantemente l'uso. Tale approccio promuoverà la fornitura di servizi transfrontalieri senza soluzione di continuità e la mobilità dei lavoratori nel mercato interno, senza introdurre obblighi normativi nuovi o sproporzionati.***

Or. en

Emendamento 103
Villy Søvndal, Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) La Commissione ha ricevuto i contributi ***del*** gruppo di esperti per un modulo elettronico comune per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori in merito agli obblighi e ai sistemi di dichiarazione nazionali e alle informazioni necessarie per ***consentire*** controlli fattuali sul luogo di lavoro. La Commissione ha ***ricevuto la consulenza*** del gruppo di esperti in merito agli obblighi informativi che il gruppo di esperti ritiene opportuno includere nel modulo comune per la dichiarazione di distacco dei lavoratori. Tenendo conto di tale consulenza e al fine di consentire la fornitura delle informazioni eventualmente necessarie per consentire controlli fattuali sul luogo di lavoro, il modulo standard utilizzato dall'interfaccia pubblica elettronica dovrebbe recare informazioni relative al prestatore di servizi, al lavoratore distaccato, all'incarico di distacco, alla persona di contatto per le autorità competenti e al destinatario del servizio. ***Il modulo standard*** dovrebbe essere disponibile in tutte le lingue dell'UE. Gli Stati membri possono decidere che determinati elementi contenuti nel modulo standard***, che non*** ritengono ***pertinenti*** alla luce del loro contesto nazionale e del modo in cui organizzano i controlli fattuali sul luogo di lavoro, ***non siano richiesti*** ai prestatori di servizi che distaccano lavoratori nel loro territorio compilando il modulo ***sull'***interfaccia pubblica elettronica.	(15) La Commissione ha ricevuto i contributi ***di un*** gruppo ***informale*** di esperti per un modulo elettronico comune per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori in merito agli obblighi e ai sistemi di dichiarazione nazionali e alle informazioni necessarie ***raccolte e utilizzate dagli Stati membri*** per ***effettuare*** controlli fattuali sul luogo di lavoro. La Commissione ha ***tenuto conto del contributo*** del gruppo di esperti in merito agli obblighi informativi che il gruppo di esperti ritiene opportuno includere nel modulo comune per la dichiarazione di distacco dei lavoratori***, con particolare attenzione ai pareri degli Stati membri che hanno espresso un interesse preliminare a partecipare***. Tenendo conto di tale consulenza e al fine di consentire la fornitura delle informazioni eventualmente necessarie per consentire controlli fattuali sul luogo di lavoro, un modulo standard utilizzato dall'interfaccia pubblica elettronica ***multilingue*** dovrebbe recare informazioni relative al prestatore di servizi, al lavoratore distaccato, all'incarico di distacco, alla persona di contatto per le autorità competenti e al destinatario del servizio. ***L'interfaccia pubblica*** dovrebbe essere disponibile in tutte le lingue dell'UE. ***Per garantire l'interoperabilità,*** gli Stati membri possono decidere che determinati elementi ***oltre a quelli*** contenuti nel modulo standard ***debbano essere aggiunti in base a ciò che essi*** ritengono ***pertinente*** alla luce del loro contesto nazionale e del modo in cui organizzano i controlli fattuali sul luogo di lavoro, ***richiedendo così*** ai

prestatori di servizi che distaccano lavoratori nel loro territorio ***che anche tutte le informazioni necessarie ai sensi del diritto nazionale possano andare ad alimentare automaticamente i sistemi di back-end nazionali*** compilando il modulo ***mediante l'***interfaccia pubblica elettronica.

Or. en

Emendamento 104
Hanna Gedin, Per Clausen

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) La Commissione ha ricevuto i contributi ***del*** gruppo di esperti per un modulo elettronico comune per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori in merito agli obblighi e ai sistemi di dichiarazione nazionali e alle informazioni necessarie per consentire controlli fattuali sul luogo di lavoro. La Commissione ha ***ricevuto la consulenza*** del gruppo di esperti in merito agli obblighi informativi che il gruppo di esperti ritiene opportuno includere nel modulo comune per la dichiarazione di distacco dei lavoratori. Tenendo conto di tale consulenza e al fine di consentire la fornitura delle informazioni eventualmente necessarie per consentire controlli fattuali sul luogo di lavoro, il modulo standard utilizzato dall'interfaccia pubblica elettronica dovrebbe recare informazioni relative al prestatore di servizi, al lavoratore distaccato, all'incarico di distacco, alla persona di contatto per le autorità competenti e al destinatario del servizio. ***Il modulo standard*** dovrebbe essere disponibile in tutte le lingue dell'UE. Gli Stati membri possono decidere che determinati elementi contenuti nel modulo standard***, che non*** ritengono pertinenti alla luce del loro contesto nazionale e del modo	(15) La Commissione ha ricevuto i contributi ***di un*** gruppo ***informale*** di esperti per un modulo elettronico comune per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori in merito agli obblighi e ai sistemi di dichiarazione nazionali e alle informazioni necessarie per consentire controlli fattuali sul luogo di lavoro. La Commissione ha ***tenuto conto del contributo*** del gruppo di esperti in merito agli obblighi informativi che il gruppo di esperti ritiene opportuno includere nel modulo comune per la dichiarazione di distacco dei lavoratori***, con particolare attenzione ai pareri degli Stati membri che hanno espresso un interesse preliminare a partecipare***. Tenendo conto di tale consulenza e al fine di consentire la fornitura delle informazioni eventualmente necessarie per consentire controlli fattuali sul luogo di lavoro, un modulo standard utilizzato dall'interfaccia pubblica elettronica ***multilingue*** dovrebbe recare informazioni relative al prestatore di servizi, al lavoratore distaccato, all'incarico di distacco, alla persona di contatto per le autorità competenti e al destinatario del servizio. ***L'interfaccia pubblica*** dovrebbe essere disponibile in tutte le lingue dell'UE.

in cui organizzano i controlli fattuali sul luogo di lavoro, ***non siano richiesti*** ai prestatori di servizi che distaccano lavoratori nel loro territorio compilando il modulo ***sull'***interfaccia pubblica elettronica.	***Per garantire l'interoperabilità,*** gli Stati membri possono decidere che determinati elementi ***oltre a quelli*** contenuti nel modulo standard ***e che*** ritengono pertinenti alla luce del loro contesto nazionale e del modo in cui organizzano i controlli fattuali sul luogo di lavoro, ***nonché dei rischi specifici per settore, richiedendo così*** ai prestatori di servizi che distaccano lavoratori nel loro territorio ***che anche tutte le informazioni necessarie ai sensi del diritto nazionale possano andare ad alimentare automaticamente i sistemi di back-end nazionali*** compilando il modulo ***mediante l'***interfaccia pubblica elettronica.

Or. en

Emendamento 105
Johan Danielsson, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Marianne Vind, Vivien Costanzo, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, Marit Maij, Laura Ballarín Cereza, Adnan Dibrani, Idoia Mendia, Alicia Homs Ginel, Elisabeth Grossmann, François Kalfon

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) La Commissione ha ricevuto i contributi del gruppo di esperti per un modulo elettronico comune per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori in merito agli obblighi e ai sistemi di dichiarazione nazionali e alle informazioni necessarie per consentire controlli fattuali sul luogo di lavoro. La Commissione ha ricevuto la consulenza del gruppo di esperti in merito agli obblighi informativi che il gruppo di esperti ritiene opportuno includere nel modulo comune per la dichiarazione di distacco dei lavoratori. Tenendo conto di tale consulenza e al fine di consentire la fornitura delle informazioni eventualmente necessarie per consentire controlli fattuali sul luogo di lavoro, il modulo standard utilizzato dall'interfaccia pubblica elettronica dovrebbe recare	(15) La Commissione ha ricevuto i contributi del gruppo di esperti per un modulo elettronico comune per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori in merito agli obblighi e ai sistemi di dichiarazione nazionali e alle informazioni necessarie per consentire controlli fattuali sul luogo di lavoro. La Commissione ha ricevuto la consulenza del gruppo di esperti in merito agli obblighi informativi che il gruppo di esperti ritiene opportuno includere nel modulo comune per la dichiarazione di distacco dei lavoratori. Tenendo conto di tale consulenza e al fine di consentire la fornitura delle informazioni eventualmente necessarie per consentire controlli fattuali sul luogo di lavoro, un modulo standard utilizzato dall'interfaccia pubblica elettronica ***multilingue*** dovrebbe

informazioni relative al prestatore di servizi, al lavoratore distaccato, all'incarico di distacco, alla persona di contatto per le autorità competenti e al destinatario del servizio. ***Il modulo standard*** dovrebbe essere disponibile in tutte le lingue dell'UE. ***Gli Stati membri possono decidere che determinati elementi contenuti nel modulo standard, che non ritengono pertinenti alla luce del loro contesto nazionale e del modo in cui organizzano i controlli fattuali sul luogo di lavoro, non siano richiesti ai prestatori di servizi che distaccano lavoratori nel loro territorio compilando il modulo sull'interfaccia pubblica elettronica.***	recare informazioni relative al prestatore di servizi, al lavoratore distaccato, all'incarico di distacco, alla persona di contatto per le autorità competenti ***e per le parti sociali*** e al destinatario del servizio. ***L'interfaccia pubblica*** dovrebbe essere ***a titolo gratuito e*** disponibile in tutte le lingue dell'UE.

Or. en

Emendamento 106
Chiara Gemma, Francesco Torselli, Elena Donazzan, Mariateresa Vivaldini

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) La Commissione ha ricevuto i contributi del gruppo di esperti per un modulo elettronico comune per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori in merito agli obblighi e ai sistemi di dichiarazione nazionali e alle informazioni necessarie per consentire controlli fattuali sul luogo di lavoro. La Commissione ha ricevuto la consulenza del gruppo di esperti in merito agli obblighi informativi che il gruppo di esperti ritiene opportuno includere nel modulo comune per la dichiarazione di distacco dei lavoratori. Tenendo conto di tale consulenza e al fine di consentire la fornitura delle informazioni eventualmente necessarie per consentire controlli fattuali sul luogo di lavoro, il modulo standard utilizzato dall'interfaccia pubblica elettronica dovrebbe recare informazioni relative al prestatore di	(15) La Commissione ha ricevuto i contributi del gruppo di esperti per un modulo elettronico comune per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori in merito agli obblighi e ai sistemi di dichiarazione nazionali e alle informazioni necessarie per consentire controlli fattuali sul luogo di lavoro. La Commissione ha ricevuto la consulenza del gruppo di esperti in merito agli obblighi informativi che il gruppo di esperti ritiene opportuno includere nel modulo comune per la dichiarazione di distacco dei lavoratori. Tenendo conto di tale consulenza***, del diritto dell'Unione applicabile e delle normative nazionali che recepiscono la direttiva 2014/67/UE,*** e al fine di consentire la fornitura delle informazioni eventualmente necessarie per consentire controlli fattuali sul luogo di lavoro, il

servizi, al lavoratore distaccato, all'incarico di distacco, ***alla persona*** di contatto per le autorità competenti e al destinatario del servizio. ***Il modulo standard dovrebbe essere disponibile in tutte le lingue dell'UE. Gli Stati membri possono decidere che determinati elementi contenuti nel modulo standard, che non ritengono pertinenti alla luce del loro contesto nazionale e del modo in cui organizzano i controlli fattuali sul luogo di lavoro, non siano richiesti ai prestatori di servizi che distaccano lavoratori nel loro territorio compilando il modulo sull'interfaccia pubblica elettronica.***

modulo standard utilizzato dall'interfaccia pubblica elettronica dovrebbe recare informazioni relative al prestatore di servizi, al lavoratore distaccato, all'incarico di distacco, ***alle persone*** di contatto per le autorità competenti ***e per le parti sociali e*** al destinatario del servizio.

Or. en

Emendamento 107
Sebastian Kruis, Rachel Blom, Elisabeth Dieringer, Filip Turek, Marie Dauchy, Mélanie Disdier

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) ***La Commissione ha ricevuto i contributi del gruppo di esperti per un*** modulo ***elettronico comune*** per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori in merito agli obblighi ***e ai sistemi*** di dichiarazione nazionali e alle informazioni necessarie per consentire controlli fattuali sul luogo di lavoro. ***La Commissione ha ricevuto la consulenza del gruppo di esperti in merito agli obblighi informativi che il gruppo di esperti ritiene opportuno*** includere ***nel modulo comune per la dichiarazione di distacco dei lavoratori. Tenendo conto di tale consulenza e al fine di consentire la fornitura delle informazioni eventualmente necessarie per consentire controlli fattuali sul luogo di lavoro, il*** modulo standard ***utilizzato dall'interfaccia pubblica elettronica dovrebbe recare*** informazioni relative al	(15) ***Al fine di definire gli elementi del*** modulo ***standard*** per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori***, la Rete di coordinamento per il monitoraggio del distacco dei lavoratori di cui al presente regolamento dovrebbe essere in grado di consultare i gruppi di esperti o i portatori di interessi pertinenti*** in merito agli obblighi di dichiarazione nazionali e alle informazioni necessarie per consentire controlli fattuali sul luogo di lavoro. ***Tali consultazioni potrebbero fornire un contributo sui campi da*** includere ***nel*** modulo standard***, che dovrebbero riguardare le*** informazioni relative al prestatore di servizi, al lavoratore distaccato, all'incarico di distacco, alla persona di contatto per le autorità competenti e al destinatario del servizio. Il modulo standard dovrebbe essere

prestatore di servizi, al lavoratore distaccato, all'incarico di distacco, alla persona di contatto per le autorità competenti e al destinatario del servizio. Il modulo standard dovrebbe essere disponibile in tutte le lingue dell'UE. Gli Stati membri possono decidere che determinati elementi contenuti nel modulo standard, che non ritengono pertinenti alla luce del loro contesto nazionale e del modo in cui organizzano i controlli fattuali sul luogo di lavoro, non siano richiesti ai prestatori di servizi che distaccano lavoratori nel loro territorio ***compilando il modulo sull'***interfaccia pubblica elettronica.	disponibile in tutte le lingue dell'UE. Gli Stati membri possono decidere che determinati elementi contenuti nel modulo standard, che non ritengono pertinenti alla luce del loro contesto nazionale e del modo in cui organizzano i controlli fattuali sul luogo di lavoro, non siano richiesti ai prestatori di servizi che distaccano lavoratori nel loro territorio ***mediante l'***interfaccia pubblica elettronica. ***Inoltre gli Stati membri dovrebbero poter decidere di includere ulteriori elementi nel modulo standard per il distacco nel rispettivo territorio, come quelli relativi alla verifica del casellario giudiziale.***

Or. en

Emendamento 108
Andreas Schwab, Pascal Arimont, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) La Commissione ha ricevuto i contributi del gruppo di esperti per un modulo elettronico comune per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori in merito agli obblighi e ai sistemi di dichiarazione nazionali e alle informazioni necessarie per consentire controlli fattuali sul luogo di lavoro. La Commissione ha ricevuto la consulenza del gruppo di esperti in merito agli obblighi informativi che il gruppo di esperti ritiene opportuno includere nel modulo comune per la dichiarazione di distacco dei lavoratori. Tenendo conto di tale consulenza e al fine di consentire la fornitura delle informazioni eventualmente necessarie per consentire controlli fattuali sul luogo di lavoro, il modulo standard utilizzato dall'interfaccia pubblica elettronica dovrebbe recare informazioni relative al prestatore di	(15) La Commissione ha ricevuto i contributi del gruppo di esperti per un modulo elettronico comune per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori in merito agli obblighi e ai sistemi di dichiarazione nazionali e alle informazioni necessarie per consentire controlli fattuali sul luogo di lavoro. La Commissione ha ricevuto la consulenza del gruppo di esperti in merito agli obblighi informativi che il gruppo di esperti ritiene opportuno includere nel modulo comune per la dichiarazione di distacco dei lavoratori. Tenendo conto di tale consulenza e al fine di consentire la fornitura delle informazioni eventualmente necessarie per consentire controlli fattuali sul luogo di lavoro, il modulo standard utilizzato dall'interfaccia pubblica elettronica ***come stabilito nell'allegato I*** dovrebbe recare

servizi, al lavoratore distaccato, all'incarico di distacco, alla persona di contatto per le autorità competenti e al destinatario del servizio. Il modulo standard dovrebbe essere disponibile in tutte le lingue dell'UE. Gli Stati membri possono decidere che determinati elementi contenuti nel modulo standard, che non ritengono pertinenti alla luce del loro contesto nazionale e del modo in cui organizzano i controlli fattuali sul luogo di lavoro, non siano richiesti ai prestatori di servizi che distaccano lavoratori nel loro territorio compilando il modulo sull'interfaccia pubblica elettronica.

informazioni relative al prestatore di servizi, al lavoratore distaccato, all'incarico di distacco, alla persona di contatto per le autorità competenti e al destinatario del servizio. Il modulo standard dovrebbe essere disponibile in tutte le lingue dell'UE. Gli Stati membri possono decidere che determinati elementi contenuti nel modulo standard, che non ritengono pertinenti alla luce del loro contesto nazionale e del modo in cui organizzano i controlli fattuali sul luogo di lavoro, non siano richiesti ai prestatori di servizi che distaccano lavoratori nel loro territorio compilando il modulo sull'interfaccia pubblica elettronica.

Or. en

Emendamento 109
Brigitte van den Berg, Svenja Hahn, Jana Toom, Hristo Petrov

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) La Commissione ha ricevuto i contributi del gruppo di esperti per un modulo elettronico comune per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori in merito agli obblighi e ai sistemi di dichiarazione nazionali e alle informazioni necessarie per consentire controlli fattuali sul luogo di lavoro. La Commissione ha ricevuto la consulenza del gruppo di esperti in merito agli obblighi informativi che il gruppo di esperti ritiene opportuno includere nel modulo comune per la dichiarazione di distacco dei lavoratori. Tenendo conto di tale consulenza e al fine di consentire la fornitura delle informazioni eventualmente necessarie per consentire controlli fattuali sul luogo di lavoro, il modulo standard utilizzato dall'interfaccia pubblica elettronica dovrebbe recare informazioni relative al prestatore di	(15) La Commissione ha ricevuto i contributi del gruppo di esperti per un modulo elettronico comune per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori in merito agli obblighi e ai sistemi di dichiarazione nazionali e alle informazioni necessarie per consentire controlli fattuali sul luogo di lavoro. La Commissione ha ricevuto la consulenza del gruppo di esperti in merito agli obblighi informativi che il gruppo di esperti ritiene opportuno includere nel modulo comune per la dichiarazione di distacco dei lavoratori. Tenendo conto di tale consulenza e al fine di consentire la fornitura delle informazioni eventualmente necessarie per consentire controlli fattuali sul luogo di lavoro, il modulo standard utilizzato dall'interfaccia pubblica elettronica dovrebbe recare informazioni relative al prestatore di

servizi, al lavoratore distaccato, all'incarico di distacco, alla persona di contatto per le autorità competenti e al destinatario del servizio. Il modulo standard dovrebbe essere disponibile in tutte le lingue dell'UE. Gli Stati membri possono decidere che determinati elementi contenuti nel modulo standard, che non ritengono pertinenti alla luce del loro contesto nazionale e del modo in cui organizzano i controlli fattuali sul luogo di lavoro, non siano richiesti ai prestatori di servizi che distaccano lavoratori nel loro territorio compilando il modulo sull'interfaccia pubblica elettronica.	servizi, al lavoratore distaccato, all'incarico di distacco, alla persona di contatto per le autorità competenti e al destinatario del servizio. Il modulo standard dovrebbe essere ***a titolo gratuito e*** disponibile in tutte le lingue dell'UE. Gli Stati membri possono decidere che determinati elementi contenuti nel modulo standard, che non ritengono pertinenti alla luce del loro contesto nazionale e del modo in cui organizzano i controlli fattuali sul luogo di lavoro, non siano richiesti ai prestatori di servizi che distaccano lavoratori nel loro territorio compilando il modulo sull'interfaccia pubblica elettronica.

Or. en

Emendamento 110
Johan Danielsson, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Marianne Vind, Vivien Costanzo, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, Marit Maij, Laura Ballarín Cereza, Adnan Dibrani, Idoia Mendia, Alicia Homs Ginel, Elisabeth Grossmann, François Kalfon

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 bis) Data la diversità dei modelli del mercato del lavoro, dei quadri normativi e delle modalità in cui gli Stati membri organizzano i controlli fattuali sul luogo di lavoro, è essenziale che gli Stati membri mantengano un certo grado di flessibilità per quanto riguarda gli elementi contenuti nel modulo standard. Tale flessibilità consente al sistema di rispondere efficacemente alle esigenze del mercato del lavoro nazionale e ne garantisce la pertinenza e la funzionalità costanti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto avere la possibilità di decidere di non richiedere determinati elementi contenuti nel modulo standard o di richiedere elementi aggiuntivi, a condizione che le modifiche siano pertinenti alla luce del loro contesto

nazionale e siano conformi alla direttiva 2014/67/UE. La facoltà di uno Stato membro di richiedere elementi supplementari o di non richiedere alcuni elementi contenuti nel modulo standard dovrebbe essere applicabile a tutti i prestatori di servizi che distaccano lavoratori in uno Stato membro oppure essere limitata alle dichiarazioni di distacco relative a settori specifici del mercato del lavoro.

Or. en

Emendamento 111
Villy Søvndal, Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) ***Per quanto concerne l'elaborazione e le successive modifiche del*** modulo standard***, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al*** regolamento ***(UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[9]*****.*** Gli Stati membri che ritengono che talune informazioni debbano essere aggiunte o rimosse dal modulo standard, oppure che il modulo standard debba essere altrimenti modificato, dovrebbero essere ***autorizzati a*** chiedere alla Commissione di ***modificare*** di conseguenza ***il modulo standard***.	(16) ***Il*** modulo standard ***e la relativa serie comune di obblighi minimi dovrebbero essere allegati al presente*** regolamento***. Attraverso la creazione di un elenco aperto di obblighi minimi comuni,*** gli Stati membri che ritengono che talune informazioni debbano essere aggiunte o rimosse dal modulo standard, oppure che il modulo standard debba essere altrimenti modificato, dovrebbero essere ***in grado di*** chiedere ***che tale obbligo informativo supplementare sia inserito a fini nazionali e*** alla Commissione di ***aggiornare l'interfaccia pubblica*** di conseguenza. ***Le funzionalità dell'interfaccia pubblica dovrebbero essere progettate di conseguenza, per consentire l'inserimento di ulteriori obblighi informativi nazionali, per tenere conto delle specificità nazionali ed essere agevolmente in grado di alimentare i sistemi di back-end esistenti negli Stati membri interessati. Analogamente, l'interfaccia pubblica dovrebbe altresì consentire alle autorità***

nazionali competenti di esigere che i prestatori di servizi carichino le copie dei documenti pertinenti necessari a fini di controllo e monitoraggio.

[9] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).

Or. en

Emendamento 112
Hanna Gedin, Per Clausen

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Per quanto concerne l'elaborazione e le successive modifiche del modulo standard, è opportuno ***attribuire alla Commissione competenze di esecuzione***. ***È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al*** regolamento ***(UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[9]***. . Gli Stati membri che ritengono che talune informazioni debbano essere aggiunte ***o rimosse dal*** modulo standard, oppure che ***il modulo standard*** debba essere altrimenti ***modificato***, dovrebbero ***essere autorizzati a chiedere alla*** Commissione ***di modificare*** di conseguenza il modulo standard.	(16) Per quanto concerne l'elaborazione e le successive modifiche del modulo standard ***e della sua serie comune di obblighi minimi***, è opportuno ***che questi siano allegati al presente*** regolamento ***attraverso la creazione di un elenco aperto contenente gli obblighi comunicativi***. Gli Stati membri che ritengono che talune informazioni debbano essere aggiunte ***al*** modulo standard, oppure che ***l'interfaccia pubblica*** debba essere altrimenti ***modificata***, dovrebbero ***notificare la*** Commissione***, la quale modificherà*** di conseguenza il modulo standard ***secondo tali esigenze specifiche***. ***Le funzionalità dell'interfaccia pubblica dovrebbero essere progettate di conseguenza, per consentire l'inserimento di ulteriori obblighi informativi nazionali, per tenere conto delle specificità nazionali ed essere agevolmente in grado di***

alimentare i sistemi back-end esistenti negli Stati membri interessati. Analogamente, l'interfaccia pubblica dovrebbe altresì consentire alle autorità nazionali competenti di esigere che i prestatori di servizi carichino le copie dei documenti pertinenti necessari a fini di controllo e monitoraggio.

---

[9] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).

Or. en

Emendamento 113
Andreas Schwab, Pascal Arimont, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) ***Per quanto concerne l'elaborazione e le successive modifiche del modulo standard, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[9].*** Gli Stati membri che ritengono che talune informazioni debbano essere aggiunte o rimosse dal modulo standard, oppure che il modulo standard debba essere altrimenti modificato, dovrebbero essere autorizzati a chiedere alla Commissione di modificare di conseguenza il modulo standard.	(16) Gli Stati membri che ritengono che talune informazioni debbano essere aggiunte o rimosse dal modulo standard ***come stabilito nell'allegato I***, oppure che il modulo standard debba essere altrimenti modificato, dovrebbero essere autorizzati a chiedere alla Commissione di modificare di conseguenza il modulo standard. ***Qualsiasi richiesta presentata da uno Stato membro di aggiungere ulteriori punti di dati nazionali al modulo standard dovrebbe essere debitamente motivata e ricevere un'autorizzazione preventiva da parte della Commissione a seguito di una valutazione della proporzionalità e della motivazione dei nuovi punti di dati.***

9 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).

Or. en

Emendamento 114
Andreas Schwab, Pascal Arimont, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) L'uso dell'interfaccia pubblica, con il suo modulo standard, contenente una serie comune ed esaustiva di informazioni pertinenti che possono essere necessarie per lo svolgimento di controlli fattuali sul luogo di lavoro, ridurrà le divergenze tra le norme e le normative applicabili degli Stati membri. Dovrebbe essere sufficiente il rispetto, da parte dei prestatori di servizi, degli obblighi dichiarativi negli Stati membri che utilizzano l'interfaccia pubblica. In tali Stati membri non dovrebbero essere imposti ulteriori obblighi informativi a livello nazionale. La realizzazione di un'interfaccia pubblica connessa all'IMI, con il suo modulo standard, e la sua messa a disposizione delle autorità nazionali competenti servono a contribuire al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, garantendo il funzionamento del mercato interno.	(17) L'uso dell'interfaccia pubblica, con il suo modulo standard ***come stabilito nell'allegato I***, contenente una serie comune ed esaustiva di informazioni pertinenti che possono essere necessarie per lo svolgimento di controlli fattuali sul luogo di lavoro, ridurrà le divergenze tra le norme e le normative applicabili degli Stati membri. Dovrebbe essere sufficiente il rispetto, da parte dei prestatori di servizi, degli obblighi dichiarativi negli Stati membri che utilizzano l'interfaccia pubblica. In tali Stati membri non dovrebbero essere imposti ulteriori obblighi informativi a livello nazionale. La realizzazione di un'interfaccia pubblica connessa all'IMI, con il suo modulo standard, e la sua messa a disposizione delle autorità nazionali competenti servono a contribuire al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, garantendo il funzionamento del mercato interno. ***Gli Stati membri che partecipano all'interfaccia pubblica non dovrebbero fissare ulteriori obblighi informativi in***

relazione alla dichiarazione a livello nazionale.

Or. en

Emendamento 115
Hanna Gedin, Per Clausen

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) L'uso dell'interfaccia pubblica, con ***il suo modulo standard, contenente una*** serie comune ***ed*** esaustiva di ***informazioni pertinenti*** che possono essere necessarie per lo svolgimento di controlli fattuali sul luogo di lavoro, ridurrà le divergenze tra le norme e le normative applicabili degli Stati membri. ***Dovrebbe essere sufficiente il rispetto, da parte dei prestatori di servizi, degli obblighi dichiarativi negli Stati membri che utilizzano l'interfaccia pubblica. In tali Stati membri non dovrebbero essere imposti ulteriori obblighi informativi a livello nazionale.*** La realizzazione di un'interfaccia pubblica connessa all'IMI***, con il suo modulo standard,*** e la sua messa a disposizione delle autorità nazionali competenti ***servono a contribuire al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, garantendo*** il funzionamento del mercato interno.	(17) L'uso dell'interfaccia pubblica, con ***la sua*** serie comune ***e non*** esaustiva di ***obblighi informativi minimi*** che possono essere necessarie per lo svolgimento di controlli fattuali sul luogo di lavoro, ***razionalizzerà e*** ridurrà le divergenze tra ***le informazioni raccolte per monitorare e attuare*** le norme e le normative applicabili degli Stati membri. La realizzazione di un'interfaccia pubblica connessa all'IMI e la sua messa a disposizione delle autorità nazionali competenti ***contribuirà a una migliore applicazione transfrontaliera e cooperazione amministrativa, il che in cambio garantirà*** il funzionamento del mercato interno.

Or. en

Emendamento 116
Villy Søvndal, Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) L'uso dell'interfaccia pubblica, con ***il suo modulo standard, contenente una*** serie comune ***ed*** esaustiva di ***informazioni pertinenti*** che possono essere necessarie per lo svolgimento di controlli fattuali sul luogo di lavoro, ridurrà le divergenze tra le norme e le normative applicabili degli Stati membri. ***Dovrebbe essere sufficiente il rispetto, da parte dei prestatori di servizi, degli obblighi dichiarativi negli Stati membri che utilizzano l'interfaccia pubblica. In tali Stati membri non dovrebbero essere imposti ulteriori obblighi informativi a livello nazionale.*** La realizzazione di un'interfaccia pubblica connessa all'IMI***, con il suo modulo standard,*** e la sua messa a disposizione delle autorità nazionali competenti ***servono a contribuire al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, garantendo il*** funzionamento del mercato interno.	(17) L'uso dell'interfaccia pubblica, con ***la sua*** serie comune ***e non*** esaustiva di ***obblighi informativi minimi*** che possono essere necessarie per lo svolgimento di controlli fattuali sul luogo di lavoro, ***razionalizzerà e*** ridurrà ***in modo significativo*** le divergenze tra ***le informazioni raccolte per monitorare e attuare*** le norme e le normative applicabili degli Stati membri. ***In tal senso,*** la realizzazione di un'interfaccia pubblica connessa all'IMI e la sua messa a disposizione delle autorità nazionali competenti ***contribuirà a una migliore applicazione transfrontaliera e cooperazione amministrativa, contribuendo inoltre al*** funzionamento del mercato interno.

Or. en

Emendamento 117
Sebastian Kruis, Rachel Blom, Elisabeth Dieringer, Filip Turek, Marie Dauchy, Mélanie Disdier, Séverine Werbrouck

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) L'uso dell'interfaccia pubblica, con il suo modulo standard, contenente una serie comune ***ed esaustiva*** di informazioni pertinenti che possono essere necessarie per lo svolgimento di controlli fattuali sul luogo di lavoro, ridurrà le divergenze tra le norme e le normative applicabili degli Stati membri. Dovrebbe essere sufficiente il rispetto, da parte dei prestatori di servizi, degli obblighi dichiarativi negli Stati membri che utilizzano l'interfaccia	(17) L'uso dell'interfaccia pubblica, con il suo modulo standard, contenente una serie comune di informazioni pertinenti che possono essere necessarie per lo svolgimento di controlli fattuali sul luogo di lavoro, ridurrà le divergenze tra le norme e le normative applicabili degli Stati membri. Dovrebbe essere sufficiente il rispetto, da parte dei prestatori di servizi, degli obblighi dichiarativi negli Stati membri che utilizzano l'interfaccia

pubblica. ***In tali Stati membri non dovrebbero essere imposti ulteriori obblighi informativi a livello nazionale.*** La realizzazione di un'interfaccia pubblica connessa all'IMI, con il suo modulo standard, e la sua messa a disposizione delle autorità nazionali competenti servono a contribuire al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, garantendo il funzionamento del mercato interno.	pubblica. La realizzazione di un'interfaccia pubblica connessa all'IMI, con il suo modulo standard, e la sua messa a disposizione delle autorità nazionali competenti servono a contribuire al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, garantendo il funzionamento del mercato interno.

Or. en

Emendamento 118
Arba Kokalari, Andrea Wechsler, Angelika Winzig

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) L'uso dell'interfaccia pubblica, con il suo modulo standard, contenente una serie comune ed esaustiva di informazioni pertinenti che possono essere necessarie per lo svolgimento di controlli fattuali sul luogo di lavoro, ridurrà le divergenze tra le norme e le normative applicabili degli Stati membri. Dovrebbe essere sufficiente il rispetto, da parte dei prestatori di servizi, degli obblighi dichiarativi negli Stati membri che utilizzano l'interfaccia pubblica. In tali Stati membri non dovrebbero essere imposti ulteriori obblighi informativi a livello nazionale. La realizzazione di un'interfaccia pubblica connessa all'IMI, con il suo modulo standard, e la sua messa a disposizione delle autorità nazionali competenti servono a contribuire al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, garantendo il funzionamento del mercato interno.	(17) L'uso dell'interfaccia pubblica, con il suo modulo standard, contenente una serie comune ed esaustiva di informazioni pertinenti che possono essere necessarie per lo svolgimento di controlli fattuali sul luogo di lavoro, ridurrà le divergenze tra le norme e le normative applicabili degli Stati membri. Dovrebbe essere sufficiente il rispetto, da parte dei prestatori di servizi, degli obblighi dichiarativi negli Stati membri che utilizzano l'interfaccia pubblica. In tali Stati membri non dovrebbero essere imposti ulteriori obblighi informativi ***o di documentazione*** a livello nazionale. La realizzazione di un'interfaccia pubblica connessa all'IMI, con il suo modulo standard, e la sua messa a disposizione delle autorità nazionali competenti servono a contribuire al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, garantendo il funzionamento del mercato interno.

Or. en

Emendamento 119
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) L'uso dell'interfaccia pubblica, con il suo modulo standard, contenente una serie comune ed esaustiva di informazioni pertinenti che possono essere necessarie per lo svolgimento di controlli fattuali sul luogo di lavoro, ridurrà le divergenze tra le norme e le normative applicabili degli Stati membri. Dovrebbe essere sufficiente il rispetto, da parte dei prestatori di servizi, degli obblighi dichiarativi negli Stati membri che utilizzano l'interfaccia pubblica. In tali Stati membri non dovrebbero essere imposti ulteriori obblighi informativi a livello nazionale. La realizzazione di un'interfaccia pubblica connessa all'IMI, con il suo modulo standard, e la sua messa a disposizione delle autorità nazionali competenti servono a contribuire al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, garantendo ***il*** funzionamento del mercato interno.	(17) L'uso dell'interfaccia pubblica, con il suo modulo standard, contenente una serie comune ed esaustiva di informazioni pertinenti che possono essere necessarie per lo svolgimento di controlli fattuali sul luogo di lavoro, ridurrà le divergenze tra le norme e le normative applicabili degli Stati membri. Dovrebbe essere sufficiente il rispetto, da parte dei prestatori di servizi, degli obblighi dichiarativi negli Stati membri che utilizzano l'interfaccia pubblica. In tali Stati membri non dovrebbero essere imposti ulteriori obblighi informativi a livello nazionale. La realizzazione di un'interfaccia pubblica connessa all'IMI, con il suo modulo standard, e la sua messa a disposizione delle autorità nazionali competenti servono a contribuire al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, garantendo ***un*** funzionamento ***più agevole*** del mercato interno.

Or. ro

Emendamento 120
Brigitte van den Berg, Svenja Hahn, Jana Toom, Hristo Petrov

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) L'uso dell'interfaccia pubblica, con il suo modulo standard, contenente una serie comune ed esaustiva di informazioni pertinenti che possono essere necessarie per lo svolgimento di controlli fattuali sul luogo di lavoro, ridurrà le divergenze tra le	(17) L'uso dell'interfaccia pubblica, con il suo modulo standard, contenente una serie comune ed esaustiva di informazioni pertinenti che possono essere necessarie per lo svolgimento di controlli fattuali sul luogo di lavoro, ridurrà le divergenze tra le

norme e le normative applicabili degli Stati membri. Dovrebbe essere sufficiente il rispetto, da parte dei prestatori di servizi, degli obblighi dichiarativi negli Stati membri ***che utilizzano*** l'interfaccia pubblica. ***In tali Stati membri*** non dovrebbero essere imposti ulteriori obblighi informativi a livello nazionale. La realizzazione di un'interfaccia pubblica connessa all'IMI, con il suo modulo standard, e la sua messa a disposizione delle autorità nazionali competenti servono a contribuire al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, garantendo il funzionamento del mercato interno.	norme e le normative applicabili degli Stati membri. Dovrebbe essere sufficiente il rispetto, da parte dei prestatori di servizi, degli obblighi dichiarativi negli Stati membri ***mediante*** l'interfaccia pubblica. Non dovrebbero essere imposti ulteriori obblighi informativi a livello nazionale. La realizzazione di un'interfaccia pubblica connessa all'IMI, con il suo modulo standard, e la sua messa a disposizione delle autorità nazionali competenti servono a contribuire al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, garantendo il funzionamento del mercato interno.

Or. en

Emendamento 121
Miriam Lexmann

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Con l'istituzione di un'interfaccia pubblica si configura un quadro semplificato per le dichiarazioni di distacco che offre incentivi notevoli agli Stati membri per la loro partecipazione. È nell'interesse degli Stati membri migliorare la cooperazione amministrativa, semplificare le procedure amministrative e tutelare i diritti dei lavoratori. Quando sarà istituita l'interfaccia pubblica e potranno esserne constatati l'utilità e i benefici, sarà opportuno che tutti gli Stati membri ne prendano in considerazione l'utilizzo. Più Stati membri utilizzeranno l'interfaccia pubblica, maggiori risulteranno la riduzione degli oneri amministrativi per i prestatori di servizi e le autorità competenti nazionali e le possibilità di una cooperazione amministrativa efficace	***soppresso***

per tutelare i diritti dei lavoratori.

Or. en

Emendamento 122
Kosma Złotowski

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Con l'istituzione di un'interfaccia pubblica si configura un quadro semplificato per le dichiarazioni di distacco ***che offre incentivi notevoli agli Stati membri per la loro partecipazione***. È nell'interesse degli Stati membri migliorare la cooperazione amministrativa, semplificare le procedure amministrative e tutelare i diritti dei lavoratori. ***Quando sarà istituita l'interfaccia pubblica e potranno esserne constatati l'utilità e i benefici, sarà opportuno che tutti gli Stati membri ne prendano in considerazione l'utilizzo. Più Stati membri utilizzeranno l'interfaccia pubblica, maggiori risulteranno la riduzione degli oneri amministrativi per i prestatori di servizi e le autorità competenti nazionali e le possibilità di una cooperazione amministrativa efficace per tutelare i diritti dei lavoratori.***	(18) Con l'istituzione di un'interfaccia pubblica si configura un quadro semplificato per le dichiarazioni di distacco. È nell'interesse degli Stati membri migliorare la cooperazione amministrativa, semplificare le procedure amministrative e tutelare i diritti dei lavoratori.

Or. en

Emendamento 123
Sebastian Kruis, Rachel Blom, Elisabeth Dieringer, Filip Turek, Marie Dauchy, Mélanie Disdier, Séverine Werbrouck

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*

(18) Con l'istituzione di un'interfaccia pubblica si configura un quadro semplificato per le dichiarazioni di distacco che offre incentivi notevoli agli Stati membri per la loro partecipazione. È nell'interesse degli Stati membri migliorare la cooperazione amministrativa, semplificare le procedure amministrative e tutelare i diritti dei lavoratori. Quando sarà istituita l'interfaccia pubblica e potranno esserne constatati l'utilità e i benefici, sarà opportuno che tutti gli Stati membri ne prendano in considerazione l'utilizzo. ***Più Stati membri utilizzeranno l'interfaccia pubblica, maggiori risulteranno la riduzione degli oneri amministrativi per i prestatori di servizi e le autorità competenti nazionali e le possibilità di una cooperazione amministrativa efficace per tutelare i diritti dei lavoratori.***	(18) Con l'istituzione di un'interfaccia pubblica si configura un quadro semplificato per le dichiarazioni di distacco che offre incentivi notevoli agli Stati membri per la loro partecipazione. È nell'interesse degli Stati membri migliorare la cooperazione amministrativa, semplificare le procedure amministrative e tutelare i diritti dei lavoratori. Quando sarà istituita l'interfaccia pubblica e potranno esserne constatati l'utilità e i benefici, sarà opportuno che tutti gli Stati membri ne prendano in considerazione l'utilizzo.

Or. en

Emendamento 124
Pascal Arimont, Andreas Schwab, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) ***Con l'istituzione di un'interfaccia pubblica si configura un quadro semplificato*** per le dichiarazioni di distacco ***che offre incentivi notevoli agli Stati membri per la loro partecipazione. È nell'interesse degli Stati membri migliorare la cooperazione amministrativa, semplificare le procedure amministrative e tutelare i diritti*** dei lavoratori***. Quando sarà istituita l'interfaccia pubblica e potranno esserne constatati l'utilità e i benefici, sarà opportuno che tutti gli Stati membri ne prendano in considerazione l'utilizzo. Più Stati membri utilizzeranno l'interfaccia pubblica, maggiori risulteranno la***	(18) ***Un portale unico*** per le dichiarazioni elettroniche di distacco dei lavoratori ***nell'Unione realizzerà appieno il suo potenziale di approfondimento del mercato interno, di rafforzamento della competitività delle imprese europee e di garanzia*** di una cooperazione amministrativa efficace per tutelare i diritti dei lavoratori ***ed eliminare le frodi e i distacchi non dichiarati soltanto se vi parteciperà il maggior numero possibile di Stati membri. Occorre considerare che, a lungo termine, potrebbe essere in funzione un sistema unico di dichiarazione dei lavoratori distaccati applicabile in tutti gli Stati membri,***

riduzione degli oneri amministrativi per i prestatori di servizi e le autorità competenti nazionali e le possibilità di una cooperazione amministrativa efficace per tutelare i diritti dei lavoratori.

garantendo in tal modo un sistema efficace e comune che consente agli Stati membri di tutelare diritti dei lavoratori e il buon funzionamento del mercato interno. Per aumentare l'adozione dell'interfaccia pubblica multilingue da parte degli Stati membri sarà fondamentale quanto segue: poche barriere all'accesso degli Stati membri al sistema proposto, un'interfaccia ben funzionante e una integrazione senza soluzione di continuità nei sistemi nazionali di back-end degli Stati membri.

Or. en

Motivazione

Modifica della formulazione del progetto di relazione.

Emendamento 125
Hanna Gedin, Per Clausen

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Con l'istituzione di un'interfaccia pubblica si configura un quadro semplificato per le dichiarazioni di distacco che offre incentivi notevoli agli Stati membri per la loro partecipazione***. È nell'***interesse degli Stati membri migliorare la cooperazione amministrativa***,*** semplificare le procedure amministrative ***e tutelare i diritti dei lavoratori. Quando sarà istituita l'interfaccia pubblica e potranno esserne constatati l'utilità e i benefici, sarà opportuno che tutti gli Stati membri ne prendano in considerazione l'utilizzo***. Più Stati membri utilizzeranno l'interfaccia pubblica, maggiori risulteranno la riduzione ***degli oneri amministrativi*** per i prestatori di servizi e le autorità competenti nazionali e le possibilità di una cooperazione	(18) Con l'istituzione di un'interfaccia pubblica si configura un quadro ***maggiormente*** semplificato per le dichiarazioni di distacco che offre incentivi notevoli agli Stati membri per la loro partecipazione***, accogliendo nel contempo le esigenze e le specificità nazionali per quanto riguarda i diversi sistemi di applicazione e soggetti esistenti negli Stati membri. Tale interoperabilità è in linea con l'***interesse degli Stati membri ***di tutelare i diritti dei lavoratori, eliminare le frodi e i distacchi non dichiarati,*** migliorare la cooperazione amministrativa ***e*** semplificare le procedure amministrative. Più Stati membri utilizzeranno l'interfaccia pubblica, maggiori risulteranno la riduzione ***delle duplicazioni amministrative*** per i prestatori di servizi e

amministrativa efficace per tutelare i diritti dei lavoratori.	le autorità competenti nazionali e le possibilità di una cooperazione amministrativa efficace per tutelare i diritti dei lavoratori.

Or. en

Emendamento 126
Arba Kokalari, Andrea Wechsler, Angelika Winzig

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Con l'istituzione di un'interfaccia pubblica si configura un quadro semplificato per le dichiarazioni di distacco che offre incentivi notevoli agli Stati membri per la loro partecipazione. È nell'interesse degli Stati membri migliorare la cooperazione amministrativa, semplificare le procedure amministrative e tutelare i diritti dei lavoratori. Quando sarà istituita l'interfaccia pubblica e potranno esserne constatati l'utilità e i benefici, sarà opportuno che tutti gli Stati membri ne prendano in considerazione l'utilizzo. Più Stati membri utilizzeranno l'interfaccia pubblica, maggiori risulteranno la riduzione degli oneri amministrativi per i prestatori di servizi e le autorità competenti nazionali e le possibilità di una cooperazione amministrativa efficace per tutelare i diritti dei lavoratori.	(18) Con l'istituzione di un'interfaccia pubblica si configura un quadro semplificato per le dichiarazioni di distacco che offre incentivi notevoli agli Stati membri per la loro partecipazione. È nell'interesse degli Stati membri migliorare la cooperazione amministrativa, semplificare le procedure amministrative e tutelare i diritti dei lavoratori. Quando sarà istituita l'interfaccia pubblica e potranno esserne constatati l'utilità e i benefici, sarà opportuno che tutti gli Stati membri ne prendano ***altamente*** in considerazione l'utilizzo. Più Stati membri utilizzeranno l'interfaccia pubblica, maggiori risulteranno la riduzione degli oneri amministrativi per i prestatori di servizi e le autorità competenti nazionali***, evitando in tal modo la frammentazione del mercato interno,*** e le possibilità di una cooperazione amministrativa efficace per tutelare i diritti dei lavoratori.

Or. en

Emendamento 127
Villy Søvndal, Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Con l'istituzione di un'interfaccia pubblica si configura un quadro semplificato per le dichiarazioni di distacco che offre incentivi notevoli agli Stati membri per la loro partecipazione***. È nell'***interesse degli Stati membri migliorare la cooperazione amministrativa, semplificare le procedure amministrative e tutelare i diritti dei lavoratori. ***Quando sarà istituita l'interfaccia pubblica e potranno esserne constatati l'utilità e i benefici, sarà opportuno che tutti gli Stati membri ne prendano in considerazione l'utilizzo.*** Più Stati membri utilizzeranno l'interfaccia pubblica, maggiori risulteranno la riduzione ***degli oneri amministrativi*** per i prestatori di servizi e le autorità competenti nazionali e le possibilità di una cooperazione amministrativa efficace per tutelare i diritti dei lavoratori.	(18) Con l'istituzione di un'interfaccia pubblica si configura un quadro ***maggiormente*** semplificato per le dichiarazioni di distacco che offre incentivi notevoli agli Stati membri per la loro partecipazione***, accogliendo nel contempo le esigenze e le specificità nazionali per quanto riguarda i diversi sistemi di applicazione e soggetti esistenti negli Stati membri. Tale interoperabilità è in linea con l'***interesse degli Stati membri ***di*** migliorare la cooperazione amministrativa, semplificare le procedure amministrative e tutelare i diritti dei lavoratori. Più Stati membri utilizzeranno l'interfaccia pubblica, maggiori risulteranno la riduzione ***delle duplicazioni amministrative*** per i prestatori di servizi e le autorità competenti nazionali e le possibilità di una cooperazione amministrativa efficace per tutelare i diritti dei lavoratori.

Or. en

Emendamento 128
Brigitte van den Berg, Svenja Hahn, Jana Toom, Hristo Petrov

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Con l'istituzione di un'interfaccia pubblica si configura un quadro semplificato per le dichiarazioni di distacco che offre ***incentivi*** notevoli ***agli*** Stati membri ***per la loro partecipazione***. È nell'interesse degli Stati membri migliorare la cooperazione amministrativa, semplificare le procedure amministrative e tutelare i diritti dei lavoratori. ***Quando sarà istituita l'interfaccia pubblica e potranno esserne constatati l'utilità e i benefici,***	(18) Con l'istituzione di un'interfaccia pubblica si configura un quadro semplificato per le dichiarazioni di distacco che offre ***miglioramenti*** notevoli ***alle autorità competenti nazionali e ai prestatori di servizi degli*** Stati membri per la loro partecipazione. È nell'interesse degli Stati membri migliorare la cooperazione amministrativa, semplificare le procedure amministrative e tutelare i diritti dei lavoratori. ***Non appena*** Stati membri

sarà opportuno che tutti gli Stati membri ***ne prendano in considerazione l'utilizzo***. ***Più Stati membri*** utilizzeranno l'interfaccia pubblica, ***maggiori risulteranno la*** riduzione degli oneri amministrativi per i prestatori di servizi e le autorità competenti nazionali e ***le*** possibilità di una cooperazione amministrativa efficace ***per tutelare i*** diritti dei lavoratori.	utilizzeranno l'interfaccia pubblica, ***si verificherà una*** riduzione ***significativa*** degli oneri amministrativi per i prestatori di servizi e le autorità competenti nazionali e ***una maggiore*** possibilità di una cooperazione amministrativa efficace ***migliorando la conformità, il monitoraggio e l'applicazione dei*** diritti dei lavoratori ***distaccati***.

Or. en

Emendamento 129
Johan Danielsson, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Marianne Vind, Vivien Costanzo, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, Marit Maij, Laura Ballarín Cereza, Adnan Dibrani, Idoia Mendia, Alicia Homs Ginel, Elisabeth Grossmann, François Kalfon

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(18 bis) Diversi Stati membri utilizzano interfacce nazionali di comunicazione per le dichiarazioni che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/67/UE, come le dichiarazioni dei prestatori di servizi stabiliti in paesi terzi che distaccano lavoratori in uno Stato membro o le dichiarazioni relative ai lavoratori autonomi in determinati settori del mercato del lavoro. Al fine di incoraggiare tali Stati membri a utilizzare l'interfaccia pubblica istituita dal presente regolamento ed evitare la necessità di mantenere costose interfacce parallele per gli obblighi di dichiarazione nazionali, gli Stati membri dovrebbero poter utilizzare l'interfaccia pubblica per le dichiarazioni dei prestatori di servizi stabiliti in paesi terzi e dei lavoratori autonomi, se del caso.

Or. en

Emendamento 130
Pascal Arimont, Andreas Schwab, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(18 bis) A medio termine, l'ambito di applicazione dell'interfaccia pubblica dovrebbe essere esteso al fine di comprendere le dichiarazioni di distacco dei lavoratori distaccati da paesi terzi e le dichiarazioni di distacco dei lavoratori autonomi, in modo tale da garantire un'autentica semplificazione rendendo obsolete le procedure nazionali di dichiarazione esistenti per queste categorie di lavoratori.

Or. en

Motivazione

L'esclusione dei lavoratori autonomi e il distacco di lavoratori da paesi terzi significano di fatto che gli Stati membri devono mantenere operativi i loro sistemi nazionali per queste categorie, creando uno scenario in cui si compromettono la semplificazione e riduzione del carico di lavoro amministrativo attraverso la dichiarazione elettronica cui si ambisce.

Emendamento 131
Andreas Schwab, Pascal Arimont, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(18 bis) Una maggiore partecipazione degli Stati membri al portale per le dichiarazioni elettroniche può essere ottenuta anche consentendo le dichiarazioni dei prestatori di servizi stabiliti al di fuori dell'Unione, evitando in tal modo agli Stati membri di mantenere diversi portali dedicati ai prestatori di servizi dell'Unione e dei paesi terzi.

Or. en

Emendamento 132
Johan Danielsson, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Marianne Vind, Vivien Costanzo, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, Marit Maij, Laura Ballarín Cereza, Adnan Dibrani, Idoia Mendia, Alicia Homs Ginel, Elisabeth Grossmann, François Kalfon

Proposta di regolamento
Considerando 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(18 ter) Attualmente molti Stati membri hanno integrato le loro dichiarazioni prescelte in sistemi di back-end ben funzionanti, consentendo agli ispettorati del lavoro nazionali e ad altre autorità preposte all'applicazione della legge di creare strumenti digitali per ispezioni e analisi mirate. L'interfaccia pubblica multilingue dovrebbe pertanto consentire agli Stati membri di ricevere anche le dichiarazioni di distacco direttamente in tale sistema nazionale di back-end.

Or. en

Emendamento 133
Villy Søvndal, Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Per consentire controlli fattuali sul luogo di lavoro, le informazioni da fornire nella dichiarazione di distacco dei lavoratori possono includere determinati dati personali tra gli obblighi informativi stabiliti nel contesto dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/67/UE. Il trattamento dei dati	(19) Per consentire controlli fattuali sul luogo di lavoro, le informazioni da fornire nella dichiarazione di distacco dei lavoratori possono includere determinati dati personali tra gli obblighi informativi stabiliti nel contesto dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/67/UE ***per quanto riguarda i***

personali dovrebbe essere effettuato nel rispetto del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, di cui ai regolamenti (UE) 2016/679[10] e (UE) 2018/1725[11] del Parlamento europeo e del Consiglio. Al fine di chiarire la responsabilità per il trattamento dei dati personali trasmessi attraverso l'interfaccia pubblica, il presente regolamento dovrebbe indicare i soggetti che devono essere considerati agire in veste di titolari del trattamento dei dati personali. Per il trattamento nell'IMI dei dati personali da parte delle autorità competenti si applica il regolamento (UE) n. 1024/2012.

lavoratori e i prestatori di servizi distaccati, i loro contraenti e destinatari dei servizi nonché le persone di contatto e i rappresentanti legali pertinenti. Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere effettuato nel rispetto del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, di cui ai regolamenti (UE) 2016/679[10] e (UE) 2018/1725[11] del Parlamento europeo e del Consiglio. Al fine di chiarire la responsabilità per il trattamento dei dati personali trasmessi attraverso l'interfaccia pubblica, il presente regolamento dovrebbe indicare i soggetti che devono essere considerati agire in veste di titolari del trattamento dei dati personali. Per il trattamento nell'IMI dei dati personali da parte delle autorità competenti si applica il regolamento (UE) n. 1024/2012.

---

[10] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

[11] Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

[10] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

[11] Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

Or. en

Emendamento 134
Hanna Gedin, Per Clausen

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Per consentire controlli fattuali sul luogo di lavoro, le informazioni da fornire nella dichiarazione di distacco dei lavoratori possono includere determinati dati personali tra gli obblighi informativi stabiliti nel contesto dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/67/UE. Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere effettuato nel rispetto del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, di cui ai regolamenti (UE) 2016/679[10] e (UE) 2018/1725[11] del Parlamento europeo e del Consiglio. Al fine di chiarire la responsabilità per il trattamento dei dati personali trasmessi attraverso l'interfaccia pubblica, il presente regolamento dovrebbe indicare i soggetti che devono essere considerati agire in veste di titolari del trattamento dei dati personali. Per il trattamento nell'IMI dei dati personali da parte delle autorità competenti si applica il regolamento (UE) n. 1024/2012.	(19) Per consentire controlli fattuali sul luogo di lavoro, le informazioni da fornire nella dichiarazione di distacco dei lavoratori possono includere determinati dati personali tra gli obblighi informativi stabiliti nel contesto dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/67/UE ***per quanto riguarda i lavoratori e i prestatori di servizi distaccati, i loro contraenti e destinatari dei servizi nonché le persone di contatto e i rappresentanti legali pertinenti***. Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere effettuato nel rispetto del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, di cui ai regolamenti (UE) 2016/679[10] e (UE) 2018/1725[11] del Parlamento europeo e del Consiglio. Al fine di chiarire la responsabilità per il trattamento dei dati personali trasmessi attraverso l'interfaccia pubblica, il presente regolamento dovrebbe indicare i soggetti che devono essere considerati agire in veste di titolari del trattamento dei dati personali. Per il trattamento nell'IMI dei dati personali da parte delle autorità competenti si applica il regolamento (UE) n. 1024/2012.
[10] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).	[10] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).
[11] Regolamento (UE) 2018/1725 del	[11] Regolamento (UE) 2018/1725 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).	Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

Or. en

Emendamento 135
Johan Danielsson, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Marianne Vind, Vivien Costanzo, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, Marit Maij, Laura Ballarín Cereza, Adnan Dibrani, Idoia Mendia, Alicia Homs Ginel, Elisabeth Grossmann, François Kalfon

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Le informazioni ricavate dalle dichiarazioni di distacco dovrebbero essere disponibili nell'interfaccia pubblica, per un loro riutilizzo per dichiarazioni di distacco successive, per un periodo di ***36 mesi*** dalla data della fine del periodo di distacco.	(20) Le informazioni ricavate dalle dichiarazioni di distacco ***e dai documenti caricati*** dovrebbero essere disponibili nell'interfaccia pubblica, per un loro riutilizzo per dichiarazioni di distacco successive, per un periodo di ***10 anni*** dalla data della fine del periodo di distacco. ***Dovrebbe essere possibile conservare tali informazioni per un periodo più lungo nei sistemi di back-end nazionali, conformemente al regolamento (UE) 2016/679, al diritto e alle prassi nazionali.***

Or. en

Emendamento 136
Hanna Gedin, Per Clausen

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Le informazioni ricavate dalle dichiarazioni di distacco dovrebbero essere disponibili nell'interfaccia pubblica, per un loro riutilizzo per dichiarazioni di distacco successive, per un periodo di ***36 mesi*** dalla data della fine del periodo di distacco.	(20) Le informazioni ricavate dalle dichiarazioni di distacco dovrebbero essere disponibili nell'interfaccia pubblica ***e nel suo repertorio dell'IMI dedicato***, per un loro riutilizzo per dichiarazioni di distacco successive ***e ai fini di eventuali indagini amministrative e penali***, per un periodo di ***10 anni*** dalla data della fine del periodo di distacco.

Or. en

Emendamento 137
Villy Søvndal, Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Le informazioni ricavate dalle dichiarazioni di distacco dovrebbero essere disponibili nell'interfaccia pubblica, per un loro riutilizzo per dichiarazioni di distacco successive, per un periodo di ***36 mesi*** dalla data della fine del periodo di distacco.	(20) Le informazioni ricavate dalle dichiarazioni di distacco dovrebbero essere disponibili nell'interfaccia pubblica ***e nel suo repertorio dell'IMI dedicato***, per un loro riutilizzo per dichiarazioni di distacco successive ***e ai fini di eventuali indagini amministrative e penali***, per un periodo di ***10 anni*** dalla data della fine del periodo di distacco.

Or. en

Emendamento 138
Brigitte van den Berg, Svenja Hahn, Jana Toom, Hristo Petrov

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Le informazioni ricavate dalle dichiarazioni di distacco dovrebbero essere	(20) Le informazioni ricavate dalle dichiarazioni di distacco ***e dai documenti***

disponibili nell'interfaccia pubblica, per un loro riutilizzo per dichiarazioni di distacco successive, per un periodo di ***36*** mesi dalla data della fine del periodo di distacco.	***caricati*** dovrebbero essere disponibili nell'interfaccia pubblica, per un loro riutilizzo per dichiarazioni di distacco successive, per un periodo di ***24*** mesi dalla data della fine del periodo di distacco.

Or. en

Emendamento 139
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Le informazioni ricavate dalle dichiarazioni di distacco dovrebbero essere disponibili nell'interfaccia pubblica, per un loro riutilizzo per dichiarazioni di distacco successive, per un periodo di ***36*** mesi dalla data della fine del periodo di distacco.	(20) Le informazioni ricavate dalle dichiarazioni di distacco dovrebbero essere disponibili nell'interfaccia pubblica, per un loro riutilizzo per dichiarazioni di distacco successive, per un periodo di ***48*** mesi dalla data della fine del periodo di distacco.

Or. ro

Emendamento 140
Johan Danielsson, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Marianne Vind, Vivien Costanzo, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, Marit Maij, Laura Ballarín Cereza, Adnan Dibrani, Idoia Mendia, Alicia Homs Ginel, Elisabeth Grossmann, François Kalfon

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(21 bis) Al fine di modificare il modulo standard istituito dal presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea allo scopo di aggiungere, modificare o sopprimere le informazioni richieste. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la

Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti e con le parti sociali, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere tutti i documenti contemporaneamente e avere sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Or. en

Emendamento 141
Hanna Gedin, Per Clausen

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Laddove nel monitoraggio della conformità alle norme in materia di distacco siano coinvolte parti sociali, le autorità ***competenti dovrebbero poter fornire alle parti sociali*** nazionali ***le*** informazioni del caso che sono state trasmesse tramite l'IMI al solo scopo di verificare la conformità nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679. Le informazioni dovrebbero essere ***fornite alle*** parti sociali mediante mezzi diversi dall'IMI.	(22) Laddove nel monitoraggio della conformità alle norme in materia di distacco ***e all'accordo collettivo*** siano coinvolte parti sociali ***e altre entità e organizzazioni, comprese*** le autorità ***locali, regionali e nazionali nell'ambito di un appalto pubblico e queste abbiano accesso diretto, ai sensi del diritto e delle prassi*** nazionali***, ai registri nazionali dei prestatori di servizi esteri, le parti sociali, sulla base di una motivazione ragionevole, dovrebbero avere accesso diretto alle*** informazioni del caso che sono state trasmesse tramite l'IMI al solo scopo di verificare la conformità ***alle norme in materia di distacco e all'accordo collettivo*** nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679. Le informazioni dovrebbero essere ***messe direttamente a disposizione delle*** parti sociali mediante mezzi diversi

dall'IMI.

Or. en

Emendamento 142
Villy Søvndal, Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Laddove nel monitoraggio della conformità alle norme in materia di distacco siano coinvolte parti sociali, le autorità competenti dovrebbero ***poter*** fornire alle parti sociali nazionali le informazioni del caso ***che sono state trasmesse tramite l'IMI*** al solo scopo di verificare la conformità nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679. Le informazioni dovrebbero essere fornite alle parti sociali mediante mezzi diversi dall'IMI.	(22) Laddove nel monitoraggio della conformità alle norme in materia di distacco siano coinvolte parti sociali ***ai sensi del diritto e delle prassi nazionali***, le autorità competenti dovrebbero fornire alle parti sociali nazionali ***e agli organismi che agiscono per loro conto, nonché ad altri attori pertinenti con una funzione di esecuzione,*** le informazioni del caso ***contenute nel repertorio dell'IMI*** che sono state trasmesse tramite l'IMI al solo scopo di verificare la conformità ***delle norme in materia di distacco, compresi gli accordi collettivi applicabili,*** nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679. Le informazioni dovrebbero essere fornite alle parti sociali mediante mezzi diversi dall'IMI.

Or. en

Emendamento 143
Sebastian Kruis, Rachel Blom, Elisabeth Dieringer, Filip Turek, Ernő Schaller-Baross, Marie Dauchy, Mélanie Disdier, Pál Szekeres, Séverine Werbrouck

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) L'Autorità europea del lavoro ("ELA") dovrebbe sostenere le autorità	***soppresso***

nazionali competenti degli Stati membri e i prestatori di servizi nell'attuazione e nell'uso dell'interfaccia pubblica conformemente al suo mandato a norma del regolamento (UE) 2019/1149[12].

---

[12] Regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce l'Autorità europea del lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011, e (UE) 2016/589 e che abroga la decisione (UE) 2016/344 (testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera) (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1149/oj).

Or. en

Emendamento 144
Hanna Gedin, Per Clausen

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) L'Autorità europea del lavoro ("ELA") dovrebbe ***sostenere le*** autorità nazionali competenti degli Stati membri e i prestatori di servizi nell'attuazione e nell'uso dell'interfaccia pubblica conformemente al suo mandato a norma del regolamento (UE) 2019/1149[12].	(23) L'Autorità europea del lavoro ("ELA") dovrebbe ***fornire orientamenti alle*** autorità nazionali competenti degli Stati membri e i prestatori di servizi nell'attuazione e nell'uso dell'interfaccia pubblica conformemente al suo mandato a norma del regolamento (UE) 2019/1149[12]. ***Ai fini dell'esercizio del suo mandato a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1149 in termini di cooperazione e scambio di informazioni tra Stati membri, coordinamento e sostegno di ispezioni, analisi e valutazioni dei rischi concertate e congiunte, l'Autorità dovrebbe anche poter attingere alle informazioni disponibili nell'apposito repertorio IMI.***

[12] Regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce l'Autorità europea del lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011, e (UE) 2016/589 e che abroga la decisione (UE) 2016/344 (testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera) (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1149/oj).

[12] Regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce l'Autorità europea del lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011, e (UE) 2016/589 e che abroga la decisione (UE) 2016/344 (testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera) (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1149/oj).

Or. en

Emendamento 145
Villy Søvndal, Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) L'Autorità europea del lavoro ("ELA") dovrebbe sostenere le autorità nazionali competenti degli Stati membri e i prestatori di servizi nell'attuazione e nell'uso dell'interfaccia pubblica conformemente al suo mandato a norma del regolamento (UE) 2019/1149[12].	(23) L'Autorità europea del lavoro ("ELA") dovrebbe sostenere le autorità nazionali competenti degli Stati membri e i prestatori di servizi nell'attuazione e nell'uso dell'interfaccia pubblica conformemente al suo mandato a norma del regolamento (UE) 2019/1149[12]. ***Ai fini dell'esercizio del suo mandato a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1149 in termini di cooperazione e scambio di informazioni tra Stati membri, coordinamento e sostegno di ispezioni, analisi e valutazioni dei rischi concertate e congiunte, l'Autorità dovrebbe anche poter attingere alle informazioni disponibili nell'apposito repertorio IMI.***

[12] Regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce l'Autorità europea del lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011, e (UE) 2016/589 e che abroga

[12] Regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce l'Autorità europea del lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011, e (UE) 2016/589 e che abroga

la decisione (UE) 2016/344 (testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera) (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1149/oj).	la decisione (UE) 2016/344 (testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera) (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1149/oj).

Or. en

Emendamento 146
Brigitte van den Berg, Svenja Hahn, Jana Toom, Hristo Petrov

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) L'Autorità europea del lavoro ("ELA") dovrebbe sostenere le autorità nazionali competenti degli Stati membri e i prestatori di servizi nell'attuazione e nell'uso dell'interfaccia pubblica conformemente al suo mandato a norma del regolamento (UE) 2019/1149[12].	(23) L'Autorità europea del lavoro ("ELA") dovrebbe sostenere le autorità nazionali competenti degli Stati membri e i prestatori di servizi***, in particolare le PMI,*** nell'attuazione e nell'uso dell'interfaccia pubblica conformemente al suo mandato a norma del regolamento (UE) 2019/1149[12].
[12] Regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce l'Autorità europea del lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011, e (UE) 2016/589 e che abroga la decisione (UE) 2016/344 (testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera) (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1149/oj).	[12] Regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce l'Autorità europea del lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011, e (UE) 2016/589 e che abroga la decisione (UE) 2016/344 (testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera) (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1149/oj).

Or. en

Emendamento 147
Pascal Arimont, Andreas Schwab, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

(23 bis) La Commissione dovrebbe proseguire gli sforzi per armonizzare la legislazione nazionale in materia di distacco dei lavoratori e, in particolare, per esaminare le direttive 96/71/CE e 2014/67/UE ai fini di un ulteriore potenziale di armonizzazione.

Or. en

Motivazione

In aggiunta all'interfaccia pubblica, la Commissione europea dovrebbe proseguire gli sforzi per armonizzare la legislazione vigente in materia di distacco dei lavoratori.

Emendamento 148
Villy Søvndal, Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate la direttiva 2014/67/UE e la direttiva 96/71/CE,	(24) Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate la direttiva 2014/67/UE e la direttiva 96/71/CE***, come modificate dalla direttiva (UE) 2018/957***,

Or. en

Emendamento 149
Isabelle Le Callennec

Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(24 bis) Il Parlamento europeo ricorda inoltre la necessità di combattere le frodi provenienti da paesi terzi, in particolare attraverso controlli efficaci da parte degli Stati membri.

Or. fr

Emendamento 150
Pascal Arimont, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per contribuire al corretto funzionamento del mercato interno riducendo gli ostacoli amministrativi alla libera prestazione dei servizi, ***agevolando nel contempo*** l'effettiva vigilanza ***da parte degli Stati membri*** sul rispetto della legislazione dell'***UE*** volta a garantire la tutela dei diritti dei lavoratori distaccati e ***coadiuvando*** la cooperazione amministrativa in materia tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri, la Commissione istituisce un'interfaccia pubblica multilingue connessa al sistema di informazione del mercato interno ("IMI"), istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012, ("interfaccia pubblica"), per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori.	1. Per contribuire al corretto funzionamento del mercato interno riducendo gli ostacoli amministrativi alla libera prestazione dei servizi, ***migliorare*** l'effettiva vigilanza sul rispetto della legislazione dell'***Unione*** volta a garantire la tutela dei diritti dei lavoratori distaccati e ***rafforzare*** la cooperazione amministrativa in materia tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri, la Commissione istituisce un'interfaccia pubblica multilingue connessa al sistema di informazione del mercato interno ("IMI"), istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012, ("interfaccia pubblica"), per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori ***e per fornire alle imprese, in particolare alle PMI, un migliore accesso alla pertinente legislazione sociale e in materia di lavoro e contrattazione collettiva, a una panoramica delle esenzioni dall'obbligo di dichiarare un distacco e alla legislazione fiscale per i distacchi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2014/67/UE, in relazione a tutti gli Stati membri in tutte le lingue ufficiali dell'Unione***.

Or. en

(Cfr. l'articolo 5 della direttiva 2014/67/UE).

Motivazione

Aggiunta alla formulazione del progetto di relazione. Per sostenere le PMI e garantire il rispetto dell'articolo 5 della direttiva 2014/67/UE, l'interfaccia deve fornire un accesso chiaro e multilingue alle norme nazionali sociali, fiscali e in materia di lavoro, nonché ai

contratti collettivi. Ciò rafforza la certezza del diritto, tutela i diritti dei lavoratori e dà seguito alle raccomandazioni dell'ELA del 2023 relative a informazioni accessibili e complete.

Emendamento 151
Sebastian Kruis, Rachel Blom, Elisabeth Dieringer, Filip Turek, Ernő Schaller-Baross, Marie Dauchy, Mélanie Disdier, Séverine Werbrouck

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per contribuire al corretto funzionamento del mercato interno riducendo gli ostacoli amministrativi alla libera prestazione dei servizi, agevolando nel contempo l'effettiva vigilanza da parte degli Stati membri sul rispetto della legislazione dell'UE volta a garantire la tutela dei diritti dei lavoratori distaccati e coadiuvando la cooperazione amministrativa in materia tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri, la Commissione istituisce un'interfaccia pubblica multilingue connessa al sistema di informazione del mercato interno ("IMI"), istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012, ("interfaccia pubblica"), per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori.	1. Per contribuire al corretto funzionamento del mercato interno riducendo gli ostacoli amministrativi alla libera prestazione dei servizi, agevolando nel contempo l'effettiva vigilanza da parte degli Stati membri sul rispetto della legislazione ***nazionale e*** dell'UE volta a garantire la tutela dei diritti dei lavoratori distaccati e coadiuvando la cooperazione amministrativa in materia tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri, la Commissione istituisce un'interfaccia pubblica multilingue connessa al sistema di informazione del mercato interno ("IMI"), istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012, ("interfaccia pubblica"), per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori. ***L'interfaccia pubblica sostiene, ma non sostituisce né pregiudica, la competenza esclusiva degli Stati membri di effettuare ispezioni e controlli in materia di applicazione del diritto del lavoro. Il sistema mira ad agevolare la condivisione delle informazioni al solo scopo di consentire ispezioni nazionali più efficaci.***

Or. en

Emendamento 152
Kim Van Sparrentak, Villy Søvndal
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per contribuire ***al corretto funzionamento del mercato interno riducendo gli ostacoli amministrativi alla libera prestazione dei servizi, agevolando nel contempo l'***effettiva vigilanza da parte degli Stati membri ***sul*** rispetto della legislazione dell'***UE*** volta a garantire la tutela dei diritti dei lavoratori distaccati e ***coadiuvando*** la cooperazione amministrativa in materia tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri, la Commissione istituisce un'interfaccia pubblica multilingue connessa al sistema di informazione del mercato interno ("IMI"), istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012, ("interfaccia pubblica"), per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori.	1. Per contribuire ***all'***effettiva vigilanza ***e applicazione*** da parte degli Stati membri ***del*** rispetto della legislazione dell'***Unione*** volta a garantire la tutela dei diritti dei lavoratori distaccati e ***a sostenere*** la cooperazione amministrativa in materia tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri***, e per migliorare la raccolta di dati sul distacco dei lavoratori, agevolando nel contempo anche il buon funzionamento del mercato interno attraverso la semplificazione di taluni obblighi amministrativi associati alla libertà di prestare servizi***, la Commissione istituisce un'interfaccia pubblica multilingue connessa al sistema di informazione del mercato interno ("IMI"), istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012, ("interfaccia pubblica"), per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori ***e per la messa a disposizione dei documenti pertinenti***.

Or. en

Emendamento 153
Hanna Gedin, Per Clausen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per contribuire ***al corretto funzionamento del mercato interno riducendo gli ostacoli amministrativi alla libera prestazione dei servizi, agevolando nel contempo l'***effettiva vigilanza da parte degli Stati membri ***sul*** rispetto della legislazione dell'UE volta a garantire la tutela dei diritti dei lavoratori distaccati e coadiuvando la cooperazione	1. Per contribuire ***all'***effettiva vigilanza ***e applicazione*** da parte degli Stati membri ***del*** rispetto della legislazione dell'UE volta a garantire la tutela dei diritti dei lavoratori distaccati e coadiuvando la cooperazione amministrativa in materia tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri, ***e migliorando la raccolta di dati sul distacco dei lavoratori, agevolando nel***

amministrativa in materia tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri, la Commissione istituisce un'interfaccia pubblica multilingue connessa al sistema di informazione del mercato interno ("IMI"), istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012, ("interfaccia pubblica"), per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori.

contempo il buon funzionamento del mercato interno attraverso una parziale semplificazione degli obblighi amministrativi associati alla libertà di prestare servizi, la Commissione istituisce un'interfaccia pubblica multilingue connessa al sistema di informazione del mercato interno ("IMI"), istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012, ("interfaccia pubblica"), per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori.

Or. en

Emendamento 154
Johan Danielsson, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Marianne Vind, Vivien Costanzo, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, Marit Maij, Laura Ballarín Cereza, Adnan Dibrani, Idoia Mendia, Alicia Homs Ginel, Elisabeth Grossmann, François Kalfon

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per contribuire al corretto funzionamento del mercato interno riducendo gli ostacoli amministrativi alla libera prestazione dei servizi, ***agevolando nel contempo*** l'effettiva vigilanza ***da parte degli Stati membri*** sul rispetto della legislazione dell'***UE*** volta a garantire la tutela dei diritti dei lavoratori distaccati e ***coadiuvando*** la cooperazione amministrativa in materia tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri, la Commissione istituisce un'interfaccia pubblica multilingue connessa al sistema di informazione del mercato interno ("IMI"), istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012, ("interfaccia pubblica"), per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori.	1. Per contribuire al corretto funzionamento del mercato interno riducendo gli ostacoli amministrativi alla libera prestazione dei servizi, ***migliorare*** l'effettiva vigilanza sul rispetto della legislazione dell'***Unione*** volta a garantire la tutela dei diritti dei lavoratori distaccati e ***rafforzare*** la cooperazione amministrativa in materia tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri, la Commissione istituisce un'interfaccia pubblica multilingue connessa al sistema di informazione del mercato interno ("IMI"), istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012, ("interfaccia pubblica"), per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori ***e, se del caso, per la messa a disposizione dei documenti pertinenti***.

Or. en

Emendamento 155
Brigitte van den Berg, Svenja Hahn, Jana Toom, Hristo Petrov

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per contribuire al corretto funzionamento del mercato interno riducendo gli ostacoli amministrativi alla libera prestazione dei servizi, ***agevolando nel contempo*** l'effettiva vigilanza da parte degli Stati membri sul rispetto della legislazione dell'UE volta a garantire la tutela dei diritti dei lavoratori distaccati e ***coadiuvando*** la cooperazione amministrativa in materia tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri, la Commissione istituisce un'interfaccia pubblica multilingue connessa al sistema di informazione del mercato interno ("IMI"), istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012, ("interfaccia pubblica"), per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori.	1. Per contribuire al corretto funzionamento del mercato interno riducendo gli ostacoli amministrativi alla libera prestazione dei servizi, ***migliorando*** l'effettiva vigilanza da parte degli Stati membri sul rispetto della legislazione dell'UE volta a garantire la tutela dei diritti dei lavoratori distaccati e ***rafforzando*** la cooperazione amministrativa in materia tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri, la Commissione istituisce un'interfaccia pubblica multilingue connessa al sistema di informazione del mercato interno ("IMI"), istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012, ("interfaccia pubblica"), per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori.

Or. en

Emendamento 156
Sebastian Kruis, Rachel Blom, Elisabeth Dieringer, Filip Turek

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Anche i lavoratori autonomi possono scegliere di utilizzare l'interfaccia pubblica su base volontaria per dichiarare la loro attività transfrontaliera.

Or. en

Emendamento 157

Miriam Lexmann

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri possono scegliere di utilizzare tale interfaccia pubblica.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 158
Sebastian Kruis, Rachel Blom, Elisabeth Dieringer, Filip Turek, Ernő Schaller-Baross, Marie Dauchy, Mélanie Disdier, Pál Szekeres, Séverine Werbrouck

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri possono scegliere di utilizzare tale interfaccia pubblica.	2. Gli Stati membri possono scegliere di utilizzare tale interfaccia pubblica. ***Il presente regolamento non impone in alcun caso l'obbligo di adottarla o applicarla. Il suo uso rimane strettamente su base volontaria e ciascuno Stato membro è libero di decidere se partecipare o meno in qualsiasi momento.***

Or. en

Emendamento 159
Hanna Gedin, Per Clausen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri possono scegliere di utilizzare tale interfaccia pubblica.	2. Gli Stati membri possono scegliere di utilizzare tale interfaccia pubblica ***su base volontaria e possono anche decidere di non partecipare***.

Or. en

Emendamento 160
Grégory Allione, Valérie Devaux, Stéphanie Yon-Courtin, Marie-Pierre Vedrenne, Sandro Gozi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri possono ***scegliere*** di utilizzare tale interfaccia pubblica.	2. Gli Stati membri possono ***decidere, su base volontaria,*** di utilizzare tale interfaccia pubblica.

Or. en

Emendamento 161
Arba Kokalari, Andrea Wechsler, Angelika Winzig, Henrik Dahl

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri possono scegliere di utilizzare tale interfaccia pubblica.	2. Gli Stati membri possono scegliere di utilizzare tale interfaccia pubblica ***in qualsiasi momento***.

Or. en

Emendamento 162
Brigitte van den Berg, Svenja Hahn, Jana Toom, Hristo Petrov

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri ***possono scegliere di*** utilizzare tale interfaccia pubblica.	2. Gli Stati membri ***sono tenuti a*** utilizzare tale interfaccia pubblica.

Or. en

Emendamento 163
Kosma Złotowski

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri ***possono scegliere di utilizzare*** tale interfaccia pubblica.	2. Gli Stati membri ***utilizzano*** tale interfaccia pubblica.

Or. en

Motivazione

Un'interfaccia pubblica multilingue connessa al sistema di informazione del mercato interno ("IMI") dovrebbe essere uno strumento obbligatorio. Solo allora il suo utilizzo sarà pienamente efficace in termini di corretto funzionamento della libera prestazione dei servizi, riduzione degli oneri amministrativi per i prestatori di servizi, riduzione dei costi per i consumatori e prevenzione delle frodi.

Emendamento 164
Kim Van Sparrentak, Villy Søvndal
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La legislazione degli Stati membri può prescrivere ai prestatori di servizi di dichiarare il distacco dei lavoratori, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/67/UE, presentando una dichiarazione basata su un modulo standard multilingue attraverso l'interfaccia pubblica. Quando uno Stato membro prevede l'uso dell'interfaccia pubblica, tale dichiarazione ***sostituisce quella*** preesistente ***eventualmente prevista dal*** diritto nazionale.	3. La legislazione degli Stati membri può prescrivere ai prestatori di servizi di dichiarare il distacco dei lavoratori, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/67/UE, presentando***, al più tardi all'inizio dell'erogazione del servizio,*** una dichiarazione basata su un modulo standard multilingue ***con una serie comune di obblighi minimi di armonizzazione*** attraverso l'interfaccia pubblica. Quando uno Stato membro prevede l'uso dell'interfaccia pubblica, ***le informazioni raccolte attraverso*** tale dichiarazione ***vanno ad alimentare il repertorio dell'IMI dedicato nonché l'eventuale sistema di back-end***

	preesistente ***ai sensi del*** diritto nazionale ***al fine di garantire l'interoperabilità***. ***La legislazione degli Stati membri prescrive ai prestatori di servizi di mettere a disposizione le copie dei documenti pertinenti necessari per le finalità di controllo e vigilanza, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della direttiva 2014/67/UE, su richiesta dell'autorità nazionale competente responsabile, caricando tali documenti sull'interfaccia pubblica in tempi ragionevoli.***

Or. en

Emendamento 165
Hanna Gedin, Per Clausen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La legislazione degli Stati membri può prescrivere ai prestatori di servizi di dichiarare il distacco dei lavoratori, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/67/UE, presentando una dichiarazione basata su un modulo ***standard*** multilingue attraverso l'interfaccia pubblica. Quando uno Stato membro prevede l'uso dell'interfaccia pubblica, tale dichiarazione ***sostituisce quella*** preesistente eventualmente prevista dal diritto nazionale.	3. La legislazione degli Stati membri può prescrivere ai prestatori di servizi di dichiarare il distacco dei lavoratori, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/67/UE, presentando***, al più tardi all'inizio dell'erogazione del servizio,*** una dichiarazione basata su un modulo multilingue ***con una serie comune di obblighi minimi*** comuni attraverso l'interfaccia pubblica. Quando uno Stato membro prevede l'uso dell'interfaccia pubblica, ***le informazioni raccolte attraverso*** tale dichiarazione ***vanno ad alimentare il repertorio dell'IMI dedicato nonché l'eventuale sistema di back-end*** preesistente ***ai sensi del*** diritto nazionale ***al fine di garantire l'interoperabilità***.

Or. en

Emendamento 166

Kosma Złotowski

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La legislazione degli Stati membri può prescrivere ai prestatori di servizi di dichiarare il distacco dei lavoratori, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/67/UE, presentando una dichiarazione basata su un modulo standard multilingue attraverso l'interfaccia pubblica. ***Quando uno Stato membro prevede l'uso dell'interfaccia pubblica,*** tale dichiarazione sostituisce quella preesistente eventualmente prevista dal diritto nazionale.	3. La legislazione degli Stati membri può prescrivere ai prestatori di servizi di dichiarare il distacco dei lavoratori, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/67/UE, presentando una dichiarazione basata su un modulo standard multilingue attraverso l'interfaccia pubblica. Tale dichiarazione sostituisce quella preesistente eventualmente prevista dal diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 167
Miriam Lexmann

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La legislazione degli Stati membri ***può prescrivere*** ai prestatori di servizi di dichiarare il distacco dei lavoratori, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/67/UE, presentando una dichiarazione basata su un modulo standard multilingue attraverso l'interfaccia pubblica. ***Quando uno Stato membro prevede l'uso dell'interfaccia pubblica, tale*** dichiarazione sostituisce quella preesistente eventualmente prevista dal diritto nazionale.	3. La legislazione degli Stati membri ***prescrive*** ai prestatori di servizi di dichiarare il distacco dei lavoratori, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/67/UE, presentando una dichiarazione basata su un modulo standard multilingue attraverso l'interfaccia pubblica. ***La*** dichiarazione sostituisce quella preesistente eventualmente prevista dal diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 168
Brigitte van den Berg, Svenja Hahn, Jana Toom, Hristo Petrov

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La legislazione degli Stati membri ***può prescrivere*** ai prestatori di servizi di dichiarare il distacco dei lavoratori, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/67/UE, presentando una dichiarazione basata su un modulo standard multilingue attraverso l'interfaccia pubblica. ***Quando uno Stato membro prevede l'uso dell'interfaccia pubblica,*** tale dichiarazione sostituisce quella preesistente eventualmente prevista dal diritto nazionale.	3. La legislazione degli Stati membri ***prescrive*** ai prestatori di servizi di dichiarare il distacco dei lavoratori, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/67/UE, presentando una dichiarazione basata su un modulo standard multilingue attraverso l'interfaccia pubblica. Tale dichiarazione sostituisce quella preesistente eventualmente prevista dal diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 169
Andreas Schwab, Pascal Arimont, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La legislazione degli Stati membri può prescrivere ai prestatori di servizi di dichiarare il distacco dei lavoratori, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/67/UE, presentando una dichiarazione basata su un modulo standard multilingue attraverso l'interfaccia pubblica. Quando uno Stato membro prevede l'uso dell'interfaccia pubblica, tale dichiarazione sostituisce quella preesistente eventualmente prevista dal diritto nazionale.	3. La legislazione degli Stati membri può prescrivere ai prestatori di servizi di dichiarare il distacco dei lavoratori, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/67/UE, presentando una dichiarazione basata su un modulo standard multilingue ***come stabilito nell'allegato I*** attraverso l'interfaccia pubblica. Quando uno Stato membro prevede l'uso dell'interfaccia pubblica, tale dichiarazione sostituisce quella preesistente eventualmente prevista dal diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 170
Hanna Gedin, Per Clausen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Il presente regolamento non pregiudica il diritto degli Stati membri di imporre altri obblighi amministrativi e misure di controllo, al fine di consentire adeguati ed efficaci meccanismi di controllo e monitoraggio previsti conformemente al diritto e alle prassi nazionali e di garantire che le autorità designate a norma del diritto nazionale siano in grado di effettuare ispezioni efficaci e adeguate sul loro territorio al fine di controllare e monitorare il rispetto degli obblighi di cui alle direttive 96/71/CE e 2014/67/UE.

Or. en

Emendamento 171
Andreas Schwab, Pascal Arimont, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. La legislazione degli Stati membri può prescrivere ai prestatori di servizi stabiliti nei paesi terzi e che distaccano i lavoratori in uno Stato membro ai fini della prestazione di servizi, di dichiarare il distacco dei lavoratori sulla base di un modulo standard multilingue attraverso l'interfaccia pubblica e, se del caso, di mettere a disposizione i documenti pertinenti di cui al paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 172
Svenja Hahn, Ivars Ijabs

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. La legislazione degli Stati membri può prescrivere ai prestatori di servizi stabiliti nei paesi terzi e che distaccano i lavoratori in uno Stato membro ai fini della prestazione di servizi, di dichiarare il distacco dei lavoratori sulla base di un modulo standard multilingue attraverso l'interfaccia pubblica e, se del caso, di mettere a disposizione i documenti pertinenti di cui al paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 173
Brigitte van den Berg, Svenja Hahn, Jana Toom, Hristo Petrov

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Laddove la legislazione di uno Stato membro prescriva un obbligo di dichiarare il distacco dei lavoratori autonomi, le dichiarazioni in questione possono altresì essere presentate sulla base di un modulo standard multilingue attraverso l'interfaccia pubblica.

Or. en

Emendamento 174
Kim Van Sparrentak, Villy Søvndal
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Laddove la legislazione nazionale prescriva un obbligo di dichiarare il distacco dei lavoratori autonomi, le dichiarazioni possono altresì essere presentate attraverso tale modulo standard multilingue comune attraverso l'interfaccia pubblica.

Or. en

Emendamento 175
Sebastian Kruis, Rachel Blom, Elisabeth Dieringer, Filip Turek

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. L'interfaccia pubblica comprende le dichiarazioni di distacco dei lavoratori autonomi.

Or. en

Emendamento 176
Kim Van Sparrentak, Villy Søvndal
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. Il presente regolamento non pregiudica il diritto degli Stati membri di imporre altri obblighi amministrativi e misure di controllo, al fine di consentire l'attuazione di adeguati ed efficaci meccanismi di controllo e monitoraggio conformemente al diritto e alle prassi

nazionali e di garantire che le autorità designate a norma del diritto nazionale siano in grado di effettuare ispezioni efficaci e adeguate sul loro territorio al fine di controllare e monitorare il rispetto degli obblighi di cui alle direttive 96/71/CE e 2014/67/UE.

Or. en

Emendamento 177
Hanna Gedin, Per Clausen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. Il presente regolamento fa salvi gli altri obblighi derivanti dalla legislazione dell'Unione, compresi quelli derivanti dalla direttiva 89/391/CEE del Consiglio (14) e dal regolamento (CE) n. 883/2004, e/o quelli derivanti dal diritto nazionale sulla protezione dei lavoratori o sulla tutela dell'occupazione a condizione che questi ultimi siano anche applicabili a società stabilite nello Stato membro interessato e che siano giustificati e proporzionati.

Or. en

Emendamento 178
Hanna Gedin, Per Clausen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 quater. Il presente regolamento rispetta le competenze degli Stati membri per quanto riguarda l'applicazione e l'esecuzione del diritto nazionale e

dell'Unione. Lascia impregiudicati i diritti o gli obblighi conferiti agli individui o ai datori di lavoro dal diritto dell'Unione o dal diritto o dalla prassi nazionale, i diritti e gli obblighi derivanti per le autorità nazionali nonché l'autonomia delle parti sociali, come riconosciuto dal TFUE.

Or. en

Emendamento 179
Hanna Gedin, Per Clausen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 quinquies. Il presente regolamento non pregiudica in alcun modo l'esercizio dei diritti fondamentali riconosciuti dagli Stati membri e a livello di Unione, compresi il diritto o la libertà di sciopero o il diritto o la libertà di intraprendere altre azioni contemplate dalla disciplina delle relazioni industriali negli Stati membri, in conformità della normativa o delle prassi nazionali. Non pregiudica neppure il diritto di negoziare, concludere ed eseguire accordi collettivi, o di intraprendere azioni collettive in conformità della normativa o delle prassi nazionali.

Or. en

Emendamento 180
Brigitte van den Berg, Svenja Hahn, Jana Toom, Hristo Petrov

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'interfaccia pubblica dispone di	1. L'interfaccia pubblica ***è a titolo***

funzioni che consentono:	***gratuito e*** dispone di funzioni che consentono:

Or. en

Emendamento 181
Kim Van Sparrentak, Villy Søvndal
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) la creazione di un account per l'accesso sicuro all'area riservata del prestatore di servizi;	a) la creazione di un account per l'accesso sicuro all'area riservata del prestatore di servizi***, che consenta ai prestatori di servizi anche di salvare i dati per future dichiarazioni di distacco***;

Or. en

Emendamento 182
Hanna Gedin, Per Clausen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) la creazione di un account per l'accesso sicuro all'area riservata del prestatore di servizi;	a) la creazione di un account per l'accesso sicuro all'area riservata del prestatore di servizi***, che consenta ai prestatori di servizi di salvare i dati di base per future dichiarazioni di distacco***;

Or. en

Emendamento 183
Hanna Gedin, Per Clausen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la garanzia di un'adeguata registrazione dell'attività dell'utente;	b) la garanzia di un'adeguata registrazione dell'attività dell'utente***, che assicuri che qualsiasi modifica delle dichiarazioni possa essere tracciata al fine di prevenire la manipolazione e la contaminazione dei dati***;

Or. en

Emendamento 184
Hanna Gedin, Per Clausen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) la creazione, la presentazione e la gestione delle dichiarazioni dei lavoratori distaccati;	c) la creazione, la presentazione e la gestione delle dichiarazioni dei lavoratori distaccati***, che garantisca che i lavoratori distaccati siano informati del loro stato e delle loro condizioni nonché dei servizi di sostegno disponibili nello Stato membro ospitante e siano altresì in grado di verificare le informazioni dichiarate, in modo da segnalare inesattezza e richiedere rettifiche***;

Or. en

Emendamento 185
Kim Van Sparrentak, Villy Søvndal
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) la creazione***, la presentazione e la gestione delle*** dichiarazioni ***dei lavoratori distaccati***;	c) la creazione ***di un account per l'accesso sicuro all'area riservata del prestatore di servizi, che consenta ai***

prestatori di servizi anche di salvare i dati per future dichiarazioni ***di distacco***;

Or. en

Emendamento 186
Johan Danielsson, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Marianne Vind, Vivien Costanzo, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, Marit Maij, Laura Ballarín Cereza, Adnan Dibrani, Idoia Mendia, Alicia Homs Ginel, Elisabeth Grossmann, François Kalfon

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) la creazione, la presentazione e la gestione delle dichiarazioni dei lavoratori distaccati;	c) la creazione, la presentazione e la gestione delle dichiarazioni dei lavoratori distaccati***, compresa la convalida dei dati attraverso i pertinenti registri pubblici nazionali e dell'Unione, se del caso***;

Or. en

Motivazione

La convalida dei dati svolge un ruolo importante nel garantire che le dichiarazioni presentate possano essere confrontate e collegate ai pertinenti sistemi di ispezione. Ad esempio: se gli indirizzi sono presentati in un formato errato o con errori ortografici, sarà necessario un trattamento ai fini della rettifica, il che graverebbe sulle autorità preposte all'ispezione. Convalidando l'indirizzo direttamente nel modulo destinato ai registri nazionali degli indirizzi, questo problema può essere evitato, facilitando la presentazione della dichiarazione da parte del prestatore di servizi e garantendo il corretto inserimento dei dati. Altri esempi potrebbero essere: registri nazionali delle imprese (per la ricerca di destinatari di servizi).

Emendamento 187
Kim Van Sparrentak, Villy Søvndal
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) la trasmissione di una copia della dichiarazione di distacco al lavoratore	d) la trasmissione di una copia ***obbligatoria*** della dichiarazione di distacco

distaccato;	al lavoratore distaccato***, garantendo che quest'ultimo sia informato del suo stato e delle sue condizioni e gli sia consentito di verificare le informazioni dichiarate, segnalare inesattezze e richiedere rettifiche***;

Or. en

Emendamento 188
Brigitte van den Berg, Svenja Hahn, Jana Toom, Hristo Petrov

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) la trasmissione di ***una copia*** della dichiarazione di distacco al lavoratore distaccato;	d) la trasmissione ***elettronica*** di ***un estratto memorizzabile*** della dichiarazione di distacco al lavoratore distaccato;

Or. en

Emendamento 189
Hanna Gedin, Per Clausen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) la trasmissione di una copia della dichiarazione di distacco al destinatario del servizio con l'obbligo di verificare la correttezza delle informazioni dichiarate e di segnalare eventuali inesattezze alle autorità nazionali competenti;

Or. en

Emendamento 190
Johan Danielsson, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Marianne Vind, Vivien Costanzo, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, Marit Maij, Laura Ballarín Cereza, Adnan

Dibrani, Idoia Mendia, Alicia Homs Ginel, Elisabeth Grossmann, François Kalfon

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) la presentazione dei documenti giustificativi pertinenti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/67/UE, a condizione che sia stata presentata anche la relativa dichiarazione di distacco;

Or. en

Emendamento 191
Kim Van Sparrentak, Villy Søvndal
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) la garanzia che i lavoratori distaccati siano messi a conoscenza dei servizi di sostegno disponibili nello Stato membro ospitante;

Or. en

Emendamento 192
Kim Van Sparrentak, Villy Søvndal
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d ter) la trasmissione di una copia della dichiarazione di distacco al destinatario del servizio;

Or. en

Emendamento 193
Kim Van Sparrentak, Villy Søvndal
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d quater) la presentazione dei documenti giustificativi pertinenti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/67/UE, a condizione che la relativa dichiarazione di distacco sia stata presentata nell'interfaccia pubblica;

Or. en

Emendamento 194
Kim Van Sparrentak, Villy Søvndal
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) la messa a disposizione delle autorità nazionali competenti responsabili dello Stato membro ospitante delle informazioni trasmesse nell'ambito dell'IMI a fini di cooperazione amministrativa a norma dei punti 6 e 7 dell'allegato del regolamento (UE) n. 1024/2012;	e) la messa a disposizione delle autorità nazionali competenti responsabili dello Stato membro ospitante***, dello Stato membro di stabilimento del prestatore di servizi e se del caso di altri Stati membri,*** delle informazioni trasmesse nell'ambito dell'IMI***, a fini di vigilanza sul rispetto del diritto dell'Unione volta a garantire la tutela dei diritti dei lavoratori distaccati e*** di cooperazione amministrativa a norma dei punti 6 e 7 dell'allegato del regolamento (UE) n. 1024/2012;

Or. en

Emendamento 195
Johan Danielsson, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Marianne Vind, Vivien Costanzo, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, Marit Maij, Laura Ballarín Cereza, Adnan Dibrani, Idoia Mendia, Alicia Homs Ginel, Elisabeth Grossmann, François Kalfon

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) la messa a disposizione delle autorità nazionali competenti responsabili dello Stato membro ospitante dei documenti presentati nell'ambito dell'IMI, a fini di vigilanza sul rispetto del diritto dell'Unione al fine di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori distaccati e di cooperazione amministrativa a norma dei punti 6 e 7 dell'allegato del regolamento (UE) n. 1024/2012;

Or. en

Emendamento 196
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) ***il ricevimento, in aggiunta, da parte di una o più autorità nazionali dello Stato membro ospitante che sono autorità competenti ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2014/67/UE, delle dichiarazioni di distacco direttamente nel sistema di back-end nazionale su richiesta dello Stato membro in questione***.	f) ***un funzionamento più agevole del mercato del lavoro - una componente del mercato interno, una semplificazione per le PMI e un accesso più agevole al mercato del lavoro per i lavoratori***.
	g) il ricevimento, in aggiunta, da parte di una o più autorità nazionali dello Stato membro ospitante che sono autorità competenti ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2014/67/UE, delle dichiarazioni di distacco direttamente nel sistema di back-end nazionale su richiesta dello

Stato membro in questione.

Or. ro

Emendamento 197
Hanna Gedin, Per Clausen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) il ricevimento, in aggiunta, da parte di una o più autorità nazionali dello Stato membro ospitante che sono autorità competenti ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2014/67/UE, delle dichiarazioni di distacco direttamente nel sistema di back-end nazionale su richiesta ***dello Stato membro*** in questione.	f) il ricevimento, in aggiunta, da parte di una o più autorità nazionali dello Stato membro ospitante che sono autorità competenti ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2014/67/UE, delle dichiarazioni di distacco ***contenenti le informazioni necessarie ai sensi del diritto nazionale***, e di tutte le successive modifiche, direttamente ***e automaticamente*** nel sistema di back-end nazionale su richiesta ***degli Stati membri*** in questione***, al fine di garantire l'interoperabilità***;

Or. en

Emendamento 198
Kim Van Sparrentak, Villy Søvndal
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) il ricevimento, in aggiunta, da parte di una o più autorità nazionali dello Stato membro ospitante che sono autorità competenti ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2014/67/UE, delle dichiarazioni di distacco direttamente nel sistema di back-end nazionale su richiesta dello Stato membro in questione**.**	f) il ricevimento, in aggiunta, da parte di una o più autorità nazionali dello Stato membro ospitante che sono autorità competenti ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2014/67/UE, delle dichiarazioni di distacco ***contenenti le informazioni necessarie ai sensi del diritto nazionale***, e di tutte le successive modifiche, direttamente ***e automaticamente*** nel

sistema di back-end nazionale su richiesta dello Stato membro in questione***, al fine di garantire l'interoperabilità***;

Or. en

Emendamento 199
Pascal Arimont, Andreas Schwab, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) in linea con l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2014/67/UE, fornire alle imprese, in particolare alle PMI, un migliore accesso alla legislazione sociale e del lavoro applicabile (comprese le pertinenti esenzioni dalla dichiarazione di distacco), nonché al diritto applicabile in materia di contrattazione collettiva e alla legislazione fiscale in tutti gli Stati membri nelle 24 lingue ufficiali dell'Unione.

Or. en

(Cfr. l'articolo 5 della direttiva 2014/67/UE).

Motivazione

Per sostenere le PMI e garantire il rispetto dell'articolo 5 della direttiva 2014/67/UE, l'interfaccia deve fornire un accesso chiaro e multilingue alle norme nazionali sociali, fiscali e in materia di lavoro, nonché ai contratti collettivi. Ciò rafforza la certezza del diritto, tutela i diritti dei lavoratori e dà seguito alle raccomandazioni dell'ELA del 2023 relative a informazioni accessibili e complete.

Emendamento 200
Johan Danielsson, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Marianne Vind, Vivien Costanzo, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, Marit Maij, Laura Ballarín Cereza, Adnan Dibrani, Idoia Mendia, Alicia Homs Ginel, Elisabeth Grossmann, François Kalfon

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) se del caso, la presentazione da parte dei prestatori di servizi stabiliti in paesi terzi e dei lavoratori autonomi delle dichiarazioni ai fini dell'adempimento degli obblighi di dichiarazione nazionali che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/67/UE;

Or. en

Emendamento 201
Johan Danielsson, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Marianne Vind, Vivien Costanzo, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, Marit Maij, Laura Ballarín Cereza, Adnan Dibrani, Idoia Mendia, Alicia Homs Ginel, Elisabeth Grossmann, François Kalfon

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f ter) lo scambio di messaggi tra le autorità competenti dello Stato membro ospitante e i prestatori di servizi, se del caso, per chiarire le questioni in sospeso in relazione alla dichiarazione di distacco e ai fini della presentazione dei documenti giustificativi pertinenti;

Or. en

Emendamento 202
Kim Van Sparrentak, Villy Søvndal
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione è responsabile dello sviluppo, della manutenzione e del funzionamento dell'interfaccia pubblica.	2. La Commissione è responsabile dello sviluppo, della manutenzione e del funzionamento dell'interfaccia pubblica**,**

	fornendo anche le funzionalità necessarie in conformità all'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 203
Hanna Gedin, Per Clausen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione è responsabile dello sviluppo, della manutenzione e del funzionamento dell'interfaccia pubblica.	2. La Commissione è responsabile dello sviluppo, della manutenzione e del funzionamento dell'interfaccia pubblica***, fornendo anche le funzionalità necessarie in conformità all'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), del presente regolamento***.

Or. en

Emendamento 204
Sebastian Kruis, Rachel Blom, Elisabeth Dieringer, Filip Turek, Marie Dauchy, Mélanie Disdier, Séverine Werbrouck

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione è responsabile dello sviluppo***,*** della manutenzione ***e del funzionamento*** dell'interfaccia pubblica.	2. La Commissione è responsabile dello sviluppo ***e*** della manutenzione dell'interfaccia pubblica.

Or. en

Emendamento 205
Andreas Schwab, Pascal Arimont, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Su richiesta di uno Stato membro ospitante, la Commissione fornisce le funzionalità di cui al paragrafo 1 del presente articolo ai prestatori di servizi stabiliti nei paesi terzi, ad eccezione della funzionalità della cooperazione amministrativa a norma dei punti 6 e 7 dell'allegato del regolamento (UE) n. 1024/2012, se la norma in materia di cooperazione amministrativa non si applica allo Stato membro di invio.

Or. en

Emendamento 206
Svenja Hahn, Ivars Ijabs

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Su richiesta di uno Stato membro ospitante, la Commissione fornisce le funzionalità di cui al paragrafo 1 del presente articolo ai prestatori di servizi stabiliti nei paesi terzi, ad eccezione della funzionalità della cooperazione amministrativa a norma dei punti 6 e 7 dell'allegato del regolamento (UE) n. 1024/2012.

Or. en

Emendamento 207
Pascal Arimont, Andreas Schwab, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

2 bis. L'interfaccia pubblica deve garantire che gli Stati membri possano sempre trattare tutti i dati in maniera efficace. È pertanto garantita l'integrazione senza soluzione di continuità nei sistemi di back-end nazionali, riconosciuti come fonti di dati autentiche.

Or. en

Motivazione

L'emendamento sottolinea la necessità di un'integrazione ottimale dell'interfaccia pubblica nei sistemi nazionali di back-end al fine di garantire un processo efficiente, che crei un incentivo per gli Stati membri ad aderire allo strumento volontario.

Emendamento 208
Sebastian Kruis, Rachel Blom, Elisabeth Dieringer, Filip Turek, Marie Dauchy, Mélanie Disdier, Séverine Werbrouck

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Lo Stato membro è responsabile del funzionamento dell'interfaccia pubblica.

Or. en

Emendamento 209
Arba Kokalari, Angelika Winzig

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Commissione garantisce ***alle*** persone con ***disabilità l'accessibilità all'***interfaccia ***pubblica e ai suoi contenuti***.	3. La Commissione garantisce ***che l'interfaccia pubblica sia assolutamente di facile utilizzo e accessibile per tutti gli utenti, comprese le*** persone con disabilità***. L'***interfaccia ***è disponibile in tutte le***

	lingue ufficiali dell'Unione e comprende elementi di sostegno quali assistenza multilingue, chat dal vivo e procedure di presentazione guidate.

Or. en

Emendamento 210
Brigitte van den Berg, Svenja Hahn, Jana Toom, Hristo Petrov

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Commissione garantisce alle persone con disabilità l'accessibilità all'interfaccia pubblica e ai suoi contenuti.	3. La Commissione garantisce alle persone con disabilità l'accessibilità all'interfaccia pubblica e ai suoi contenuti ***in conformità della direttiva (UE) 2016/2012***.

Or. en

Emendamento 211
Brigitte van den Berg, Svenja Hahn, Jana Toom, Hristo Petrov

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Quando uno Stato membro sceglie di utilizzare l'interfaccia pubblica, ne informa la Commissione sei mesi prima della data dalla quale intende utilizzarla.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 212
Miriam Lexmann

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Quando uno Stato membro sceglie di utilizzare l'interfaccia pubblica, ne informa la Commissione sei mesi prima della data dalla quale intende utilizzarla.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 213
Kosma Złotowski

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Quando uno Stato membro ***sceglie di utilizzare l'interfaccia pubblica, ne*** informa la Commissione sei mesi prima della data dalla quale intende ***utilizzarla***.	1. Quando uno Stato membro informa la Commissione sei mesi prima della data dalla quale intende ***utilizzare l'interfaccia pubblica***.

Or. en

Emendamento 214
Hanna Gedin, Per Clausen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Quando uno Stato membro sceglie di utilizzare l'interfaccia pubblica, ne informa la Commissione sei mesi prima della data dalla quale intende utilizzarla.	1. Quando uno Stato membro sceglie di utilizzare l'interfaccia pubblica ***volontaria***, ne informa la Commissione sei mesi prima della data dalla quale intende utilizzarla.

Or. en

Emendamento 215
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Quando uno Stato membro sceglie di utilizzare l'interfaccia pubblica, ne informa la Commissione ***sei*** mesi prima della data dalla quale intende utilizzarla.	1. Quando uno Stato membro sceglie di utilizzare l'interfaccia pubblica, ne informa la Commissione ***quattro*** mesi prima della data dalla quale intende utilizzarla.

Or. ro

Emendamento 216
Kim Van Sparrentak, Villy Søvndal
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri che optano per l'uso dell'interfaccia pubblica adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per consentire l'uso dell'interfaccia pubblica ai prestatori di servizi che distaccano lavoratori nel loro territorio e ***per conformarsi ai requisiti*** dell'interfaccia pubblica ***e del modulo standard*** per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori a tempo debito prima del loro uso.	2. Gli Stati membri che optano per l'uso dell'interfaccia pubblica adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per consentire l'uso dell'interfaccia pubblica ai prestatori di servizi che distaccano lavoratori nel loro territorio e***, se del caso, richiedere anche il necessario sostegno tecnico da parte della Commissione per garantire l'interoperabilità*** dell'interfaccia pubblica per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori***, il caricamento dei documenti e i sistemi nazionali di back-end*** a tempo debito prima del loro uso.

Or. en

Emendamento 217
Hanna Gedin, Per Clausen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri che optano per l'uso dell'interfaccia pubblica adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per consentire l'uso dell'interfaccia pubblica ai prestatori di servizi che distaccano lavoratori nel loro territorio e ***per conformarsi ai requisiti*** dell'interfaccia pubblica ***e del modulo standard*** per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori a tempo debito prima del loro uso.	2. Gli Stati membri che optano per l'uso dell'interfaccia pubblica adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per consentire l'uso dell'interfaccia pubblica ai prestatori di servizi che distaccano lavoratori nel loro territorio e***, se del caso, richiedere anche il necessario sostegno tecnico da parte della Commissione per garantire l'interoperabilità*** dell'interfaccia pubblica per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori ***e i sistemi nazionali di back-end*** a tempo debito prima del loro uso.

Or. en

Emendamento 218
Miriam Lexmann

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri ***che optano per l'uso dell'interfaccia pubblica*** adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per consentire l'uso dell'interfaccia pubblica ai prestatori di servizi che distaccano lavoratori ***nel loro territorio*** e per conformarsi ai requisiti dell'interfaccia pubblica e del modulo standard per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori ***a tempo debito prima del loro uso***.	2. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per consentire l'uso dell'interfaccia pubblica ai prestatori di servizi che distaccano lavoratori e per conformarsi ai requisiti dell'interfaccia pubblica e del modulo standard per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori.

Or. en

Emendamento 219
Kosma Złotowski

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri ***che optano per l'uso dell'interfaccia pubblica*** adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per consentire l'uso dell'interfaccia pubblica ai prestatori di servizi che distaccano lavoratori ***nel loro territorio*** e per conformarsi ai requisiti dell'interfaccia pubblica e del modulo standard per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori a tempo debito prima del loro uso.	2. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per consentire l'uso dell'interfaccia pubblica ai prestatori di servizi che distaccano lavoratori e per conformarsi ai requisiti dell'interfaccia pubblica e del modulo standard per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori a tempo debito prima del loro uso.

Or. en

Emendamento 220
Andreas Schwab, Pascal Arimont, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri che optano per l'uso dell'interfaccia pubblica adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per consentire l'uso dell'interfaccia pubblica ai prestatori di servizi che distaccano lavoratori nel loro territorio e per conformarsi ai requisiti dell'interfaccia pubblica e del modulo standard per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori a tempo debito prima del loro uso.	2. Gli Stati membri che optano per l'uso dell'interfaccia pubblica adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per consentire l'uso dell'interfaccia pubblica ai prestatori di servizi che distaccano lavoratori nel loro territorio e per conformarsi ai requisiti dell'interfaccia pubblica e del modulo standard ***come stabilito nell'allegato I*** per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori a tempo debito prima del loro uso.

Or. en

Emendamento 221
Brigitte van den Berg, Svenja Hahn, Jana Toom, Hristo Petrov

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri ***che optano per l'uso dell'interfaccia pubblica*** adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per consentire l'uso dell'interfaccia pubblica ai prestatori di servizi che distaccano lavoratori nel loro territorio e per conformarsi ai requisiti dell'interfaccia pubblica e del modulo standard per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori ***a tempo debito prima del loro uso***.	2. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per consentire l'uso dell'interfaccia pubblica ai prestatori di servizi che distaccano lavoratori nel loro territorio e per conformarsi ai requisiti dell'interfaccia pubblica e del modulo standard per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori ***entro la data di applicazione del presente regolamento***.

Or. en

Emendamento 222
Brigitte van den Berg, Jana Toom, Hristo Petrov

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri ***che utilizzano l'interfaccia pubblica*** non impongono ulteriori obblighi dichiarativi o informativi ai prestatori di servizi che presentano la dichiarazione di distacco tramite l'interfaccia pubblica.	3. Gli Stati membri non impongono ulteriori obblighi dichiarativi o informativi ***ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/67/UE*** ai prestatori di servizi che presentano la dichiarazione di distacco tramite l'interfaccia pubblica. ***Gli Stati membri non impongono ai prestatori di servizi alcun obbligo aggiuntivo per quanto riguarda il mantenimento o la messa a disposizione dei documenti durante o dopo il periodo di distacco ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della direttiva 2014/67/UE qualora tali documenti siano già stati messi a disposizione attraverso l'interfaccia pubblica.***

Or. en

Emendamento 223
Hanna Gedin, Per Clausen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri che utilizzano l'interfaccia pubblica non impongono ***ulteriori obblighi dichiarativi o informativi*** ai prestatori di servizi che presentano la dichiarazione di distacco tramite l'interfaccia pubblica.	3. Gli Stati membri che utilizzano l'interfaccia pubblica non impongono ***sistemi paralleli per le dichiarazioni di distacco in relazione all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/67/UE*** ai prestatori di servizi che presentano la dichiarazione di distacco tramite l'interfaccia pubblica. ***Ciò non pregiudica la possibilità per le autorità preposte all'applicazione della legge o altri organismi di richiedere informazioni aggiuntive, se del caso, quando esercitano funzioni di controllo, conformità e applicazione della legge secondo la legislazione e la prassi nazionali.***

Or. en

Emendamento 224
Svenja Hahn, Ivars Ijabs

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri ***che utilizzano l'interfaccia pubblica*** non impongono ulteriori obblighi dichiarativi o informativi ai prestatori di servizi che presentano la dichiarazione di distacco tramite l'interfaccia pubblica.	3. Gli Stati membri non impongono ulteriori obblighi dichiarativi o informativi ai prestatori di servizi che presentano la dichiarazione di distacco tramite l'interfaccia pubblica. ***Gli Stati membri non impongono ai prestatori di servizi alcun obbligo aggiuntivo per quanto riguarda il mantenimento o la messa a disposizione dei documenti durante o dopo il periodo di distacco ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della direttiva 2014/67/UE qualora tali documenti siano già stati messi a***

disposizione.

Or. en

Emendamento 225
Grégory Allione, Valérie Devaux, Stéphanie Yon-Courtin, Marie-Pierre Vedrenne, Sandro Gozi

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri che utilizzano l'interfaccia pubblica ***non impongono*** ulteriori obblighi ***dichiarativi o*** informativi ai prestatori di servizi che presentano la dichiarazione di distacco tramite l'interfaccia pubblica.	3. Gli Stati membri che utilizzano l'interfaccia pubblica ***hanno il diritto di imporre*** ulteriori obblighi informativi ai prestatori di servizi che presentano la dichiarazione di distacco tramite l'interfaccia pubblica***, a condizione che tali obblighi siano debitamente giustificati ai fini dei controlli fattuali e non aggiungano oneri amministrativi ai prestatori di servizi, e che le parti sociali siano consultate nell'individuazione delle informazioni richieste***.

Or. en

Emendamento 226
Kim Van Sparrentak, Villy Søvndal
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri che utilizzano l'interfaccia pubblica ***non impongono*** ulteriori ***obblighi dichiarativi o informativi*** ai prestatori di servizi che presentano la dichiarazione di distacco tramite l'interfaccia pubblica.	3. Gli Stati membri che utilizzano l'interfaccia pubblica ***possono richiedere*** ulteriori ***informazioni*** ai prestatori di servizi che presentano la dichiarazione di distacco tramite l'interfaccia pubblica***, al fine di garantire che la dichiarazione contenga le informazioni necessarie per le autorità preposte all'applicazione in***

conformità del diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 227
Arba Kokalari, Andrea Wechsler, Angelika Winzig, Henrik Dahl

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri che utilizzano l'interfaccia pubblica non impongono ulteriori obblighi dichiarativi ***o*** informativi ai prestatori di servizi che presentano la dichiarazione di distacco tramite l'interfaccia pubblica.	3. Gli Stati membri che utilizzano l'interfaccia pubblica non impongono ulteriori obblighi dichiarativi***,*** informativi ***o di documentazione*** ai prestatori di servizi che presentano la dichiarazione di distacco tramite l'interfaccia pubblica.

Or. en

Emendamento 228
Miriam Lexmann

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri ***che utilizzano l'interfaccia pubblica*** non impongono ulteriori obblighi dichiarativi o informativi ai prestatori di servizi che presentano la dichiarazione di distacco tramite l'interfaccia pubblica.	3. Gli Stati membri non impongono ulteriori obblighi dichiarativi o informativi ai prestatori di servizi che presentano la dichiarazione di distacco tramite l'interfaccia pubblica.

Or. en

Emendamento 229
Kosma Złotowski

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri ***che utilizzano l'interfaccia pubblica*** non impongono ulteriori obblighi dichiarativi o informativi ai prestatori di servizi che presentano la dichiarazione di distacco tramite l'interfaccia pubblica.	3. Gli Stati membri non impongono ulteriori obblighi dichiarativi o informativi ai prestatori di servizi che presentano la dichiarazione di distacco tramite l'interfaccia pubblica.

Or. en

Emendamento 230
Kim Van Sparrentak, Villy Søvndal
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Gli Stati membri che utilizzano l'interfaccia pubblica possono imporre e attuare un obbligo nei confronti dei destinatari dei servizi per verificare la dichiarazione di distacco in conformità del diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 231
Miriam Lexmann

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'elenco degli Stati membri che utilizzano l'interfaccia pubblica di cui al paragrafo 3 è reso pubblicamente disponibile dalla Commissione sull'interfaccia pubblica.	***soppresso***

Or. en